

Ordinanza 83-162 del 9 luglio 1983 che istituisce un codice penale

RIEPILOGO

ORDINE N. 83-162 DEL 9 LUGLIO 1983 ISTITUTIVO DEL CODICE

PENALE.5

PRENOTA UNO5 CAPITOLO

UNO5

CAPO II - Sanzioni in materia correttiva 10

CAPO III- Sanzioni e altre condanne che possono essere pronunciate per reati o delitti 11

CAPO IV- Sanzioni per recidiva per reati e delitti 13

PRENOTA SECONDO 14

CAPO UNICO - Soggetti punibili, scusabili o responsabili di reati o

delitti 14

LIBRO TERZO - DELITTI E DELITTI E LORO PUNIZIONI.....17

TITOLO PRIMO - DELITTI E DELITTI CONTRO COSE PUBBLICHE 17

CAPITOLO PRIMO - Delitti e delitti contro la sicurezza dello Stato..... 17

SEZIONE PRIMA - Dei reati di tradimento e spionaggio 17 SEZIONE II -Altri reati contro la difesa 18

SEZIONE III- Attacchi, congiure e altri delitti contro l'autorità dello Stato e l'integrità del territorio nazionale..... 20

SEZIONE IV: Reati che tendono a turbare lo Stato per strage o devastazione 21

SEZIONE V: Delitti commessi dalla partecipazione a un movimento insurrezionale ..22 SEZIONE VI: Disposizioni varie 22

CAPITOLO II -

Incontri 24

CAPO III - Delitti e delitti contro la costituzione..... 26

SEZIONE PRIMA - Delitti e delitti relativi all'esercizio dei diritti civili..... 26 SEZIONE II - Attacchi alla libertà..... 26

SEZIONE III - Coalizione dei dipendenti pubblici 27

SEZIONE IV - Intrusione da parte delle autorità amministrative e giudiziarie.. ..28

CAPITOLO IV - Delitti e delitti contro la quiete pubblica 30

SECTION I -faux et contrefaçons.....30 §1

Fausse moneta.....30 §2.

Contraffazione di sigilli di Stato, banconote, effetti pubblici e punzoni, francobolli e marchi 31

§3. Falsità in pubblico o in scrittura autentica 32

§4. Falsificazione in scrittura privata, commerciale o bancaria 33

§5. Falsità commesse in alcuni atti amministrativi, lettere di vettura e certificati..... 33

Disposizioni comuni 36

TITOLO II - Decadenza e delitti e delitti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni..... 36 §1. Peculazioni

commesse da amministratori pubblici. 36 §2. Appropriazione da parte di pubblici ufficiali. 37

§3. I reati dei funzionari che hanno interferito negli affari o nel commercio incompatibile con la loro qualità..... 38

§4. Della Corruzione di Pubblici Ufficiali e Dipendenti di Imprese Private.38 §5. Prima classe: abusi di autorità contro individui .40

Seconda classe: Abuso di autorità contro una cosa pubblica	41
§6. Alcuni reati relativi alla conservazione degli atti di stato civile...41 §7. Dall'esercizio di pubblici poteri illecitamente anticipato o prolungato.41 Disposizioni speciali	42
SEZIONE III - Resistenza, disobbedienza e altre violazioni della pubblica autorità	42 §1.
Ribellione.42 §2. Insulti e violenze contro gli agenti dell'autorità o della forza pubblica. ...44 §3. Rifiuto di un servizio legale	45 §4. Fuga di detenuti o prigionieri di guerra.46 §5. Rottura di sigilli e sottrazione di atti da archivi pubblici
48 §6. Degrado dei monumenti.quattrocentonovantasette.	
Usurpazione di titoli o funzioni.49 §8. Uso irregolare dei titoli	50 §9. Pratica di stregoneria, magia o ciarlataneria
50 SEZIONE IV: Associazione di criminali, vagabondaggio e accattonaggio.....	51 §1.
Cospirazione	51 §2.
Vagabondaggio.....	51 §3.
L'accattonaggio.	52
Provvedimenti comuni a vagabondi e mendicanti	52
SEZIONE V: Delitti al buon costume commessi in particolare mediante l'art stampa e libri	53
TITOLO II: DELITTI E DELITTI CONTRO INDIVIDUI	56
<i>CAPITOLO PRIMO: Delitti e delitti contro persone</i>	<i>56</i>
SEZIONE I: Omicidi e altri reati capitali, minacce di aggressione contro persone.56 §1. Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento	56 §2.
Minaccia.	57
SEZIONE II: Ferite e colpi intenzionali omicidi non qualificati, e altri reati e delitti intenzionali	57 SEZIONE
III - Omicidi, lesioni e percosse involontarie, reati scusabili e delitti, e Casi in cui non possono essere scusati; omicidio, ferite e percosse che non sono né delitti né delitti	60 § I. Omicidio, ferite e percosse involontarie
60 §2. Delitti scusabili e delitti e casi in cui possono essere scusati.	61 §3. Omicidi, ferite e percosse non qualificabili come reati o delitti
62 SEZIONE IV: Attacchi alla morale dell'Islam	62 Eresia, apostasia, ateismo, riluttanza a pregare, adulterio.....
62 SEZIONE V: Arresti illegali e sequestro di persone	66 SEZIONE VI: Delitti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un minore oa comprometterne l'esistenza. rapimento di minori
Reati contro le leggi sulla sepoltura.	67
§1. Delitti e delitti contro il minore.	67 §2.
Sequestro di minori	68 §3.
Abbandono della famiglia	70 §4.
Violazione delle leggi sulla sepoltura.	70
CAPITOLO II	71
SEZIONE: Alcolismo, calunnia, falsa testimonianza e divulgazione del segreto professionale	71 §1.
Alcolismo, calunnia, falsa testimonianza	71
§2. Calunnia, insulti, rivelazione di segreti	73

SEZIONE II: Fallimento, frode e altri tipi di frode	78
§1. Fallimenti e truffe	78
§2. Rottura della fiducia.....	79
§3. Violazioni dei regolamenti delle case da gioco, delle lotterie e dei banchi dei pegni.	80
§4. Ostacoli alla libertà delle aste.	80
§5. Violazione delle norme relative alle lavorazioni, al commercio e agli artt.	81
§6. Reati contro fornitori	85
SEZIONE III - Distruzione, degrado, danneggiamento	86
SEZIONE IV: Occultamento	90
Disposizioni generali	90
LIBRO IV: BIGLIETTI E PENALI DELLA POLIZIA.....	92
CAPITOLO PRIMO - Sanzioni	92
CAPO II - Contravvenzioni e sanzioni	92
DISPOSIZIONI GENERALI	93

CODICE PENALE

ORDINE n° 83-162 del 9 luglio 1983 che istituisce un codice penale.

Il Comitato Militare per la Salvezza Nazionale ha deliberato e adottato;

Il Presidente del Comitato Militare per la Salvezza Nazionale, Capo dello Stato, promulga l'ordinanza il cui contenuto è il seguente:

PRENOTA UNO

PRIMO CAPITOLO

PRIMO ARTICOLO. - Il reato comprende tre categorie:

- reati punibili con sanzioni penali; reati punibili con
- hudud criminale; reati punibili con il sangue di *Guissass* o
- *Diya* .

ARTE. 2. - È considerato delitto passibile di sanzione penale il tentato reato che si sarà manifestato all'inizio dell'esecuzione, se è venuto meno ai suoi effetti solo per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore.

ARTE. 3. - I tentativi di commissione di reato sono considerati reati solo nei casi determinati da apposita disposizione di legge.

ARTE. 4. - Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun delitto, può essere punito con pene che non fossero state pronunciate dalla legge prima della loro commissione.

ARTE. 5. - In caso di confusione di più delitti o delitti, si pronuncia solo la pena più grave.

Quando una pena principale è oggetto di gratuità, occorre tener conto, per l'applicazione della conclusione delle sentenze, della pena risultante dalla commutazione e non della sentenza inizialmente pronunciata.

ARTE. 6. - Le pene in materia penale sono afflittive e infami o solo infami.

ARTE. 7. - La morte, l'amputazione, la fustigazione, il lavoro forzato a vita, il lavoro forzato a tempo, la reclusione sono punizioni afflittive e infami.

ARTE. 8. - Il degrado civico è una punizione infame.

ARTE. 9. - Le sanzioni in materia correzionale sono:

1. Reclusione a tempo; 2. Divieto
nel tempo di alcuni diritti civili civili o familiari; 3. La multa; 4. Divieto di soggiorno.

ARTE. 10. - La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunciata fatte salve le restituzioni ed i danni che dovessero essere dovuti alle parti.

ARTE. 11. - Divieto di soggiorno, ammenda e confisca, sia del corpo del reato quando i beni appartengono al condannato, sia delle cose prodotte dal reato, sia di quelle che gli sono servite o che gli erano destinate. , sono sanzioni comuni alle materie penali e correzionali.

ARTE. 12. - Tutti i condannati a morte saranno fucilati.

ARTE. 13. - Saranno i corpi delle torture. consegnati alle loro famiglie, se li reclamano, a condizione che li facciano seppellire senza alcun apparato.

ARTE. 14. - Il verbale di esecuzione sarà, pena la sanzione civile da 200 a 1.000 ouguiya, redatto immediatamente dal cancelliere. Sarà firmato dal Presidente del Tribunale penale o da chi lo sostituisce, dal rappresentante del pubblico ministero e dal cancelliere.

Immediatamente dopo l'esecuzione, copia di tale verbale sarà affissa alla porta del carcere dove è avvenuta l'esecuzione e vi rimarrà per ventiquattro ore. Nel caso in cui l'esecuzione fosse stata eseguita fuori dai recinti di un istituto penitenziario, il verbale sarà affisso alla porta degli uffici della circoscrizione amministrativa del luogo dell'esecuzione.

Nessuna indicazione, nessun documento relativo all'esecuzione diverso dal verbale può essere pubblicato a mezzo stampa pena la sanzione pecuniaria da 5.000 a 72.000 ouguiya. È vietato, alla stessa pena, fintantoché non sia stato affisso il verbale dell'esecuzione o non sia stato notificato al condannato o menzionato all'atto della sentenza il decreto di grazia, di pubblicare a mezzo stampa, locandina, volantino o con ogni altro mezzo di pubblicità, ogni informazione relativa ai pareri emessi dal Consiglio superiore della magistratura o alla decisione del Presidente della Repubblica.

Il verbale sarà, con la stessa sanzione prevista dal primo comma, trascritto dal cancelliere entro ventiquattro ore dal verbale della sentenza. La trascrizione sarà firmata da lui e menzionerà tutto, con la stessa penalità, a margine del verbale; anche questa menzione sarà firmata e la trascrizione farà fede, come il verbale stesso.

Se la condanna proviene da un tribunale diverso dal Tribunale penale, il suo presidente eserciterà gli stessi poteri per l'applicazione del presente articolo.

ARTE. 15. - L'esecuzione avverrà o nel recinto di uno degli istituti penitenziari figuranti in un elenco redatto con ordine del Guardiano dei Sigilli, Ministro della Giustizia, o in altro luogo fissato nelle stesse forme.

All'esecuzione devono assistere le seguenti persone:

- il Presidente del Tribunale Penale o, in mancanza, un magistrato designato dal Presidente del Tribunale Corte Suprema;
- il pubblico ministero nominato dal procuratore generale; - un giudice del tribunale del luogo di esecuzione; - il cancelliere del tribunale penale o, in mancanza, il cancelliere del tribunale del luogo dell'esecuzione; - difensori dei condannati; - il direttore dell'istituto penitenziario - il commissario di polizia se necessario, gli agenti della pubblica forza richiesti dal procuratore generale o dal pubblico ministero; - il medico carcerario o, in mancanza, un medico designato dal procuratore generale o dal pubblico ministero.

ARTE. 16. - Nessuna condanna può essere eseguita nelle festività nazionali o religiose, né nel giorno legale di riposo settimanale.

ARTE. 17. - Se una donna condannata a morte si dichiara e se si accerta che è incinta, non subirà la pena se non dopo la sua scarcerazione.

ARTE. 18. - La condanna alla pena dei lavori forzati nel tempo sarà pronunciata per almeno cinque anni e al massimo per vent'anni.

ARTE. 19. - Chiunque sia stato condannato ad una pena detentiva sarà rinchiuso in uno degli istituti penitenziari ubicati nel territorio della Repubblica, che sarà determinato con ordinanza del Guardiano dei Sigilli, Ministro della Giustizia.

Il condannato deve comunicare con le persone collocate all'interno del luogo di detenzione o con quelle esterne, secondo le norme vigenti.

ARTE. 20. - La durata della pena detentiva sarà di almeno cinque anni e non più di dieci anni.

ARTE. 21. - La durata dell'eventuale pena detentiva decorre dal giorno in cui il condannato è trattenuto in virtù della condanna divenuta irrevocabile e che pronuncia la sentenza.

ARTE. 22. - Quando vi sia stata custodia cautelare, tale custodia sarà interamente dedotta dalla durata della pena pronunciata dalla sentenza o dalla sentenza di condanna, a meno che il giudice non abbia disposto con apposito e motivato provvedimento che tale imputazione non abbia luogo o che avverrà solo in parte.

Per quanto riguarda la custodia cautelare tra la data della sentenza o della sentenza e il momento in cui la condanna diventa irrevocabile, sarà sempre addebitata nei due casi seguenti:

1. Se il condannato non ha impugnato la sentenza o la sentenza; 2. Se, esercitato l'impugnazione, la sua pena è stata ridotta in appello o a seguito di appello.

Tuttavia, il condannato la cui carcerazione, tenuto conto delle misure di grazia o di rilascio condizionato, dovesse concludersi in un giorno festivo legale o in un giorno legale di riposo settimanale, sarà rilasciato il giorno lavorativo precedente.

ARTE. 23. - La condanna a pena penale comporterà il degrado civico. Il degrado civico sarà sostenuto dal giorno in cui la condanna diventa irrevocabile.

ARTE. 24. - Chiunque sia stato condannato alla pena dei lavori forzati o della reclusione si troverà, inoltre, per la durata della pena, in stato di interdizione legale. Sarà nominato tutore e tutore surrogato per la gestione e l'amministrazione dei suoi beni, nelle forme prescritte per la nomina dei tutori e dei tutori surrogati ai soggetti interdetti.

Il divieto di legge non avrà effetto per la durata della libertà condizionale.

ARTE. 25. - I beni del condannato gli saranno dati dopo che avrà scontato la pena, e il tutore gli renderà conto della sua amministrazione.

ARTE. 26. - Durante la durata della pena, non gli può essere corrisposta alcuna somma, alcun accantonamento, alcuna parte del suo reddito.

ARTE. 27. - Il degrado civico è costituito da:

1. Nel licenziamento e nell'esclusione dei condannati da ogni funzione, impiego o ufficio pubblico;
2. Nella privazione del diritto di voto, di elezione, di eleggibilità e in genere di ogni diritto vita civile e politica, e del diritto di indossare qualsiasi decorazione;
3. Impossibilità di essere un esperto giurato, di essere impiegato come testimone negli atti e di testimoniare in giudizio se non per fornire semplici informazioni;
4. Incapace di far parte di qualsiasi consiglio di famiglia e di essere tutore, curatore, tutore surrogato o consigliere giudiziario, esclusi i propri figli, e con il consenso della famiglia;
5. Nella privazione del diritto di portare armi, di tenere la scuola o di insegnare e di essere impiegato in qualsiasi istituto di istruzione, come professore, maestro o supervisore.

ARTE. 28. - Ogniquale si pronuncia come pena principale la degradazione civica, essa può essere accompagnata dalla reclusione, la cui durata fissata dal giudizio di condanna non può eccedere i cinque anni. Se il colpevole è uno straniero o un mauritano che ha perso la qualità di cittadino, si deve pronunciare la pena della reclusione.

ARTE. 29. - Tutte le sentenze che comporteranno la pena di morte, il lavoro forzato in perpetuo e tempo, la reclusione, il degrado civico saranno stampate per estratti; essi saranno esposti nel capoluogo della circoscrizione amministrativa ove sono stati commessi gli atti, nella città ove sarà emesso il giudizio, in quella dove avrà luogo l'esecuzione ed in quella del domicilio del condannato.

ARTE. 30. - Il condannato all'ergastolo non può, senza la preventiva autorizzazione del tribunale competente, disporre dei suoi beni in tutto o in parte, né per dono inter vivos né per volontà, né riceverne in tal senso, se non per cibo. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai condannati in contumacia solo cinque anni dopo la pubblicazione della sentenza.

Il governo può sollevare il condannato all'ergastolo da tutte o parte delle incapacità di cui al comma precedente. Può concedergli l'esercizio, in luogo di esecuzione della sentenza, dei diritti civili o di alcuni di questi diritti di cui sia stato privato dal suo stato di interdizione legale.

ARTE. 31. - In tutti i casi in cui sia pronunciata una sentenza per un reato contro la sicurezza interna dello Stato, se tale sentenza non comporta la pena di morte, i tribunali competenti pronunceranno la confisca, a beneficio della Nazione, di tutti i beni presenti del condannato, di qualsiasi natura.

In caso di condanna a morte, saranno sequestrati solo i beni utilizzati per l'esecuzione del reato.

ARTE. 32. - Se il condannato è coniugato, la confisca riguarderà solo la quota del condannato nella divisione della comunità o dei beni indivisi tra lui e il coniuge.

Se ha discendenti o ascendenti a carico, la confisca riguarderà solo i beni disponibili previa valutazione giudiziale delle spese necessarie al mantenimento degli stessi.

ARTE. 33. – L'alienazione dei beni confiscati sarà perseguita dall'amministrazione dei Domini, nelle forme previste per la vendita dei beni demaniali.

I beni devoluti allo Stato della confisca rimarranno gravati, fino al loro valore, con i debiti legittimi anteriori alla condanna.

CAPO II - Sanzioni in materia correzionale

ARTE. 34 - la durata della pena detentiva sarà di almeno undici giorni e al massimo cinque anni, salvo i casi di recidiva o altro ove la legge abbia determinato altri limiti.

La pena è di un giorno di reclusione e ventiquattro ore. Che a un mese sono trenta giorni.

ARTE. 35 - I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per un reato correzionale saranno applicati in parte alle spese comuni dell'istituto penitenziario, in parte per fornirgli alcune agevolazioni, se lo merita, in parte per formargli, al momento della il suo rilascio, un fondo di riserva, tutto come sarà disposto dal regolamento.

ARTE. 36. - Il giudice correzionale può, in determinati casi, vietare, in tutto o in parte, l'esercizio dei seguenti diritti civili, civili e familiari:

1. votazione ed elezione;
2. ammissibilità; 3. essere chiamati o nominati a funzioni di giurato, o altro pubblico ufficio, o ad impiego amministrativo, o per esercitare le sue funzioni o impiego; 4. portare armi 5. voto e suffragio nelle deliberazioni familiari; 6. essere tutore, curatore, se non dei figli, e solo su consiglio della famiglia; 7. essere perito o impiegato come testimone negli atti; 8. di testimonianze in giudizio, oltre a rendere semplici dichiarazioni.

ARTE. 37.-. I tribunali pronunceranno il divieto di cui all'articolo precedente solo quando sia stato autorizzato o disposto da una particolare disposizione di legge.

CAPO III- Sanzioni e altre condanne che possono essere pronunciate per reati o delitti

ARTE. 38. - Il divieto di soggiorno consiste nel divieto imposto al condannato di comparire in determinati luoghi. Comprende anche misure di monitoraggio e assistenza.

La sua durata va da due a cinque anni in materia correzionale, da cinque a venti anni in materia penale. Si può pronunciare:

1. contro chiunque sia condannato ai lavori forzati o alla reclusione
2. contro chiunque sia condannato alla reclusione per un reato;
3. contro chiunque sia condannato per un reato o un delitto contro la sicurezza dello Stato;
4. contro chiunque, condannato ad una pena superiore ad un anno di reclusione, sia condannato, entro il termine di cinque anni dalla scadenza di tale pena o dalla sua prescrizione, alla pena pari o superiore ad un anno di reclusione.
5. contro chiunque sia stato condannato ai sensi degli articoli 98, 103, 134, 138, 139, 146, 147, 210, 228, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 293 (commi 1. 2, 3, 4 e 5), 294, 302, 311, 312, 313, 372, 376, 377, 379, 386, 389 e 411 (comma 3);
6. in caso di recidiva nei confronti di qualsiasi persona condannata ai sensi dei testi sul porto d'armi proibito.

ARTE. 39. - In caso di disobbedienza alle disposizioni di un'ordinanza di divieto di soggiorno, l'autore del reato è condannato dai tribunali correzionali alla reclusione da tre mesi a cinque anni e alla multa da 5.000 a 72.000 ouguiya o una sola di queste due pene.

ARTE. 40. - In nessun caso la durata del divieto di soggiorno può superare i venti anni.

Ai colpevoli condannati ai lavori forzati e alla reclusione sarà automaticamente e per vent'anni interdetto il soggiorno dopo aver scontato la pena.

Tuttavia, la decisione o la sentenza di condanna può ridurre la durata del divieto di soggiorno o addirittura dichiarare che i condannati non ne saranno soggetti.

ARTE. 41. - A qualsiasi condannato all'ergastolo che ottenga la commutazione o la remissione della pena, se non sia esonerato altrimenti con decisione non contenziosa, è automaticamente vietato il soggiorno di venti anni.

Il divieto di soggiorno può essere posticipato o ridotto a titolo di grazia. Può essere sospeso con provvedimento amministrativo.

La prescrizione della pena non esonera il condannato dal divieto di soggiorno a cui è soggetto.

In caso di prescrizione dell'ergastolo, al condannato sarà automaticamente vietato il soggiorno per venti anni.

Tale penale decorre solo dal giorno in cui la prescrizione è adempiuta.

ARTE. 42. - Sono condannati al divieto di soggiorno coloro che sono stati condannati per delitti o delitti che riguardano la sicurezza interna o esterna dello Stato.

ARTE. 43. - Al di fuori dei casi determinati dagli articoli precedenti, ai condannati sarà vietata la permanenza solo se una particolare disposizione di legge lo consente.

ARTE. 44. - Nei casi appositamente previsti dalla legge, i tribunali possono disporre che la loro decisione sia esposta in caratteri molto evidenti, nei luoghi da essi indicati, a spese del condannato.

Salvo diversa disposizione di legge, tale affissione sarà pronunciata per un periodo non superiore a due mesi in termini di reati o delitti.

L'asportazione, l'occultamento e la lacerazione totale o parziale dei manifesti apposti ai sensi del presente articolo, effettuata volontariamente, sarà punito con la multa da 5.000 a 72.000 ouguiya e la reclusione da uno a sei mesi o una sola di queste due condanne; si procederà nuovamente all'integrale esecuzione dell'affidamento a spese del condannato.

ARTE. 45. - Quando vi sia necessità di restituzione, il colpevole può essere condannato, inoltre, nei confronti della parte lesa, se lo richiede, a indennità la cui determinazione è rimessa alla giustizia del Tribunale o del tribunale quando la legge lo vorrà non li hanno definiti, senza che la Corte o il tribunale possano, con il consenso di detta parte, pronunciare la loro domanda a qualsiasi opera.

ARTE. 46. - L'esecuzione di sanzioni pecuniarie, rimborsi, danni e spese può essere perseguita mediante la coercizione fisica.

ARTE. 47. - Quando le multe e le spese saranno pronunciate a beneficio dello Stato, se, dopo la scadenza della pena afflittiva o infame, la reclusione del condannato, per l'estinzione di tali condanne pecuniarie, sia durata un anno intero, egli dovrà poter, sulla prova acquisita per via giuridica della sua assoluta insolvenza, ottenere la sua liberazione provvisoria.

La durata della reclusione sarà ridotta a sei mesi se si tratta di reato, salvo, in tutti i casi, riprendere la costrizione per corpo se ricorre al condannato qualche mezzo di solvibilità.

ARTE. 48. - Nel caso di concorrenza della multa con le restituzioni ei danni, sull'insufficienza dei beni del condannato, otterranno la preferenza queste ultime condanne.

ARTE. 49. - Ogni persona condannata per lo stesso reato o per la stessa delitto sarà responsabile in solido delle sanzioni pecuniarie, delle restituzioni, dei danni e delle spese.

CAPO IV- Sanzioni per recidiva per reati e delitti

ARTE. 50. - Chiunque, essendo stato condannato ad una pena afflittiva e infame o solo infame, avrà commesso un secondo delitto recando come pena principale il degrado civico, sarà condannato alla pena dei lavori forzati a vita.

Se il secondo delitto comporta la pena della reclusione, sarà condannato a tempo debito alla pena dei lavori forzati. Se il secondo reato sfocerà in tempo ai lavori forzati, sarà condannato alla pena massima, che potrà essere aumentata fino al doppio.

Chiunque, condannato ai lavori forzati a vita, commette un secondo reato con la stessa pena, sarà condannato alla pena di morte.

Tuttavia, il soggetto condannato da un tribunale militare o marittimo non sarà passibile, in caso di successivo reato o infrazione, delle pene di recidiva solo fintantoché la prima condanna sarebbe stata pronunciata per reati o delitti punibili secondo l'art. leggi criminali ordinari.

ARTE. 51. - Chiunque, essendo stato condannato per un delitto ad una pena superiore ad un anno di reclusione, entro cinque anni dalla scadenza di tale pena o dalla sua prescrizione, avrà commesso un delitto o un delitto che deve essere punito con la reclusione, sarà condannato al massimo della pena prevista dalla legge, e tale pena potrà essere aumentata fino al doppio.

Può essere altresì vietato al condannato di comparire per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni nei luoghi il cui divieto gli sarà notificato dal Ministro dell'Interno prima della sua scarcerazione.

ARTE. 52. - Lo stesso sarà per i condannati a una reclusione superiore ad un anno per un delitto e che, entro lo stesso termine, sarebbero riconosciuti colpevoli del medesimo reato o di un delitto da punire con la reclusione.

Coloro che, essendo stati precedentemente condannati a una pena detentiva inferiore, commetterebbero lo stesso reato nelle medesime condizioni di tempo, saranno condannati a una pena detentiva non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunciata, senza tuttavia che possa superare il doppio del massimo della sanzione inflitta.

I reati di furto, truffa e abuso di fiducia saranno considerati come il medesimo reato dal punto di vista della recidiva. Lo stesso vale per i reati di vagabondaggio e accattonaggio.

L'occultamento sarà considerato, dal punto di vista della recidiva, come il reato che ha procurato le cose nascoste.

PRENOTA SECONDO

CAPO UNICO - Persone punibili, scusabili o responsabili di reati o delitti

ARTE. 53. - I complici di un delitto o delitto saranno puniti con la stessa pena degli autori di tale delitto o delitto, salvo i casi in cui la legge non avrebbe disposto diversamente.

ARTE. 54. - Saranno puniti come complici di un atto qualificato come delitto o delitto coloro che, con doni, promesse, minacce, abuso di autorità o potere, macchinazioni o artifici colposi, abbiano provocato tale atto o dato ordine di commetterlo. ; coloro che si saranno procurati armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo che sarà stato utilizzato per l'azione, sapendo che lì dovrebbero essere usati; coloro che hanno, con cognizione di causa, aiutato od assistito l'autore o gli autori dell'azione, nei fatti che l'hanno preparato o facilitato, o in coloro che l'hanno consumato, ferme le sanzioni che saranno particolarmente da questo inflitte codice contro gli autori di complotti o provocazioni pregiudizievoli per la sicurezza interna o esterna dello Stato, anche nel caso in cui il reato oggetto dei congiurati o dei provocatori non sarebbe stato commesso.

ARTE. 55. - Coloro che, conoscendo la condotta criminosa di delinquenti che esercitano rapina o violenza contro la sicurezza dello Stato, la quiete pubblica, persone o cose, abitualmente forniscono loro alloggio, luogo di riposo o di riunione, saranno puniti come loro complici.

Coloro che, al di fuori dei casi sopra previsti, avranno consapevolmente occultato una persona che sanno aver commesso un reato o che sanno essere ricercata per questo dalla giustizia o che avranno allontanato o tentato di allontanare il criminale dall'arresto o ricerca, o lo avrà aiutato a nascondersi oa fuggire, sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 5.000 a 200.000 ouguiya o una sola di queste due pene, il tutto salvo sanzioni più elevate ove previste.

Sono esclusi dalle disposizioni del comma precedente i parenti o alleati del criminale fino al quarto grado compreso.

ARTE. 56. - Sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 5.000 a 200.000 ouguiya, o una sola di queste due pene, chiunque, venendo a conoscenza di un delitto già tentato o consumato, non avrà, mentre era ancora possibile prevenirne o limitarne gli effetti o quando si potesse pensare che i colpevoli o uno di loro commetterebbero nuovi reati che una denuncia potrebbe prevenire, ha immediatamente avvertito le autorità amministrative o giudiziarie.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i genitori o gli alleati, fino al quarto grado compreso, degli autori o complici del delitto o dell'attentato, salvo quanto concerne i delitti commessi sul minore di anni 15.

ARTE. 57. - Fatta salva l'applicazione, se del caso, delle pene più forti previste dal presente codice e dalle leggi speciali, sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 5.000 a 200.000 ouguiya o una di queste due condanne

solo chi, potendo impedire con un'azione immediata e senza rischio per sé o per terzi, sia un atto qualificabile come reato, sia un reato contro l'integrità fisica della persona, si astiene volontariamente dal farlo.

E' punito con le stesse pene chiunque volontariamente si astiene dal portare a persona in pericolo l'assistenza che, senza rischio per lui o per i terzi, potrebbe prestargli sia con azione personale, sia procurando sollievo.

Sarà punito con le stesse pene chi, conoscendo la prova dell'innocenza di persona incarcerata preventivamente o giudicata per delitto o delitto, si astiene volontariamente dal portare immediatamente la testimonianza alle autorità di giustizia o di polizia. Tuttavia, nessuna sentenza sarà inflitta a chi testimonierà tardi, ma spontaneamente.

Sono esclusi dalla disposizione del comma precedente il colpevole del fatto che ha motivato l'accusa, i suoi coautori, i suoi complici ed i parenti o alleati di tali persone fino al quarto grado compreso.

ARTE. 58. - Non vi è reato né reato quando l'imputato era in uno stato di pazzia al momento dell'azione, o quando era costretto da una forza alla quale non poteva resistere.

ARTE. 59.-. Nessun delitto o delitto può essere scusato, né attenuata la pena, salvo nei casi e nelle circostanze in cui la legge dichiara scusabile il fatto, o consenta l'applicazione di una pena meno grave.

ARTE. 60. - Quando l'imputato ha meno di sedici anni, se si decide che ha agito indiscriminatamente, sarà assolto, ma sarà, secondo le circostanze, consegnato ai genitori o affidato a un onorevole cittadino, che accetta volontariamente tale ufficio, di prestare servizio per un numero di anni determinato dal giudizio e che, tuttavia, non può eccedere la maggiore età.

ARTE. 61. - Se si decide che ha agito con discernimento, le pene si pronunciano come segue:

- Se è incorso nella pena di morte o nei lavori forzati a vita, sarà condannato da dieci a venti anni di reclusione.
- Se è incorso nella pena dei lavori forzati o della reclusione, sarà condannato alla reclusione per un tempo pari ad almeno un terzo e al massimo la metà di quello per il quale avrebbe potuto essere condannato alla reclusione, una di queste pene.

In ogni caso, può essergli interdetto la permanenza, con ordinanza o sentenza, per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni.

- Se è incorso nella pena del degrado civico, sarà condannato alla reclusione da uno a cinque anni.

ARTE. ART. reclusione, sarà giudicato dai tribunali correzionali, che rispetteranno gli articoli di cui sopra.

ARTE. 63. - In tutti i casi in cui il minore di sedici anni avrà commesso un solo semplice delitto, il dolore che gli sarà pronunciato non potrà superare la metà di quello a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse avuto diciotto anni.

ARTE. 64. - Le condanne ai lavori forzati a vita e ai lavori forzati per un tempo non saranno pronunciate nei confronti di alcun individuo di età pari o superiore a 60 anni al momento della sentenza; saranno sostituiti da quelli della reclusione.

ARTE. ART. tale reato avrebbe cagionato qualche danno, colpa loro di aver iscritto nel proprio albo il nome, la professione ed il domicilio del colpevole.

ARTE. 66. - Negli altri casi di responsabilità civile che dovessero sorgere in cause penali, correzionali o di polizia, gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali tali cause saranno deferite si atterranno alle disposizioni del codice civile.

LIBRO TRE - Delitti e delitti e loro punizione

TITOLO PRIMO - Delitti e delitti contro la cosa pubblica

CAPITOLO PRIMO - Delitti e delitti contro la sicurezza dello Stato

SEZIONE PRIMA - Reati di tradimento e spionaggio

ARTE. 67. - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi mauritano, qualsiasi soldato o marinaio al servizio della Mauritania che:

1. Porterà armi contro la Mauritania; 2.

Mantenere informazioni presso una potenza straniera al fine di indurla a intraprendere ostilità contro la Mauritania, o fornirle i mezzi per farlo, sia facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio nazionale, sia minando la lealtà degli eserciti via terra, mare o aria, o in altro modo;

3. Consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti, cioè truppe, territori, città, fortezze, opere, poste, magazzini, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea, appartenenti alla Mauritania o adibiti alla sua difesa; 4. Con l'intento di ledere la difesa nazionale, distrugge o danneggia qualsiasi nave, dispositivo di navigazione aerea, materiale, arredamento, costruzione o installazione di qualsiasi genere o che, allo stesso scopo, vi apporti, prima o dopo il loro completamento, scarsa fattura suscettibile di danneggiamento loro o causare un incidente.

ARTE. 68. - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi mauritano, qualsiasi soldato o marinaio al servizio della Mauritania che, in tempo di guerra:

1. Indurrà soldati o marinai a mettersi al servizio di una potenza straniera, faciliterà i loro mezzi per farlo o farà arruolamenti per una potenza in guerra con la Mauritania;

2. Mantenere l'intelligence con una potenza straniera o suoi agenti al fine di favorire le imprese di questo potere contro la Mauritania; 3. Ostruita la circolazione dell'equipaggiamento militare; 4. Ha partecipato consapevolmente a un'impresa per demoralizzare l'esercito o la nazione destinato a ledere la difesa nazionale.

ARTE. 69. - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte ogni mauritano che:

1. Consegnare a una potenza straniera o ai suoi agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, qualsiasi informazione, oggetto, documento o procedimento che debba essere tenuto segreto nell'interesse della difesa nazionale;
2. Ottenere, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di consegnarli a una potenza straniera o ai suoi agenti; 3. Distruggere o far distruggere tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di favorire una potenza straniera.

ARTE. 70. - Sarà colpevole di spionaggio e punito con la morte lo straniero che commette uno degli atti di cui all'articolo 67, 2°, 3°, 4°, all'articolo 68 e all'articolo 69.

L'istigazione a commettere o l'offerta a commettere uno dei reati di cui agli articoli 67, 68 e 69 e in questo articolo sarà punito come il reato stesso.

SEZIONE II -Altri reati contro la difesa nazionale

ARTE. 71. - Sarà punito con il lavoro forzato in perpetuo qualsiasi mauritano o straniero che, con l'intenzione di consegnarli a una potenza straniera, raccolga informazioni, oggetti, documenti o processi il cui incontro e sfruttamento possono nuocere alla difesa nazionale.

ARTE. 72. - Sarà punito con il lavoro forzato nel tempo da dieci a venti anni qualsiasi tutore, qualsiasi depositario per funzione o qualità di informazioni, oggetti, documenti o procedimenti che debbano essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza possa portare a la scoperta di un segreto di difesa nazionale che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, lo avrà:

1. Distrutto, rimosso, autorizzato a essere distrutto o rimosso, riprodotto o consentito a essere riprodotto; 2. Portati o fatti conoscere a una persona non qualificata o al pubblico.

La pena è quella della reclusione se il tutore o il depositario ha agito per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme.

ARTE. 73. - Sarà punito con i lavori forzati nel tempo da cinque a dieci anni qualsiasi mauritano o straniero diverso da quelli di cui all'articolo precedente che, senza intenzione di tradimento o spionaggio:

1. garantirà, essendo privi di qualità, il possesso di informazioni, oggetti, documenti o procedimenti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto della Difesa nazionale; 2. Distruggere, rimuovere, consentire la distruzione o la rimozione, riprodurre o consentire la riproduzione di tali informazioni, oggetti, documenti o processi; 3. Divulgare o far divulgare a qualsiasi persona non qualificata o al pubblico tali informazioni, oggetti, documenti o processi, o estendere la divulgazione degli stessi.

ARTE. 74. - Sarà punito con il lavoro forzato nel tempo da dieci a vent'anni qualsiasi mauritano o straniero che, senza previa autorizzazione dell'autorità competente, consegnerà o comunicherà a persona che agisce per conto di una potenza o di una società straniera un'invenzione di interesse per la difesa nazionale, o informazioni, studi o processi di fabbricazione relativi a tale invenzione o ad un'applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale.

ARTE. 75. - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualsiasi mauritano o straniero che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, abbia portato a conoscenza di persona non qualificata o del pubblico militare informazioni non rese pubbliche dall'autorità competente e la cui divulgazione può chiaramente nuocere alla difesa nazionale.

ARTE. 76. - Sarà punito con i lavori forzati nel tempo da dieci a vent'anni ogni mauritano o straniero che:

1. Entrerà sotto mentite spoglie o sotto falso nome, nascondendo la sua qualità o la sua nazionalità, in una fortezza, un'opera, una posta o un arsenale, nelle opere, accampamenti, bivacchi o accampamenti di un esercito, in una nave da guerra o mercantile utilizzato per la difesa nazionale, in un dispositivo militare di navigazione aerea o in un veicolo militare armato, in uno stabilimento militare o marittimo di qualsiasi tipo, o in uno stabilimento o cantiere relativo alla difesa nazionale;
2. Anche senza travestirsi, o senza nascondere il suo nome, la sua posizione o la sua nazionalità, avrà organizzato in modo occulto qualsiasi mezzo di corrispondenza o di trasmissione a distanza che possa arrecare danno alla difesa nazionale;
3. sorvolerà il territorio mauritano con un aereo straniero senza essere autorizzato da una convenzione diplomatica o da un'autorizzazione dell'autorità mauritana; 4. In una zona di interdizione fissata dall'autorità militare o marittima, eseguirà, senza l'autorizzazione di questa, disegni, fotografie, rilievi o operazioni fotografiche all'interno o intorno ai luoghi, alle opere, alle stazioni e agli stabilimenti militari e marittimi rilevanti per difesa nazionale;
5. starà, a dispetto di un divieto emanato con decreto, entro un determinato raggio medio intorno a opere fortificate o stabilimenti militari o marittimi; 6. Comunicare a persona non qualificata o rendere pubbliche informazioni relative sia ai provvedimenti adottati per scoprire e arrestare gli autori e complici dei delitti o delitti previsti dagli articoli 1 e 2 del presente capo, sia lo stato di avanzamento del procedimento e la indagine, o nel procedimento dinanzi ai giudici di merito.

Tuttavia, in tempo di pace, gli autori dei reati previsti dai precedenti commi 3, 4 e 6 sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 30.000 a 700.000 ouguiya.

ARTE. 77. - E' punito con i lavori forzati da dieci a venti anni chiunque:

1. con atti ostili non approvati dal governo ha esposto la Mauritania a una dichiarazione di guerra; 2. Avrà, con atti non approvati dal governo, esposto i mauritani a subire rappresaglie;
3. Mantenere l'intelligence con agenti di una potenza straniera che potrebbero nuocere alla situazione militare o diplomatica della Mauritania o ai suoi interessi economici essenziali.

ARTE. 78. - Sarà punito con i lavori forzati in tempo da dieci a vent'anni chiunque, in tempo di guerra:

1. Impegnarsi, senza l'autorizzazione del governo, in corrispondenza o rapporti con sudditi o agenti di una potenza ostile;
2. Direttamente o tramite atti intermediari di commercio con i sudditi o agenti di una potenza nemica, a dispetto dei divieti emanati.

ARTE. 79. - Sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 30.000 a 300.000 ouguiya chiunque, in tempo di guerra, compia consapevolmente un atto idoneo a ledere la difesa nazionale non previsto e represso da altro testo.

ARTE. 80. - È punito con la reclusione chiunque, in tempo di pace, al fine di recare danno alla difesa nazionale, abbia ostacolato con qualsiasi mezzo la circolazione di materiale militare o di altro genere, abbia provocato, agevolato od organizzato un'azione violenta o concertata avente tali ostacoli come obiettivo o risultato.

ARTE. 81. - E' punito con la reclusione chiunque, in tempo di pace, abbia consapevolmente partecipato ad un'impresa di demoralizzazione dell'esercito con lo scopo di nuocere alla difesa nazionale.

ARTE. 82. - Sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 30.000 a 300.000 ouguiya chiunque, in tempo di pace, arruola soldati per conto di una potenza straniera, in territorio mauritano.

SEZIONE III- Attacchi, complotti e altri delitti contro l'autorità dello Stato e l'integrità del territorio nazionale

ARTE. 83. - L'attacco il cui scopo sarà stato o distruggere o modificare il regime costituzionale, o incitare i cittadini ad armarsi contro l'autorità dello Stato, o ad armarsi gli uni contro gli altri, o minare l'integrità della territorio nazionale, sarà punito con il lavoro forzato in perpetuo.
L'esecuzione o il solo tentativo costituiranno l'attacco.

ARTE. 84. - La congiura avente ad oggetto i delitti di cui all'articolo precedente, se è stata seguita da un atto commesso o iniziato a preparare l'esecuzione, è punita con i lavori forzati nel tempo da dieci a venti anni. Se la congiura non è stata seguita da un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è della reclusione.

C'è una cospirazione non appena la risoluzione di agire viene concordata e arrestata tra due o più persone.

Se vi è stata proposta e non approvata di associazione a delinquere per realizzare i delitti di cui all'articolo 83, chi ha avanzato tale proposta è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 30.000 a 600.000 ouguiya. All'autore del reato possono essere altresì esclusi, in tutto o in parte, i diritti di cui all'articolo 36.

ARTE. 85. - Chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 83 e 84, si sia impegnato, con qualsiasi mezzo, a ledere l'integrità del territorio nazionale o a sottrarre all'autorità della Mauritania parte dei territori sui quali questo l'autorità è esercitata, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 30.000 a 600.000 ouguiya.

ARTE. 86. - Coloro che hanno arruolato e reclutato truppe armate o arruolato, arruolato o arruolato soldati o fornito loro armi o munizioni, senza un ordine o autorizzazione del potere legittimo, sono puniti con il lavoro forzato in perpetuo.

ARTE. 87. - Coloro che, senza giusta o legittima ragione, hanno assunto a. qualsiasi comando militare, coloro che, contro il parere del governo, hanno mantenuto tale comando, il

i comandanti che avranno tenuto radunato il loro esercito o truppa dopo che sarà stato ordinato il licenziamento o la separazione saranno puniti con i lavori forzati in perpetuo.

ARTE. 88. - Quando uno dei delitti previsti dagli articoli 83, 85, 86 e 87 è stato eseguito o semplicemente tentato con l'uso delle armi, la pena è la morte.

ARTE. 89. - E' punito chiunque, potendo disporre della forza pubblica, ne avrà richiesto o ordinato, fa chiedere o ordinare l'atto o l'impiego per impedire l'esecuzione delle leggi sul reclutamento militare o sulla mobilitazione con lavori forzati nel tempo da dieci a vent'anni.

Se a questa requisizione o a questa ordinanza sono seguiti i loro effetti, il colpevole sarà punito con i lavori forzati in perpetuo.

SEZIONE IV: Crimini che tendono a turbare lo Stato con massacri o devastazioni

ARTE. 90. - Coloro che hanno commesso un attentato il cui scopo è stato quello di portare la strage o la devastazione in uno o più agglomerati saranno puniti con la morte. L'esecuzione o il solo tentativo costituiranno l'attacco.

ARTE. 91. - La congiura avente ad oggetto il delitto previsto dall'articolo precedente, se è stata seguita da un atto commesso o iniziato a preparare l'esecuzione, è punita con i lavori forzati a vita.

Se la congiura non è stata seguita da un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è quella del lavoro forzato da dieci a venti anni.

C'è una cospirazione non appena la risoluzione di agire viene concordata e arrestata tra due o più persone.

Se vi è stata proposta e non approvata di associazione a delinquere per realizzare i delitti di cui all'articolo precedente, chi ha fatto tale proposta è punito con la reclusione.

ARTE. 92. - E' punito con la morte chiunque, al fine di turbare lo Stato, con uno dei delitti previsti dagli articoli 88 e 90 o con l'invasione, il saccheggio o la condivisione di beni pubblici o privati ovvero con l'attacco o la resistenza al pubblico la forza che agisce contro gli autori di tale reato, si sarà messo a capo di bande armate o vi avrà esercitato qualsiasi funzione o comando.

La stessa pena sarà applicata a coloro che avranno diretto l'associazione, sollevato o fatto sollevare, organizzato o fatto formare bande musicali o avrà, consapevolmente e volontariamente, fornito o procurato sovvenzioni, eserciti, munizioni e strumenti di reato, o inviato di sussistenza o che in altro modo hanno esercitato l'intelligence presso i direttori o comandanti delle bande.

ARTE. 93. - Gli individui che fanno parte di bande, senza esercitare alcun comando o impiego, saranno puniti con il lavoro coatto nel tempo da dieci a venti anni.

SEZIONE V: Crimini commessi dalla partecipazione a un movimento insurrezionale

ARTE. 94. - Saranno puniti con i lavori forzati nel tempo da dieci a vent'anni gli individui che, in movimento insurrezionale:

1. avrà realizzato o contribuito a realizzare barricate, trincee, o qualsiasi altra opera destinata ad ostacolare o impedire l'esercizio della pubblica funzione;
2. Avrà impedito, con violenze o minacce, la convocazione o l'adunamento della forza pubblica, o avrà provocato o facilitato l'assemblea degli insorti, sia con la distribuzione di ordini o proclami, sia con l'aiuto di bandiere o altri segnali di ripresa, o con qualsiasi altro mezzo di chiamata; 3. Dovrà, per compiere attacco o resistenza nei confronti della forza pubblica, invaso o occupato edifici, poste ed altri esercizi pubblici, abitazioni abitate o disabitate. La pena sarà la stessa nei confronti del proprietario o dell'affittuario che, conoscendo lo scopo degli insorti, avrà ottenuto per loro senza vincolo l'ingresso delle dette case.

ARTE. 95. - Saranno puniti con i lavori forzati nel tempo da dieci a vent'anni gli individui che, in movimento insurrezionale:

1. avrà sequestrato armi, munizioni o materiali di qualsiasi genere, sia con violenza o minacce, sia con il saccheggio di negozi o poste, magazzini, arsenali o altri esercizi pubblici, o con il disarmo di forze dell'ordine; 2. Avrà portato armi visibili o nascoste, o munizioni, o un'uniforme o costume o altre insegne civili o militari.

Se le persone munite di armi, visibili o nascoste, o di munizioni, fossero vestite con un'uniforme, un costume o altre insegne civili o militari, saranno punite con i lavori forzati in perpetuo.

Gli individui che hanno usato le loro armi saranno puniti con la morte.

ARTE. 96. - Saranno puniti con la morte coloro che avranno guidato o organizzato un movimento insurrezionale o che avranno consapevolmente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni e strumenti del crimine, o inviato sostanze o che avranno, in qualsiasi modo, esercitato intelligenza con direttori o comandanti di movimento.

SEZIONE VI: Disposizioni varie

ARTE. 97. - È punito in tempo di guerra con i lavori forzati da un minimo di dieci anni ad un massimo di vent'anni, ed in tempo di pace con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 30.000 a 300.000 UM, chiunque, avendo conoscenza di progetti o atti di tradimento, spionaggio, altre attività idonee a ledere la difesa nazionale, non renderà la denuncia alle autorità militari, amministrative o giudiziarie non appena ne avrà avuto conoscenza.

Oltre alle persone designate nell'articolo 54, è punito come complice chiunque, diverso dall'autore o dal complice:

1. Fornirà, senza vincolo e con cognizione di causa, sovvenzioni, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di pensionamento o incontro agli autori di reati e reati contro la sicurezza dello Stato.
2. Trasporterà consapevolmente la corrispondenza degli autori di tali reati o di tali delitti, o faciliterà loro consapevolmente, in qualsiasi modo, la ricerca, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione dell'oggetto del reato o delitto.

Oltre alle persone designate nell'articolo 435, chiunque, diverso dall'autore o dal complice, sarà punito come occultatore:

1. Occulcherà consapevolmente gli oggetti o gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nella commissione del reato o delitto o gli oggetti, i materiali o i documenti ottenuti dal reato o dal reato.
2. Distruggerà, rimuoverà, occuperà, occuperà o altererà consapevolmente un documento pubblico o privato idoneo a facilitare l'indagine del reato o del reato, la scoperta di prove o la punizione di tali autori.

Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice può esentare dalla pena inflitta i genitori o gli alleati del reo, fino al quarto grado compreso.

ARTE. 98. - E' esonerato dalla pena in cui incorre chi, prima di qualsiasi esecuzione o tentativo di un reato o di un delitto contro la sicurezza dello Stato, ne darà la prima conoscenza alle autorità amministrative o giudiziarie.

La pena è ridotta di un solo grado se la denuncia avviene dopo la consumazione o il tentativo del reato o delitto, ma prima dell'apertura del procedimento.

La pena sarà anche ridotta di grado nei confronti del colpevole che, dopo l'apertura del procedimento, procurerà l'arresto degli autori o complici del medesimo reato o di altri delitti della stessa natura di pari gravità.

Fatti salvi i delitti particolari che avrebbero commesso personalmente, non si pronunzi alcun dispiacere contro coloro i quali, avendo fatto parte di una banda armata senza esercitarvi alcun comando e senza ivi svolgere alcun impiego o funzione, saranno ritirati con il primo avvertimento civile o militare o si è arreso a tali autorità.

ARTE. 99. - Coloro che saranno esentati dalla sanzione per applicazione dell'articolo precedente possono tuttavia essere interdetti dal soggiorno come in materia correzionale e privati dei diritti enumerati nell'articolo 36.

ARTE. 100. - Il risarcimento ricevuto dal colpevole, ovvero l'importo del suo valore quando il risarcimento non poteva essere pignorato, sarà dichiarato acquisito all'erario con sentenza.

Si procederà alla confisca dell'oggetto del delitto o delitto e degli oggetti e degli strumenti utilizzati per commetterlo.

Nella parola armi sono incluse tutte le macchine, gli strumenti o gli utensili affilati, penetranti o contundenti. Coltelli tascabili e forbici, semplici bastoni e tutti gli altri oggetti non specificati saranno considerati armi solo nella misura in cui siano stati utilizzati per uccidere, ferire o colpire.

CAPITOLO II - Incontri

ARTE. 101. - Sono vietati sulla strada pubblica o in un luogo pubblico:

1. Qualsiasi folla armata; 2.

Qualsiasi folla disarmata che possa turbare la quiete pubblica.

La folla è armata se uno degli individui che la compongono sta portando un'arma apparente e se più di loro stanno portando armi nascoste o qualsiasi oggetto, visibile o nascosto, che è servito da arma o introdotto per essere usato come arma.

I rappresentanti della forza pubblica per disperdere la folla o per assicurare l'esecuzione di una legge, di una sentenza o di un mandato giudiziario possono usare la forza se contro di loro viene esercitata violenza o aggressione, o se non possono altrimenti difendere il terreno che occupano o i posti la cui guardia è loro affidata.

Negli altri casi, la folla viene allontanata con la forza dopo che il prefetto, o un questore o qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria che indossa le insegne del suo ufficio:

1. Avrà annunciato la propria presenza con un segnale acustico o luminoso idoneo ad avvertire efficacemente i soggetti costituenti l'avviso 2. Avrà convocato le persone partecipanti al raduno, nella lingua della maggioranza di loro, a disperdere l'ausilio di un altoparlante ovvero mediante un segnale acustico o luminoso tale da avvertire anche efficacemente i singoli che costituiscono la folla; 3. Avrà proceduto allo stesso modo a una seconda citazione se la prima è rimasta senza risultati.

La natura dei segnali da utilizzare sarà determinata con decreto.

ARTE. 102. - E' punito con la reclusione da due mesi ad un anno chiunque sia inerme che, facendo parte di una folla armata o disarmata, non l'abbia abbandonata dopo la prima citazione.

La reclusione va da sei mesi a tre anni se la persona disarmata ha continuato a far parte volontariamente di una folla armata che è stata dissipata solo con l'uso della forza.

Le persone condannate ai sensi del presente articolo possono essere private, per un periodo minimo di un anno e massimo cinque anni, di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 36 del codice penale.

ARTE. 103. - Fatte salve, se del caso, pene più severe, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mezzo alla folla durante una manifestazione o in occasione di un'assemblea, sia stato trovato con in mano un'arma visibile o nascosta o qualsiasi oggetto visibile o nascosto che sia servito come arma o portato con l'obiettivo di servire come arma.

La reclusione sarà da uno a cinque anni in caso di folla dissipata con la forza.

Le persone condannate ai sensi del presente articolo possono essere bandite dal soggiorno e private per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dei diritti di cui all'articolo 36 del codice penale.

Il divieto del territorio nazionale può essere pronunciato nei confronti dello straniero che si rende colpevole di uno dei reati previsti dal presente articolo.

ARTE. 104. - Ogni provocazione diretta ad una folla disarmata, sia con parole pronunciate pubblicamente, sia per iscritto o stampata, esposta o distribuita, è punita con la reclusione da un mese ad un anno, se è stata seguita da effetti, e, altrimenti, con la reclusione da un mese ad un anno. reclusione da due a sei mesi e una multa da 20.000 a 100.000 UM o solo una di queste due pene.

Ogni provocazione diretta con lo stesso mezzo a una folla armata è punita con la reclusione da uno a cinque anni, se seguita dall'effetto, e, in caso contrario, con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da tre mesi a un anno. Da 20.000 a 100.000 UM o solo una di queste due penalità.

ARTE. 105. - Il perseguimento dei reati di affollamento non preclude il perseguimento di determinati reati o delitti eventualmente commessi in mezzo all'affollamento.

Ai reati previsti e puniti dal presente capo e commessi nei locali stessi della folla si applicano le disposizioni degli articoli 46 e seguenti del codice di procedura penale.

Chiunque continui a far parte di un raduno dopo la seconda citazione emessa da un rappresentante della pubblica autorità può essere condannato al risarcimento pecuniario del danno causato da tale raduno.

CAPO III - Delitti e delitti contro la Costituzione

SEZIONE PRIMA - Reati e delitti relativi all'esercizio dei diritti civili

ARTE. 106. - Quando, per assembramenti, assalti o minacce, uno o più cittadini sono impediti dall'esercizio dei diritti civili, ciascuno dei colpevoli è punito con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni, e il divieto di diritto di voto e di eleggibilità per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

ARTE. 107. - Se tali fatti sono stati commessi a seguito di un progetto concertato da eseguirsi o nel territorio di tutta la Repubblica, o in uno o più dipartimenti, o in uno o più distretti, la pena sarà dei lavori forzati in tempo utile . .

ARTE. 108. - Il cittadino che, incaricato, in una votazione, del conteggio delle schede contenenti i voti dei cittadini, sarà sorpreso a falsificare tali schede, o sottraendo dalla massa, o aggiungendovi, o registrando sulle schede elettorali gli elettori non alfabetizzati nominativi diversi da quelli che gli sarebbero stati dichiarati saranno puniti con la pena di degrado civico.

ARTE. 109. - Tutti gli altri colpevoli dei fatti di cui all'articolo precedente sono puniti con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo a due anni, e con il divieto del diritto di voto e di eleggibilità per almeno cinque anni. e dieci anni al massimo.

ARTE. 110. - Il cittadino che, nelle elezioni, abbia acquistato o venduto un voto a qualunque prezzo, è punito con il divieto dei diritti di cittadinanza e di ogni funzione o impiego per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo.

Inoltre, il venditore e l'acquirente del voto saranno condannati ciascuno ad una multa doppia del valore delle cose ricevute o promesse.

SEZIONE II - Attacchi alla libertà

ARTE. 111. - Quando un pubblico funzionario, un agente o un funzionario del governo ha ordinato o compiuto un atto arbitrario o lesivo della libertà individuale, o dei diritti civili di uno o più cittadini, o della costituzione, è condannato .a rischio di degrado civico.

Se, invece, dimostri di aver agito per ordine dei suoi superiori per questioni di competenza di questi ultimi e sulle quali era loro dovuta obbedienza gerarchica, sarà esonerato dalla pena, che in tal caso sarà applicata solo ai superiori che hanno dato l'ordine.

ARTE. 112. - Se è un ministro che ha ordinato o compie gli atti o uno degli atti di cui all'articolo precedente, sarà punito puntualmente con i lavori forzati.

ARTE. 113. - Se i ministri accusati di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alla costituzione affermano che la firma loro imputata è stata sorpresa, saranno vincolati, facendo cessare l'atto,

denunciare la persona che dichiareranno autrice della sorpresa; in caso contrario, saranno perseguiti personalmente

ARTE. 114. - I danni che potrebbero essere pronunciati a causa degli attentati espressi nell'articolo 111 saranno richiesti, sia in sede penale, sia in via civile, e saranno regolati tenendo conto delle persone, delle circostanze e del pregiudizio. subito, senza in ogni caso e chiunque sia il danneggiato, i predetti danni possono essere inferiori a 20 UM per ogni giorno di detenzione illegale e arbitraria e per ciascun individuo.

ARTE. 115. - Se l'atto contrario alla costituzione è stato compiuto con la firma falsa del nome di un ministro o di un pubblico ufficiale, gli autori della falsificazione e coloro che se ne saranno serviti consapevolmente saranno puniti con i lavori forzati .da dieci a venti anni, il massimo dei quali si applicherà sempre in questo caso.

ARTE. 116. - Pubblici funzionari incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria che abbiano rifiutato o omesso di ottemperare ad una pretesa giudiziaria volta ad accertare detenzioni illegali e arbitrarie, sia in case destinate alla custodia dei detenuti, sia altrove, e che non lo faranno giustificano di averli denunciati all'autorità superiore, sarà punito con degrado civico e responsabile del danno, che sarà risarcito ai sensi dell'articolo 114.

ARTE. 117. - Funzionari e agenti incaricati di istituti penitenziari, che hanno accolto un detenuto senza mandato o sentenza, o quando si tratta di espulsione o di estradizione senza provvedimento provvisorio del governo, coloro che hanno trattenuto o avranno rifiutato di presentandolo all'ufficiale di polizia o al portatore dei suoi ordini, senza giustificare la difesa del pubblico ministero del giudice, coloro che si saranno rifiutati di mostrare i propri registri all'ufficiale di polizia saranno, in quanto colpevole di detenzione arbitraria, punibile con sei da mesi a due anni di reclusione e una multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. Art. tendente al perseguimento o all'accusa personale di un ministro o di un membro dell'Assemblea nazionale, senza le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato, o che, in caso di flagranza di reato o di pubblica protesta, avranno, senza le medesime autorizzazioni, rilasciato o firmato l'ordine o il mandato di sequestrare o arrestare uno o più ministri o membri dell'Assemblea nazionale.

ARTE. 119. - Saranno puniti con degrado civico anche i procuratori generali o della Repubblica, i supplenti, i giudici o i pubblici ufficiali che abbiano trattenuto o fatto trattenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal governo o dall'amministrazione, ovvero che avrà portato un cittadino davanti a un tribunale penale senza essere stato precedentemente incriminato legalmente.

SEZIONE III - Coalizione dei dipendenti pubblici

ARTE. 120. - Ogni concerto di atti contrari alle leggi, praticato sia dall'assemblea di persone o enti depositari di una parte della pubblica autorità, sia per delega o corrispondenza tra loro, è punito con la reclusione per due mesi al minore e sei mesi al massimo contro

ogni colpevole, che può essere condannato anche al divieto dei diritti civili e di ogni pubblico impiego per un massimo di dieci anni.

ARTE. 121. - Se, con uno dei mezzi sopra espressi, sono stati concordati provvedimenti contrari all'esecuzione delle leggi o agli ordini del governo, la pena è il lavoro forzato a vita.

Se questo concerto ha avuto luogo tra le autorità civili e gli organismi militari o i loro dirigenti, coloro che ne saranno gli autori o i provocatori saranno puniti con i lavori forzati a tempo indeterminato.

ARTE. 122. - Nel caso in cui tale concerto avesse per oggetto o risultasse una congiura lesiva della sicurezza dello Stato, i colpevoli saranno puniti con la morte.

ARTE. 123. - Saranno colpevoli di decadenza e puniti con degrado civico i pubblici ufficiali che, con deliberazione, abbiano cessato di dare dimissioni aventi per oggetto o per effetto di impedire o sospendere sia l'amministrazione della giustizia, sia l'esercizio di qualsiasi servizio.

SEZIONE IV - Intrusione da parte delle autorità amministrative e giudiziarie

ARTE. 124. - Saranno colpevoli di decadenza e puniti con degrado civico:

1. I giudici, i pubblici ministeri o pubblici ministeri o loro sostituti, gli ufficiali di polizia giudiziaria che siano intervenuti nell'esercizio del potere legislativo, sia con regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia arrestando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando se le leggi saranno pubblicate o eseguite; 2. I giudici, i pubblici ministeri o pubblici ministeri o loro supplenti, gli agenti di polizia giudiziaria che siano usciti dai propri poteri interferendo nelle cose affidate all'autorità amministrativa, sia emanando regolamenti in materia, sia difendendo per eseguire gli ordini emanati dall'amministrazione, o che, avendo autorizzato o ordinato di citare gli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni, avrebbero persistito nell'esecuzione del loro giudizio o ordine, nonostante l'annullamento che si sarebbe pronunciato o il contrasto loro notificato.

ARTE. 125. - I giudici che, sull'istanza formalmente avanzata dall'autorità amministrativa di una causa ad essa sottoposta, avranno comunque proceduto al giudizio prima della decisione dell'autorità superiore, saranno puniti ciascuno con la sanzione pecuniaria di 5.000 UM al tasso da meno a 20.000 UM al massimo.

Con la stessa pena saranno puniti gli ufficiali del pubblico ministero che abbiano fatto requisizioni o condizionato il detto giudizio.

ARTE. 126. - La sanzione sarà della sanzione pecuniaria di almeno 5.000 UM e di massimo 40.000 UM nei confronti di ciascuno dei giudici che, a seguito di querela degli interessati o dell'autorità amministrativa, avrà, senza l'autorizzazione del governo, emesso ordini o mandati emessi nei confronti di propri agenti o dipendenti, accusati di reati o illeciti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La stessa sanzione sarà applicata agli agenti della Procura della Repubblica o della Polizia che abbiano richiesto detti ordini o mandati.

ARTE. 127. - I governi, i prefetti e gli altri amministratori che avranno interferito nell'esercizio del potere legislativo, o che avranno interferito per emanare decreti tendenti a ordini intimi o difese di sorta a corti o tribunali, saranno puniti con il degrado civico.

ARTE. 128. - Quando questi amministratori si impegnano nelle funzioni giudiziarie interferendo a conoscere diritti e interessi privati nella giurisdizione dei tribunali, e che dopo il reclamo delle parti o di una di esse avranno comunque deciso prima che l'autorità superiore abbia pronunciati, saranno puniti con una multa di almeno 5.000 UM e massimo di 20.000 UM.

CAPO IV - Delitti e delitti contro la quiete pubblica

SEZIONE I - Falsi e contraffazioni

§1 Denaro falso.

ARTE. 129. - Chiunque abbia falsificato o alterato monete d'oro o d'argento aventi corso legale in Mauritania o abbia partecipato all'emissione o all'esibizione di dette monete falsificate o alterate o alla loro introduzione nel territorio, è punito con il lavoro forzato in perpetuo.

Chiunque abbia contraffatto o alterato monete d'oro o di rame aventi corso legale in Mauritania, o abbia partecipato all'emissione o all'esposizione di dette monete contraffatte o alterate o alla loro introduzione nel territorio, sarà punito con il lavoro coatto in tempo utile.

ARTE. 130. - Chiunque abbia, in Mauritania, contraffatto o alterato valute estere, o abbia partecipato all'emissione, esposizione o introduzione in Mauritania di valute estere contraffatte o alterate, sarà punito puntualmente con il lavoro forzato.

ARTE. 131. - E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque abbia colorato le monete aventi corso legale in Mauritania o valute estere per ingannare sulla natura del metallo, o le abbia emesse o introdotte in territorio mauritano.

Saranno puniti con la stessa pena coloro che hanno partecipato all'emissione o all'introduzione di monete così colorate.

ARTE. 132. - La partecipazione di cui agli articoli precedenti non si applica a coloro che, avendo ricevuto per buono monete contraffatte, alterate o colorate, le hanno rimesse in circolazione.

Tuttavia, chiunque abbia utilizzato le dette monete dopo averle controllate o fatte controllare i vizi, sarà punito con la multa tre volte almeno e sei volte al massimo della somma rappresentata dalle monete che ha rimesso in circolazione, senza tale sanzione non potrà in nessun caso essere inferiore a 5.000 UM.

ARTE. 133. - La sottoscrizione, emissione o circolazione di mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire segni monetari aventi corso legale è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 UM a 2.000.000 UM o una sola di queste due pene.

I mezzi di pagamento sottoscritti, emessi o messi in circolazione contrariamente ai divieti di cui al presente articolo saranno sequestrati dagli agenti autorizzati a rilevare le violazioni. La loro confisca deve essere pronunciata dal tribunale.

ARTE. 134. - Sono esentati dalla punizione i colpevoli dei delitti di cui all'articolo 129 se, prima della commissione di detti delitti e prima di ogni procedimento penale, ne abbiano dato conoscenza e rivelato gli autori all'autorità costituita ovvero se, anche dopo la avviata l'accusa, procurarono l'arresto degli altri colpevoli. Tuttavia, potrebbe essere loro vietato l'ingresso.

§2. Contraffazione di sigilli di Stato, banconote, effetti pubblici e punzoni, francobolli e marchi.

ARTE. 135. - Coloro che hanno contraffatto il sigillo dello Stato o si sono avvalsi del sigillo contraffatto, coloro che hanno contraffatto o falsificato gli effetti emessi dalla pubblica amministrazione con il suo timbro o contrassegno, ovvero le banconote autorizzate per legge o le banconote della stessa natura emessi dal Tesoro, o che si siano avvalsi di tali effetti e banconote contraffatte o falsificate o che li abbiano introdotti in territorio mauritano, saranno puniti con il lavoro forzato a vita.

Sigilli contraffatti, effetti e biglietti contraffatti o falsificati saranno confiscati e distrutti.

Ai reati di cui sopra si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

ARTE. 136. - Saranno puniti coloro che hanno contraffatto o falsificato uno o più francobolli nazionali, o martelli dello Stato utilizzati per marcare materiali d'oro o d'argento, o che si siano avvalsi di carte, effetti, bolli, martelli o valori di bollo falsificati o contraffatti con il duro lavoro in tempo.

ARTE. 137. - E' punito con la reclusione chiunque, avendo indebitamente ottenuto i veri francobolli, martelli o punzoni aventi una delle destinazioni indicate nell'articolo 136, ne abbia fatto applicazione o uso lesivo dei diritti o degli interessi dello Stato.

ARTE. 138. - Saranno puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 UM a 600.000 UM:

1. Coloro che avranno contraffatto i contrassegni destinati ad essere apposti in nome del governo sulle varie specie di derrate o merci, o che si siano avvalsi di tali contrassegni;
2. Coloro che hanno contraffatto il sigillo, il timbro o il marchio di qualsiasi autorità, o chi avrà utilizzato sigilli, timbri o marchi contraffatti;
3. Coloro che hanno contraffatto la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso nelle Assemblee istituite dalla costituzione, le pubbliche amministrazioni o le diverse giurisdizioni, che le avranno vendute, spacciate o distribuite, o che si siano avvalse delle carte o stampati così contraffatti;
4. Coloro che hanno falsificato o falsificato francobolli, impronte di affrancatura o buoni di risposta emessi dalle Poste mauritane e francobolli mobili, che avranno venduto, spacciato, distribuito o utilizzato consapevolmente detti francobolli, impronte o tagliandi - risposta contraffatta o falsificata.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avranno subito la pena. Possono anche essere banditi dalla residenza per lo stesso numero di anni.

In ogni caso il corpus delicti sarà sequestrato e distrutto. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno ai tentativi di questi stessi reati.

ARTE. 139. - Chiunque abbia indebitamente ottenuto i sigilli, i marchi, i timbri o gli stampati reali previsti nell'articolo precedente, ne abbia fatto o tentato di farne applicazione o utilizzazione fraudolenta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre mesi anni e una multa da 5.000 a 300.000 UM.

I colpevoli possono inoltre essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena. Possono anche essere banditi dalla residenza per lo stesso numero di anni.

ARTE. 140. - Sarà punito con la reclusione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da 5.000 UM a 40.000 UM:

1. Coloro che hanno fabbricato, venduto, spacciato o distribuito oggetti, stampati o formule, ottenuti con qualsiasi procedimento e che, per la loro forma esteriore, si presenterebbero con monete o banconote aventi corso legale in Mauritania o all'estero, con titoli di rendita, valori di bollo e francobolli delle Poste e Telecomunicazioni o degli enti statali, azioni, obbligazioni, azioni di interesse, cedole o interessi ad essi relativi ed in genere con i titoli fiduciari emessi dallo Stato, dagli enti pubblici nonché dalle società, società o società private, somiglianza tale da facilitare l'accettazione dei suddetti oggetti, stampati o formule, invece e luogo dei valori imitati;
2. Coloro che hanno fabbricato, venduto, spacciato o utilizzato stampati che, per formato, colore, testo, disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere presenterebbero, con le carte intestate o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla costituzione, dalla pubblica amministrazione e dalle varie giurisdizioni, una somiglianza tale da suscitare malintesi nell'opinione pubblica;
3. Coloro che hanno utilizzato francobolli o francobolli mobili già utilizzati, nonché coloro che hanno alterato in ogni modo i francobolli per salvarli dall'annullamento e consentirne così il successivo riutilizzo;
4. Coloro che hanno sovrastampato, perforato o con qualsiasi altro mezzo, francobolli o altri valori postali fiduciari, scaduti o meno, ad eccezione delle operazioni prescritte dall'Ufficio delle poste e telecomunicazioni, per loro conto, nonché coloro che avrà venduto, venduto, offerto, distribuito, esportato francobolli così sovrastampati;
5. Coloro che hanno contraffatto, imitato o alterato adesivi, francobolli, francobolli o tagliandi di risposta emessi dalle poste di un Paese estero, che hanno venduto, spacciato o distribuito detti adesivi, francobolli, affrancatura o tagliandi o che li hanno utilizzati;
6. Coloro che avranno falsificato, imitato o alterato carte d'identità postali mauritane o straniere, le restanti carte di abbonamento postale, che avranno venduto, spacciato o distribuito le dette carte o ne avranno fatto uso.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il corpo del reato sarà sequestrato e distrutto.

§3. Falsità in pubblico o in scrittura autentica.

ARTE. 141. - Ogni funzionario o pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso un falso sia con firme false, sia per alterazione di atti, scritti o firme, sia per assunzione di persone, sia per scritti fatti o intercalati su registri o altri atti pubblici, fin dalla loro confisca o chiusura, sono puniti con il lavoro forzato a vita.

ARTE. 142. - E' altresì punito con il lavoro forzato in perpetuo qualsiasi funzionario o pubblico ufficiale che, con atti del suo ministero, abbia fraudolentemente alterato la sostanza o le circostanze sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state tratte o dettato dalle parti, sia notando fatti falsi come veri, sia come fatti ammessi che non lo erano.

ARTE. 143. - Saranno puniti con i lavori forzati nel tempo tutte le altre persone che abbiano commesso un falso in scrittura autentica e pubblica:

- sia per falsificazione o alterazione di scritti o firme; - sia mediante accordi, disposizioni, obblighi o scarichi, sia mediante i loro inserimento a posteriori in questi atti;
- sia aggiungendo o alterando clausole, dichiarazioni o fatti che tali atti avrebbero dovuto ricevere e registrare.

Saranno puniti con la stessa pena tutti gli amministratori o ragionieri militari che consapevolmente si riferiscono agli albi, allo stato o alla revisione, a un numero di uomini, veicoli o giorni di presenza oltre l'effettivo, che esagerano consumi o commettono qualsiasi altra falsificazione nei loro conti.

ARTE. 144. - In tutti i casi espressi in questo comma, chi ha fatto uso di atti falsi è punito con il lavoro forzato puntualmente.

ARTE. 145. - Sono escluse dalle disposizioni precedenti le contraffazioni previste dagli articoli da 149 a 152, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148.

§4. Falsificazione in scrittura privata, commerciale o bancaria.

ARTE. 146. - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 600.000 chiunque, in uno dei modi espressi dall'articolo 143, abbia commesso o tentato di commettere un falso in atti privati, commerciali o bancari. UM.

Il colpevole può essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni; può anche essere condannato al divieto di soggiorno da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni.

ARTE. 147. - Sarà punito con le stesse pene chiunque abbia usato o tentato di usare la parte contraffatta.

ARTE. 148. - Sono esclusi dalle disposizioni sopra i certificati falsi delle specie di cui si parlerà di seguito.

§5. Falsità commesse in alcuni documenti amministrativi, lettere di vettura e certificati

ARTE. 149.- Chiunque abbia falsificato, falsificato o alterato permessi, certificati, libretti, tessere, bollettini, ricevute, passaporti, abbonamenti o altri documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni al fine di stabilire un diritto, un indennizzo o una qualità, concede un'autorizzazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 150.000 UM.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Il tentativo sarà punito come reato consumato.

Le sanzioni verranno applicate:

1. A chiunque abbia fatto uso di detti documenti, contraffatti, falsificati o alterati;
2. A chiunque si sia avvalso degli atti di cui al primo comma, quando gli estremi invocato dall'interessato sono diventati incompleti o inesatti.

ARTE. 150. - Chiunque sarà stato rilasciato indebitamente o avrà tentato di rilasciare indebitamente uno degli atti previsti dall'articolo precedente, sia con dichiarazioni mendaci, sia assumendo nome falso o qualità falsa, ovvero fornendo false dichiarazioni informazioni, certificati o attestazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 UM a 50.000 UM.

Le stesse sanzioni si applicheranno a chiunque abbia fatto uso di tale documento, sia ottenuto alle predette condizioni, sia costituito a nome diverso dal proprio,

Il funzionario che rilascia o fa rilasciare uno degli atti previsti dall'articolo precedente a persona che sa non averne diritto è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 UM a 50.000 UM, ferme le sanzioni più gravi cui potrebbe incorrere in applicazione degli articoli 171 e seguenti. L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

ARTE. Art. sei mesi e sanzione pecuniaria da 5.000 UM a 50.000 UM.

ARTE. 152. - Chi fabbrica una tabella di marcia falsa, o falsifica una tabella di marcia originariamente genuina, o si avvale di una tabella di marcia fabbricata o falsificata, è punito, e precisamente:

- la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni se la falsa lettera di vettura era intesa unicamente ad ingannare la vigilanza della pubblica autorità;
- la reclusione da almeno un anno e al massimo quattro anni se l'Erario ha pagato al portatore delle false spese di viaggio che non gli erano dovute o eccedenti quelle cui poteva avere diritto, il tutto comunque inferiore a 1.000 UM;
- Reclusione da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni Se le somme indebitamente percepite dal portatore del foglio sono pari o superiori a 5.000 UM.

Negli ultimi due casi, i colpevoli possono anche essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena. Possono anche essere interdetti dal soggiorno con decreto o sentenza, per lo stesso numero di anni.

ARTE. 153. - Le sanzioni previste dall'articolo precedente si applicano, secondo le distinzioni ivi stabilite, a chiunque abbia rilasciato dal pubblico ufficiale una lettera di vettura in nome falso o che si sia avvalsa di una lettera di vettura rilasciata in virtù di un nome diverso dal suo.

ARTE. 154. - Se il pubblico ufficiale è stato informato dell'assunzione del nominativo al momento dell'emissione della lettera di vettura, è punito, e cioè:

- Nel primo caso previsto dall'articolo 152, la reclusione per almeno un anno e fino a quattro anni;
- Nel secondo caso dello stesso articolo, la reclusione per almeno due anni e cinque anni al massimo;
- Nel terzo caso, la reclusione da cinque a dieci anni.

In ogni caso può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena.

ARTE. 155. - È punito con la reclusione non inferiore ad un anno e non più di tre anni.

ARTE. 156. - Salvo il caso di corruzione previsto dal successivo articolo 171, il medico, l'odontoiatra, l'ostetrica o l'infermiere che, nell'esercizio delle proprie funzioni e per favorire qualcuno, attesta o occulta falsamente l'esistenza di malattia o infermità o lo stato di gravidanza o forniscano false indicazioni sull'origine di una malattia, infermità, inabilità temporanea o permanente o sulla causa del decesso, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'autore del reato può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

ARTE. 157. - Chiunque fabbrica in nome di un funzionario o di un pubblico ufficiale un certificato di buona condotta, indigenza o altra circostanza idonea a chiamare la benevolenza del governo o di privati sulla persona ivi designata e procurargli posti, credito o sollievo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa sanzione sarà applicata:

1. A chiunque falsifichi un certificato di questo tipo, originariamente autentico, per appropriarsene a persona diversa da quella a cui è stato originariamente rilasciato;
2. A chiunque abbia utilizzato il certificato così fabbricato o falsificato.

Se il certificato è redatto a nome di un privato, la fabbricazione e l'uso sono puniti con la reclusione da quindici giorni a sei mesi.

Sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 60.000 UM o una sola di queste due pene, fatta salva l'applicazione, ove opportuno, di pene più forti previste dal presente codice e dalle leggi speciali, chiunque :

1. Ha consapevolmente redatto un attestato o un certificato attestante materialmente i fatti impreciso;
2. Ha falsificato o modificato in qualsiasi modo un attestato o un certificato originariamente sincero;
3. Si sia avvalso consapevolmente di attestato o certificato inesatto o falsificato.

ARTE. 158. - La falsità repressa in questo comma dalla quale possa derivare sia lesione verso terzi, sia pregiudizio verso l'erario pubblico è punita, a seconda dei casi, secondo le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.

Disposizioni comuni

ARTE. 159. - L'applicazione delle pene comminate nei confronti di coloro che hanno fatto uso di monete, banconote, sigilli, francobolli, martelli, punzoni, marchi e scritti falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, cesserà ogniqualevolta la falsificazione non sia stata nota al persona che ha fatto uso della cosa falsa.

ARTE. 160. - A carico dei colpevoli sarà comminata la sanzione pecuniaria, il cui minimo sarà di 5.000 ed il massimo di 150.000 UM; la sanzione può essere comunque aumentata fino ad un quarto del profitto illegittimo che la contraffazione avrà procurato o era destinata a procurare agli autori del reato o della delinquenza, ai loro complici oa coloro che si sono avvalsi dell'atto contraffatto.

TITOLO II - Decadenza e delitti e delitti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni

ARTE. 161. - E' decadenza qualsiasi delitto commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTE. 162. - E' punita con degrado civico la decadenza per la quale la legge non pronunci una pena più grave.

ARTE. 163. - I reati semplici non costituiscono decadenza dei dipendenti pubblici.

§1. Peculazioni commesse da amministratori pubblici.

ARTE. 164. - Qualsiasi agente civile o militare dello Stato di una pubblica autorità o di un ente pubblico, di una cooperazione o associazione che beneficia del sostegno dello Stato, di una società il cui Stato o una pubblica autorità detiene almeno la metà del capitale, sia o meno un revisore dei conti pubblico, chiunque ricopra un pubblico mandato o qualsiasi funzionario pubblico o ministeriale che abbia commesso nell'esercizio delle proprie funzioni l'appropriazione indebita o la dissipazione prevista dall'articolo 379 del presente codice, è punito con la reclusione fino a cinque a dieci anni; inoltre verrà inflitta una sanzione da 5.000 UM a 1 milione di UM.

ARTE. 165. - E' punito con le stesse pene chiunque, designato nell'articolo precedente, abbia ritirato, in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, effetti, ricevute o scritti contenenti od operanti obbligazione o adempimento, o che in qualsiasi altra circostanza ha fraudolentemente ottenuto dallo Stato o da una pubblica autorità, con documenti falsi o con qualsiasi manovra, somme di denaro o vantaggi materiali che sapeva non essergli dovuti.

ARTE. 166. - La ricerca e l'osservazione dei reati sopra indicati quando sono stati commessi in danno dello Stato o degli enti pubblici o semipubblici di cui all'articolo 164 sono affidati ad agenti dello Stato autorizzati, a tal fine, secondo con le disposizioni regolamentari adottate ai sensi della presente legge.

Prima di ogni azione penale, agli autori dei predetti reati sarà stata data formale diffida, dall'agente dello Stato incaricato delle indagini, di restituire o rappresentare gli effetti, fondi, beni o qualsiasi oggetto, biglietti, ricevute o scritti, contenenti o obbligo operativo o adempimento di cui si erano sottratti, sottratti o ottenuti fraudolentemente.

ARTE. 167. - L'applicazione delle circostanze attenuanti è subordinata alla restituzione o al rimborso, prima del giudizio, di almeno un terzo del valore sottratto o sottratto.

Il beneficio del soggiorno può essere concesso solo in caso di restituzione o rimborso prima del giudizio di almeno tre quarti di detto valore.

Le attenuanti o il beneficio del soggiorno di cui sopra possono trovare applicazione solo se i fondi e gli effetti sottratti o gli oggetti ottenuti fraudolentemente sono stati restituiti spontaneamente dall'autore del reato o da un suo complice o su loro indicazioni o denunce espresse.

§2. Appropriazione da parte di pubblici ufficiali.

ARTE. 168. - Tutti i funzionari, tutti i pubblici ufficiali, i loro impiegati o impiegati, tutti gli esattori di dazi, tributi, contributi, fondi, entrate pubbliche o comunali, ed i loro impiegati o impiegati, che si rendono colpevoli del reato di appropriazione indebita ordinando la riscossione o esigere o ricevere ciò che sapevano non dovuto o eccedente quanto dovuto per dazi, tasse, contributi, denaro o entrate, o per salario o salario, sono puniti, e cioè: i funzionari o ufficiali, la pena della reclusione, e i loro impiegati o agenti di reclusione da almeno due anni e al massimo cinque anni, quando la totalità delle somme indebitamente richieste o ricevute, o la cui riscossione è stata disposta, abbia superato 6.000 UM.

Qualora la totalità di tali somme non ecceda 6.000 UM, i dipendenti pubblici o pubblici ufficiali sopra designati sono puniti con la reclusione da due a cinque anni, ei loro impiegati o agenti con la reclusione da un anno, almeno e al massimo quattro anni.

Il tentativo di questo reato sarà punito come il reato stesso.

In tutti i casi in cui sarà pronunciata la pena detentiva, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e non più di dieci anni, dal giorno in cui avranno scontato la loro sentenza; possono anche essere banditi dal soggiorno con ordinanza o sentenza per lo stesso numero di anni.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, i colpevoli saranno condannati alla sanzione pecuniaria, nella misura massima di un quarto dei risarcimenti e danni, e del minimo di un dodicesimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impiegati e agli ufficiali di ministero, quando il fatto è stato commesso in occasione delle entrate di cui sono responsabili per legge.

§3. I reati di funzionari che avranno interferito negli affari o nel commercio incompatibile con la loro qualità.

ARTE. 169. - Qualsiasi funzionario pubblico, pubblico ufficiale, qualsiasi agente del governo che, apertamente, o per atti simulati, o per interposizione di persone, abbia preso o ricevuto qualsiasi interesse negli atti, giudizi, impegni o regolati da di cui abbia o abbia avuto, al momento del fatto, in tutto o in parte, l'amministrazione o la vigilanza, sarà punito con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni e sarà punito con la multa non superare un quarto delle restituzioni e delle indennità, né essere inferiore al dodicesimo.

Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare qualsiasi funzione pubblica.

Questa disposizione si applica a qualsiasi funzionario o agente governativo che abbia preso qualsiasi interesse in un caso per il quale era responsabile dell'ordine di pagamento o della liquidazione.

Qualsiasi pubblico ufficiale, qualsiasi agente o dipendente di una pubblica amministrazione, preposto, in ragione della sua posizione, alla vigilanza o al controllo diretto di una società privata e che, in aspettativa o per disponibilità, o dopo l'ammissione al pensionamento, o dopo dimissioni, licenziamento o licenziamento, e per un periodo di cinque anni dalla cessazione della funzione, prenderà o riceverà una partecipazione per lavoro, consulenza o capitale (salvo devoluzione ereditaria, per quanto riguarda il capitale) alle concessioni, le società o gli enti direttamente soggetti alla sua vigilanza o controllo, saranno puniti con la stessa pena detentiva e con l'ammenda da 5.000 a 240.000 UM.

Sarà, inoltre, colpito dall'incapacità sancita dal comma 2 del presente articolo.

Alle stesse sanzioni saranno soggetti i gestori di concessioni, società o enti ritenuti complici.

ARTE. 170. - Ogni capo di circoscrizione amministrativa o militare che, nell'ambito dei luoghi in cui ha il diritto di esercitare la sua potestà, compie apertamente o con atti simulati, o per interposizione di persone, anche la compravendita di qualsiasi bene, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la confisca dei beni appartenenti al commercio.

§4. Corruzione di pubblici ufficiali e dipendenti di aziende private

ARTE. 171. - E' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa doppia del valore delle promesse approvate o delle cose ricevute o richieste, senza che detta multa sia inferiore a 20.000 UM, chiunque abbia sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto regali o regali per:

1. Essere investito di mandato elettivo, pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario, militare o assimilato, agente o dipendente di una pubblica amministrazione o di un'amministrazione posta sotto il controllo di pubblico potere, o cittadino incaricato di 'un ministro della pubblica amministrazione servizio, a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio ufficio o impiego, sia pure o meno, ma non soggetto a retribuzione;
2. essere un arbitro o un esperto nominato dal tribunale o dalle parti, prendere una decisione o dare un parere favorevole o sfavorevole a una parte; 3. Essere medico, dentista, levatrice, falsamente attestando o occultando l'esistenza di malattie, infermità o inabilità temporanee o permanenti o uno stato di gravidanza o fornendo false indicazioni circa l'origine di una malattia o infermità o la causa del decesso.

Qualsiasi impiegato, dipendente o agente, stipendiato o remunerato in qualsiasi forma che, direttamente o tramite intermediari, avrà, all'insaputa e senza il consenso del suo capo, o sollecitato o approvato offerte o promesse, o sollecitato o ricevuto doni , regali, commissioni, sconti o bonus per fare o astenersi dal compiere un atto del proprio impiego.

Se le offerte, le promesse, le donazioni o le sollecitazioni tendevano a compiere o ad astenersi da un atto che, pur al di fuori delle attribuzioni personali del danneggiato, era o sarebbe stato facilitato dalla sua funzione o dal servizio reso, la sanzione sarà nel caso del comma 1 del primo comma, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 200.000 UM e nel caso del secondo comma, la reclusione da sei mesi a due anni, e la multa da 5.000 a 80.000 UM o solo una di queste due sanzioni.

ARTE. 172. - E' punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo cinque anni, e con la multa prevista dal primo comma dell'articolo precedente, chiunque abbia sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni o doni ottenere decorazioni, medaglie, riconoscimenti o premi, luoghi, funzioni o incarichi o favori concessi dalla pubblica autorità, contratti, società o altre utilità derivanti da trattati conclusi con la pubblica autorità o, in generale, decisione favorevole di tale autorità o amministrazione e quindi avrà abusato di un'influenza reale o presunta.

Tuttavia, quando il colpevole è una delle persone di cui al comma 1 del primo comma dell'articolo 171 e che ha abusato dell'influenza reale o presunta che gli è stata conferita dal suo mandato o dalla sua qualità, la pena detentiva è di due anni. almeno e dieci anni al massimo.

ARTE. 173. - Chiunque, per ottenere il compimento o l'astensione di un atto, o favori o vantaggi previsti dagli articoli 171 e 172, abbia fatto uso di atti di violenza o minacce, promesse, offerte, doni o regali o abbia ceduto a sollecitazioni tendente alla corruzione, anche se non ha preso l'iniziativa, sarà, anche se la coercizione o la corruzione abbiano prodotto i suoi effetti, puniti con le stesse pene previste nei detti articoli nei confronti del corrotto.

ARTE. 174. - Nel caso in cui la corruzione o il traffico illecito abbia per oggetto un delitto comportante una pena maggiore di quella della reclusione, tale pena maggiore si applica ai colpevoli.

Nei casi previsti dal comma 1, comma 3 dell'articolo 171, al comma 2 dell'articolo 172, il colpevole, se ufficiale, è punito anche con il licenziamento.

Non ci sarà mai restituzione al corruttore delle cose da lui consegnate, né del loro valore; saranno confiscati a beneficio del Tesoro.

ARTE. 175. - Se si tratta di un giudice che decide in materia penale o di un giurato che si è lasciato corrompere, in favore o in anticipo dell'imputato, è punito con la reclusione, oltre alla multa disposta dal tribunale. 171.

ARTE. 176. - Se, per effetto della corruzione, vi è una condanna ad una pena maggiore di quella della reclusione, tale pena, qualunque essa sia, si applica al giudice o giurato colpevole di corruzione.

ARTE. 177. - Ogni giudice o amministratore che avrà deciso per favore a una parte o per inimicizia contro di essa, sarà colpevole di decadenza e punito con degrado civico.

§5. Prima classe: abusi di autorità contro individui.

ARTE. 178. - Qualsiasi funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualsiasi ufficiale giudiziario o di polizia, qualsiasi comandante o agente della pubblica forza che, agendo in tale veste, sarà introdotto in casa di un cittadino contro la volontà di quest'ultimo, salvo i casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, è punito con la reclusione da sei giorni a un anno e con la multa da 5.000 a 30.000 UM, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 111.

Chiunque irrompe nella casa di un cittadino con l'aiuto di minacce o violenze è punito con la reclusione da sei giorni a tre mesi e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. 179. - Qualsiasi giudice del tribunale, qualsiasi amministratore o autorità amministrativa che, con qualsiasi pretesto, anche del silenzio o dell'oscurità della legge, abbia rifiutato di rendere la giustizia che deve alle parti, dopo essere stato richiesto, e chi ha perseverato nel suo reato dopo ammonimento o ingiunzione dei suoi superiori può essere perseguito e punito con l'ammenda di almeno 10.000 UM e massimo 60.000 UM, e l'interdizione dall'esercizio delle sue funzioni pubblico da cinque a venti anni.

ARTE. 180. - Quando un funzionario o pubblico ufficiale, un amministratore, un agente o un dipendente del governo o della polizia, un esecutore di mandati o sentenze giudiziarie, un comandante in capo o un sottordine della forza pubblica ha, senza motivo legittimo, usato o indotto a usare violenza nei confronti di persone nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità di tale violenza ed elevando la pena secondo la norma posta dal successivo articolo 190.

ARTE. 181. - L'eventuale cancellazione, ogni apertura di una lettera affidata all'ufficio postale commessa o agevolata da un funzionario o da un agente del governo o dell'amministrazione delle Poste, sarà punita

una multa da 5.000 a 30.000 UM e la reclusione da tre mesi a cinque anni. Al colpevole, inoltre, sarà vietato ogni funzione pubblica o impiego pubblico per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, l'eventuale cancellazione, ogni apertura di corrispondenza indirizzata a terzi, effettuata in malafede, è punita con la reclusione da dieci giorni a un anno e con la multa da 5.000 a 30.000 UM, o solo una di queste due frasi.

Seconda classe: abuso di autorità contro la proprietà pubblica.

ARTE. 182. - Ogni funzionario pubblico, agente o agente del governo, di qualunque stato e grado, che avrà richiesto o ordinato, fa sì che l'azione o l'uso della forza pubblica sia richiesta contro l'esecuzione di una legge o contro la riscossione di un contributo legale, o contro l'esecuzione di un ordine o di un mandato legale, o di qualsiasi altro ordine proveniente dalla legittima autorità, è punito con la reclusione.

ARTE. 183. - Se a questa requisizione o a questa ordinanza sono seguiti gli effetti, la pena è il massimo della reclusione.

ARTE. 184. - Le sanzioni previste dagli articoli 182 e 183 non cessano di applicarsi ai funzionari o impiegati che abbiano agito per ordine dei loro superiori, a meno che tale ordine non sia stato da questi impartito per scopi di loro competenza, e sui quali fosse stata obbedienza gerarchica a causa loro; in tal caso, le sanzioni di cui sopra si applicheranno solo ai superiori che per primi hanno impartito questo ordine.

ARTE. 185. - Se, a seguito di detti ordini o requisizioni, si verificano altri delitti punibili con pene superiori a quelle espresse negli articoli 182 e 183, tali sanzioni maggiori si applicano agli ufficiali, agenti responsabili di aver impartito detti ordini o fa le predette richieste.

§6. Alcuni reati relativi alla tenuta degli atti di stato civile.

ARTE. 186. - Gli ufficiali di stato civile che hanno trascritto i loro atti su semplici fogli sciolti sono puniti con la reclusione da almeno un mese e al massimo tre mesi, e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. 187. - Ad essi si applicano le sanzioni di cui all'articolo precedente nei confronti dei cancellieri civili, anche quando non sia stata chiesta o sia stata coperta la nullità dei loro atti, il tutto fatte salve le sanzioni più elevate pronunciate in caso di concorso esterno.

§7. Dall'esercizio di pubblici poteri illecitamente anticipato o prolungato.

ARTE. 188. - Qualsiasi agente o funzionario soggetto al giuramento ed entra nell'esercizio delle sue funzioni senza averlo prestato, è perseguibile e punito con l'ammenda da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. 189. - Il pubblico ufficiale destituito, destituito, sospeso o legalmente interdetto che, dopo averne avuto conoscenza ufficiale, abbia continuato l'esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o provvisorio, le abbia esercitate dopo essere stato sostituito, essere punito con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni, e la multa da 5.000 a 40.000 UM. Gli sarà vietato l'esercizio di qualsiasi funzione pubblica, per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo dal giorno in cui avrà subito la pena, il tutto fatte salve le sanzioni più severe comminate a carico di ufficiali o comandanti militari. 87 del presente codice.

Disposizioni particolari

ARTE. 190. - Salvi i casi in cui la legge disponga specificamente delle pene commesse per delitti o delitti commessi da dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, coloro che hanno partecipato ad altri delitti o delitti di cui sono stati incaricati di vigilare o reprimere sono puniti come segue :

- Se si tratta di un reato di polizia penitenziaria, la sanzione sarà doppia rispetto alla tipologia di reato;
- E se si tratta di reato, saranno condannati, ovvero: la reclusione se prevale il reato ogni altro colpevole la pena del degrado civico;
- Ai lavori forzati in tempo utile se il delitto comporta nei confronti di qualsiasi altro colpevole la pena della reclusione;
- E al lavoro forzato in perpetuo quando il reato comporti nei confronti di qualsiasi altro colpevole l' pena del lavoro forzato in tempo;
- Al di fuori dei casi appena espressi, verrà applicata la sanzione comune senza aggravamento.

SEZIONE III - Resistenza, disobbedienza e altre violazioni della pubblica autorità

§1. Ribellione.

ARTE. Art. I curatori, gli ufficiali e gli agenti di polizia amministrativa o giudiziaria, che agiscono per l'esecuzione di leggi, ordini o ordinanze della pubblica autorità, mandati o sentenze giudiziarie, è qualificato, secondo le circostanze, reato o delitto di ribellione.

ARTE. 192. - Se è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti con i lavori forzati in tempo e, se non vi è stato porto d'armi, saranno puniti con la reclusione.

ARTE. 193. - Se la ribellione è stata commessa da un'assemblea di tre o più persone armate, fino a venti comprese, la pena è della reclusione; se non vi è stato porto d'armi, la pena è della reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni.

ARTE. 194. - Se la ribellione è stata commessa da una o due sole persone armate, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e, se avvenuta senza armi, con la reclusione da dieci giorni a sei mesi.

ARTE. 195. - In caso di ribellione con banda o folla, ai ribelli senza funzioni né incarichi nella banda si applica l'articolo 98, comma 4, del presente codice, che si saranno ritirati al primo avviso della pubblica autorità, oppure anche da allora, se solo sono stati presi fuori del luogo di ribellione, e senza ulteriore resistenza e senza armi.

ARTE. 196. - Si considera assemblea armata qualsiasi riunione di persone per delitto o delitto quando più di due persone portano armi vistose.

ARTE. 197. - Le persone che sarebbero munite di armi nascoste e che avrebbero fatto parte di una truppa o di una presunta riunione armata saranno punite individualmente come se avessero fatto parte di una truppa o di una riunione armata.

ARTE. 198. - Gli autori di delitti e delitti commessi nel corso e in occasione di una ribellione saranno puniti con le sentenze pronunciate contro ciascuno di tali delitti, se più forti di quelle di ribellione.

ARTE. 199. - Sarà punito come colpevole di ribellione chiunque l'abbia provocata, sia con discorsi tenuti in luoghi pubblici o adunanze, sia con cartelloni, manifesti, o per iscritto o stampati. Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con la reclusione per almeno dieci giorni e per un anno al massimo.

ARTE. 200. - In tutti i casi in cui sarà pronunciata, per fatto di ribellione, una semplice pena detentiva, i colpevoli potranno essere condannati oltre alla multa da 5.000 a 30.000 UM.

ARTE. 201. - Saranno puniti come raduni di ribelli, quelli formati con o senza armi, e accompagnati da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali e gli agenti di polizia o contro la forza pubblica:

1. Da operai o braccianti in officine pubbliche o fabbriche; 2. Da persone ricoverate in hospice; 3. Da detenuti, imputati, imputati o condannati.

ARTE. 202. - La pena applicata per ribellione ai detenuti, accusati, imputati o condannati, in relazione ad altri delitti o delitti, sarà da essi subita, e cioè:

- da coloro che, a causa dei reati o delitti che ne hanno determinato la detenzione, sono o sarebbero condannati alla pena capitale o all'ergastolo, immediatamente dopo la scadenza della pena;
- E da altri, subito dopo il giudizio o sentenza definitiva che li avrà assolti o rispediti assolti dal fatto per cui erano stati trattenuti.

ARTE. 203. - Ai capi di una ribellione, ea coloro che l'hanno provocata, può essere vietato di rimanere, dopo la scadenza della pena, per un minimo di cinque anni e al massimo dieci anni.

§2. Insulti e violenze contro gli agenti dell'autorità o della forza pubblica.

ARTE. 204. - Quando uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, quando uno o più giurati hanno ricevuto, nell'esercizio delle loro funzioni, o in occasione di tale esercizio, qualche disprezzo con parole, scritti o disegni non resi pubblici, tendendo, in questi vari casi, a accusare il loro onore o la loro delicatezza, colui che avrà rivolto loro questo insulto sarà punito con la reclusione da quindici giorni a due anni.

Se il disprezzo della parola è avvenuto all'udienza di un tribunale, la reclusione è da due a cinque anni.

ARTE. 205. - Il disprezzo compiuto con gesti o minacce o con l'invio di oggetti con la stessa intenzione e diretti a un magistrato o a un giurato, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito da un mese a sei mesi di reclusione e, se il disprezzo è avvenuto all'udienza di un tribunale o di un tribunale, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

ARTE. 206. - Il disprezzo compiuto con parole, gesti, minacce, scritti, disegni non resi pubblici o con l'invio di oggetti di qualsiasi genere e rivolti a qualsiasi funzionario di ministero o agente depositario della pubblica forza e a qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con la reclusione da dieci giorni a un mese, e con la multa da 5.000 a 30.000 UM o una di queste due sole pene.

ARTE. 207. - L'oltraggio di cui all'articolo precedente, quando è stato diretto contro un comandante della forza pubblica, è punito con la reclusione da quindici giorni a tre mesi, e può essere punito anche con la multa da 5.000 a 30.000 UM.

ARTE. 208. - Chiunque abbia pubblicamente, con atto, parola o scritto, ha cercato di screditare un atto o una decisione giudiziaria, in condizioni idonee a ledere l'autorità della giustizia o la sua indipendenza, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 5.000 a 200.000 UM o solo una di queste due penalità.,

Il giudice può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia esibita e pubblicata alle condizioni da esso determinate a spese del condannato, senza che tali spese superino la sanzione massima sopra prevista.

Le disposizioni precedenti non possono in nessun caso essere applicate a commenti puramente tecnici o ad atti, parole o scritti tendenti a rivedere una condanna.

Quando il reato è stato commesso tramite la stampa, si applicano le disposizioni dell'articolo 263 del presente codice.

ARTE. 209. - E' punito con le sanzioni previste dall'articolo precedente, chiunque abbia pubblicato, prima dell'intervento della decisione finale del giudice, commenti tendenti a esercitare pressioni sulle dichiarazioni dei testimoni o sulla decisione dei tribunali di istruzione o di giudizio.

ARTE. 210. - Chiunque, anche inerme e senza le lesioni da ciò derivate, colpisce un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio, o commette

ogni altra violenza o aggressione nei suoi confronti nelle stesse circostanze, sarà punita con la reclusione da due a cinque anni.

Il massimo di questa pena sarà sempre inflitto se l'aggressione è avvenuta in tribunale o in tribunale.

L'autore del reato può, inoltre, in entrambi i casi essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, a decorrere dal giorno in cui avrà subito la condanna, ed essere interdetto al soggiorno per lo stesso numero di anni.

ARTE. 211. - Nell'uno e nell'altro dei casi espressi nell'articolo precedente, il colpevole può essere condannato anche ad allontanarsi, da cinque a dieci anni, dal luogo in cui ha sede il magistrato, e nel raggio di venti chilometri. Tale provvedimento sarà eseguito dal giorno in cui il condannato avrà scontato la pena.

Se il condannato viola tale ordinanza prima della scadenza del termine stabilito, sarà punito con le sanzioni previste per la violazione del divieto di soggiorno.

ARTE. 212. - La violenza o l'aggressione della specie espressa nell'articolo 210 e diretta contro un funzionario di ministero, un agente della pubblica forza o un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se avvenute durante l'esercizio del ministero o in tale occasione sarà punito con la reclusione da almeno un mese e al massimo tre anni, e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. 213. - Se la violenza esercitata contro gli ufficiali e gli agenti indicati negli articoli 210 e 212 è stata causa di spargimento di sangue, ferite, malattia, la pena è la reclusione.

Se segue la morte e questa è stata confermata da certificato medico, la pena sarà "Geissase" o "DY".

ARTE. 214. - Anche nel caso in cui tale violenza non abbia cagionato spargimento di sangue, ferite o malattia, i colpi sono puniti con la reclusione se effettuati con premeditazione o agguato.

ARTE. 215. - Se le percosse o le ferite riportate ad uno degli ufficiali o agenti designati negli articoli 210 e 212, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, con l'intenzione di dare la morte e che avviene, il colpevole sarà punito con la pena di morte.

§3. Rifiuto di un servizio legalmente dovuto.

ARTE. 216. - Ogni comandante d'armi o di suddivisione militare, sequestrato legalmente da una requisizione dell'autorità civile e che avrà rifiutato o avrà rinunciato a far agire le forze ai suoi ordini, sarà punito con la destituzione e la reclusione da uno a due anni o solo una di queste due sanzioni.

ARTE. 217. - Le leggi ei regolamenti penali relativi alla sottoscrizione militare continueranno a ricevere la loro esecuzione.

ARTE. 218. - I testimoni ei giurati che abbiano addotto un pretesto riconosciuto falso saranno condannati, oltre alle sanzioni pecuniarie comminate per mancata comparizione, alla reclusione da dieci giorni a due mesi.

§4. Fuga di detenuti o prigionieri di guerra.

ARTE. 219. - Ogniqualvolta avviene l'evasione di detenuti o prigionieri di guerra, i comandanti o sottufficiali, sia della gendarmeria, sia delle forze armate che prestano servizio di scorta o di arredo delle postazioni, le guardie, i carcerieri e tutti gli altri addetti la condotta, il trasporto o la custodia di detenuti o detenuti è punito secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Le sanzioni per il caso di connivenza si incorrono anche se le persone designate nel comma precedente hanno tentato di procurare o facilitare una fuga, anche se questa non è stata consumata o tentata, e anche se i preparativi sarebbero stati effettuati senza il conoscenza del detenuto o del detenuto. Saranno sostenuti anche quando l'aiuto all'evasione consiste solo nell'astensione volontaria.

ARTE. 220. - Se il detenuto è stato avvertito di reati di polizia o semplicemente infami o condannato per uno di tali reati, ovvero se è stato prigioniero di guerra, sono puniti, in caso di negligenza, gli incaricati della sua custodia o della sua condotta, della reclusione da dieci giorni a sei mesi e della multa da 5.000 a 20.000 UM e, in caso di connivenza, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 5.000 a 60.000 UM.

Coloro che, pur non essendo responsabili della guardia o della condotta del detenuto o del prigioniero di guerra, hanno procurato, facilitato o tentato di procurare o facilitare la sua fuga o la sua fuga una volta effettuata l'evasione, è punito con la reclusione di uno da un mese a due anni e una multa da 5.000 a 50.000 UM.

ARTE. 221. - Se i detenuti o uno di essi sono stati avvertiti o accusati di un reato di natura tale da comportare in tempo una pena afflittiva o condannati per tale reato, la pena è, nei confronti degli addetti alla custodia o alla condotta, in caso di negligenza, reclusione da due mesi a diciotto mesi e multa da 5.000 a 40.000 UM; in caso di connivenza, reclusione.

Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, avranno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua fuga o la sua fuga una volta effettuata la fuga, sarà punito con la reclusione per due mesi fino a tre anni e una multa da 5.000 a 60.000 UM.

ARTE. 222. - Se i detenuti, o uno di loro, sono avvertiti o accusati di reati suscettibili di portare alla pena di morte o all'ergastolo, o se sono condannati a una di queste pene, i loro conducenti o tutori saranno puniti con una tre anni di reclusione e multa da 5.000 a 20.000 UM in caso di negligenza; lavoro forzato puntuale in caso di connivenza.

Coloro che, pur non essendo responsabili della guardia o della condotta dell'imputato, avranno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua fuga o la sua fuga una volta effettuata l'evasione, sarà punito con la reclusione per un anno a almeno e cinque anni al massimo e una multa di almeno 10.000 UM e al massimo di 100.000 UM.

ARTE. 223. - Se l'evasione è avvenuta o è stata tentata con violenza o evasione del carcere, le pene a carico di coloro che l'hanno favorita fornendo gli strumenti idonei ad operarlo saranno:

- Se il detenuto si trovava nella fattispecie prevista dall'articolo 220, da tre mesi a tre anni di reclusione e multa da 5.000 a 60.000 UM; nel caso di cui all'articolo 221, la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 5.000 a 80.000 UM; e, nel caso dell'articolo 222, dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 10.000 a 100.000 UM, il tutto fatte salve le maggiori pene previste dagli articoli precedenti.

In quest'ultimo caso, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna.

ARTE. 224. - In tutti i suddetti casi, quando i terzi che hanno procurato o facilitato l'evasione l'abbiano ottenuta corrompendo le guardie o carcerieri, o in connivenza con loro, saranno puniti con le stesse pene delle guardie e carcerieri detti .

ARTE. 225. - Se l'evasione con danno o violenza è stata favorita dalla trasmissione di armi, le guardie e gli autisti che vi avranno partecipato saranno puniti con il lavoro forzato in perpetuo, le altre persone con il lavoro forzato in tempo utile.

ARTE. 226. - Tutti coloro che sono stati in connivenza con l'evasione di un detenuto saranno condannati in solido, a titolo di risarcimento, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere nei suoi confronti.

ARTE. 227. - I detenuti che sono evasi o che hanno tentato di evadere rompendo il carcere o con la violenza, solo per questo fatto, sono puniti con la reclusione per almeno sei mesi, che può essere aumentata fino a una pena pari a quella per la quale sono stati detenuti, se detenuti in custodia cautelare, a quella annessa per legge all'accusa che ha motivato la detenzione, senza che essa possa, in entrambi i casi, superare i cinque anni di reclusione: tutto ciò ferme le pene più severe che potrebbero essere loro previste sostenute per altri crimini o delitti che avrebbero commesso nella loro violenza.

Subiranno tale pena immediatamente dopo la scadenza di quello in cui avranno subito per il delitto o delitto per il quale sono stati detenuti o subito dopo la sentenza o la sentenza che li avrà assolti o restituiti assolti dal suddetto delitto o delitto.

Sarà punito con la stessa pena che sarà patita nelle stesse condizioni qualsiasi detenuto trasferito in una struttura sanitaria o ospedaliera e che, con qualsiasi mezzo, sarà evaso o avrà tentato di fuggire.

Sarà punito con la stessa pena che sarà patita nelle stesse condizioni qualsiasi detenuto che sarà evaso o avrà tentato di evadere mentre era volontariamente impiegato al di fuori di un istituto penitenziario, o che avesse beneficiato del permesso di lasciare un istituto carcerario.

ARTE. 228. - A chiunque sia condannato per aver favorito l'evasione o per tentativi di evasione superiore a sei mesi può, inoltre, essere interdetto il soggiorno per un periodo da cinque a dieci anni.

ARTE. 229. - Le pene sopra stabilite nei confronti dei conducenti o delle guardie, in caso di sola negligenza, cesseranno quando gli evasi saranno stati ripresi o si saranno rappresentati, purché entro quattro mesi dall'evasione e che non essere arrestato per altri reati o delitti commessi successivamente.

Nessun procedimento penale potrà essere avviato nei confronti di coloro che hanno tentato di procurare o agevolare l'evasione se, prima che questa sia avvenuta, hanno dato conoscenza del progetto alle autorità amministrative o giudiziarie e hanno rivelato loro gli autori.

ARTE. 230. - Fatta salva l'applicazione, ove applicabile, delle pene più forti previste dagli articoli precedenti, è punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi chiunque abbia, in condizioni irregolari, consegnato o inviato o tentato di consegnare o inviare a un detenuto, in qualsiasi luogo, somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto.

L'irregolare uscita o la tentata uscita di somme di denaro, corrispondenza o quant'altro sarà punita con le medesime sanzioni.

Gli atti di cui ai due commi precedenti si considerano commessi in condizioni irregolari, se commessi in violazione di un regolamento emanato dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria o dalla stessa approvato.

Se il colpevole è una delle persone designate dall'articolo 219, o persona autorizzata dalle sue funzioni ad avvicinarsi a qualsiasi titolo ai detenuti, la pena, nei suoi confronti, è della reclusione da sei mesi a due anni.

§5. Rottura di sigilli e rimozione di parti in depositi pubblici.

ARTE. 231. - Quando i sigilli apposti, sia per ordine del governo, sia a seguito di un ordine del tribunale emesso in qualsiasi materia, sono stati rotti, le guardie sono punite, per colpa semplice, da dieci giorni a sei mesi di reclusione.

ARTE. 232. - Se la rottura dei sigilli si applica alle carte e agli effetti di un soggetto accusato o imputato di un reato che giustifichi la pena di morte o di lavoro forzato a vita, o che sia condannato a una di queste pene, sarà punito il guardiano negligente con sei mesi a due anni di reclusione.

ARTE. 233. - Chiunque abbia intenzionalmente rotto o tentato di rompere sigilli apposti su carte o effetti della qualità di cui all'articolo precedente o abbia partecipato alla rottura di sigilli o al tentativo di rompere sigilli, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se è il tutore che ha rotto i sigilli o ha partecipato alla rottura dei sigilli, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

In entrambi i casi, il colpevole sarà condannato a una multa da 5.000 a 60.000 UM.

Egli può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena; può anche essere interdetto dalla residenza per lo stesso numero di anni.

ARTE. 234. - Per ogni altra rottura di sigilli, i colpevoli saranno puniti da sei mesi a due anni di reclusione, e se è il tutore stesso, saranno puniti da due a cinque anni della stessa tristezza.

ARTE. 235. - Qualsiasi furto commesso mediante rottura di sigilli sarà punito come furto commesso con effrazione.

ARTE. 236. - Quanto alla sottrazione, distruzione e sottrazione di atti o procedimenti penali, o altre carte, registri, atti ed effetti contenuti negli archivi, registri o depositi pubblici, o consegnati a pubblico depositario in tale qualità, le sanzioni saranno essere contro impiegati, archivisti, notai e altri depositari negligenti di tre mesi di reclusione e di una multa da 5.000 a 30.000 UM.

ARTE. 237. - Chiunque sia colpevole della sottrazione, sottrazione o distruzione di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione. Se il reato è opera del depositario stesso, sarà punito tempestivamente con i lavori forzati.

ARTE. 238. - Se la rottura dei sigilli, la sottrazione, sottrazione o sottrazione di parti è stata commessa con violenza contro persone, la pena sarà, contro chiunque, quella del lavoro forzato in tempo utile, fatte salve pene più severe, se del caso, a seconda sulla natura della violenza e degli altri crimini che si sarebbero aggiunti ad essa.

§6. Degrado dei monumenti.

ARTE. 239. - Chiunque distrugge, abbatte, mutila o deturpa monumenti, statue ed altri oggetti destinati a pubblica utilità o decorazione ed eretti dalla pubblica autorità o con sua autorizzazione, è punito con la reclusione da un anno, da mesi a due anni e una multa da 5.000 a 20.000 UM.

§7. Usurpazione di titoli o funzioni.

ARTE. 240. - Chiunque, senza titolo, interferisce in funzioni pubbliche, civili o militari, o compie una di tali funzioni, è punito con la reclusione da due a cinque anni, salva la pena del falso se l'atto ha carattere di quel crimine.

ARTE. 241. - Chiunque indossa pubblicamente un costume, divisa o ornamento che non gli appartiene, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 10.000 a 300.000 UM.

Sarà punito con le stesse pene chiunque abbia fatto uso di un titolo annesso ad una professione legalmente regolamentata senza possedere le condizioni richieste per indossarlo.

Sarà punito con la multa da 10.000 a 200.000 UM chi, senza diritto, agisce in vista di attribuirsi una distinzione onoraria diversa da quella che gli è stata attribuita dagli atti di stato civile.

Il giudice ordina la menzione della sentenza a margine degli atti autentici dello stato civile nei quali il titolo sarà stato assunto indebitamente o alterato il nome.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il giudice può disporre l'inserimento integrale o per estratto della sentenza nei giornali da esso designati.

Il tutto a spese del condannato.

§8. Uso irregolare dei titoli.

ARTE. 242. - I fondatori, amministratori o dirigenti di società o stabilimenti aventi oggetto commerciale, industriale o finanziario che avranno fatto o far comparire il nome di un membro del governo o di un parlamentare, con menzione della sua qualità, in qualsiasi pubblicità fatta in l'interesse della società che dirigono o che si propongono di fondare.

In caso di recidiva, le pene di cui sopra possono essere aumentate a un anno di reclusione e alla multa di 400.000 UM.

ARTE. 243. - Saranno puniti con le sanzioni previste dall'articolo precedente, gli amministratori o dirigenti di società o stabilimenti aventi uno scopo commerciale, industriale o finanziario che abbiano fatto o fatto comparire il nome di un ex membro del governo, di un funzionario o un ex funzionario, un magistrato o un ex magistrato o un membro dell'ordine nazionale, con menzione di qualità, in qualsiasi pubblicità fatta nell'interesse dell'impresa che dirige o si propone di costruire.

Le stesse sanzioni si applicheranno a tutti i banchieri o promotori che si siano avvalsi degli annunci sopra previsti.

ARTE. 244. - Saranno puniti con l'ammenda da 5.000 a 60.000 UM coloro che esercitano la professione di agente d'affari o consulente legale che abbiano fatto o fatto apparire la loro qualità di magistrato onorario, ex magistrato, avvocato onorario, ex avvocato, pubblico ufficiale o funzionario ministeriale, onorario o ex certificato, su tutti i prospetti, volantini, annunci, targhe, carta intestata, mandati e, in generale, su tutti i documenti o scritti utilizzati nell'ambito della propria attività.

È vietato alle stesse condizioni e con le stesse sanzioni avvalersi di diplomi professionali che consentano l'accesso alle funzioni di avvocato, pubblico ufficiale o funzionario ministeriale o abilitati.

In caso di recidiva, la sanzione sopra prevista può essere pari a 200.000 UM.

§9. Pratica di stregoneria, magia o ciarlataneria.

ARTE. 245. - E' punito con le pene previste dall'articolo 376, primo comma, del presente codice, chiunque abbia partecipato ad un'operazione commerciale avente per oggetto l'acquisto o la vendita di ossa umane o abbia compiuto pratiche di stregoneria, magia o ciarlataneria in grado di turbare l'ordine pubblico e danneggiare persone o cose.

SEZIONE IV: Associazione per delinquere, vagabondaggio e accattonaggio

§1. Cospirazione.

ARTE. 246. - Costituisce delitto contro la quiete pubblica qualsiasi associazione costituita, qualunque sia la sua durata o il numero dei suoi membri, qualunque patto costituito allo scopo di preparare o commettere delitti contro persone o cose.

ARTE. 247. - E' punito con la reclusione chiunque aderisce ad un'associazione costituita o partecipa ad un patto costituito allo scopo indicato nell'articolo precedente. Può essere comminata anche la sanzione della retrocessione.

Sono esentati dalla punizione i colpevoli del reato di cui al presente articolo se, prima di ogni azione penale, hanno rivelato alle autorità costituite l'accordo stabilito o reso nota l'esistenza dell'associazione.

ARTE. 248. - Quando questo delitto non sarà stato accompagnato o seguito da nessun altro, gli autori, i direttori dell'associazione e i comandanti in capo o sottufficiali di queste bande saranno puniti con il lavoro forzato in tempo utile.

ARTE. 249. - Saranno puniti con la reclusione tutti gli altri soggetti responsabili di qualsiasi servizio nelle bande, e coloro che hanno consapevolmente e volontariamente fornito alle bande o loro reparti armi, munizioni, strumenti delitti, alloggio, pensione o luogo di riunione.

§2. Vagabondaggio.

ARTE. 250. - Il vagabondaggio è reato.

ARTE. 251. - Sono vagabondi coloro che non hanno né una determinata casa né mezzi di sussistenza, e che abitualmente non esercitano né mestiere né professione.

Sono considerati vagabondi i minori di diciotto anni che, senza motivo legittimo, hanno lasciato o il domicilio dei genitori o tutori, o i luoghi in cui sono stati collocati da coloro alla cui autorità erano soggetti o affidati, o che sono stati trovati vaganti o traendo le loro risorse dalla dissolutezza o dai commerci proibiti.

ARTE. 252. - I vagabondi legalmente dichiarati tali saranno puniti per questo solo fatto con la reclusione da tre a sei mesi. Dopo aver scontato la pena, sarà loro vietato rimanere per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

Tuttavia, i vagabondi di età inferiore ai sedici anni non possono essere condannati alla reclusione ma, a prova dei fatti di vagabondaggio, sarà loro vietato soggiornare fino al compimento dei vent'anni.

ARTE. 253. Gli individui dichiarati vagabondi con sentenza possono, se stranieri, essere guidati da ordini governativi fuori del territorio della Repubblica.

ARTE. 254. - I vagabondi nati in Mauritania possono, anche dopo sentenza passata in giudicato, essere garantiti da cittadino solvibile. Se il Governo accetta la fideiussione, i soggetti fideiussori, con i suoi ordini, saranno rispediti o condotti nella città che sarà loro assegnata per residenza, su richiesta del fideiussore.

§3. L'accattonaggio.

ARTE. 255. - Ogni persona valida che sia stata trovata mendicare in un luogo per il quale vi sarà un ente pubblico organizzato per ovviare all'accattonaggio è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Nei luoghi in cui tali stabilimenti non esistono ancora, di solito i mendicanti normodotati saranno puniti con la reclusione da uno a tre mesi.

ARTE. 256. - I mendicanti normodotati arrestati fuori del luogo di residenza sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno.

ARTE. 257. - Tutti i mendicanti, anche gli invalidi, che avranno usato minacce o saranno entrati, senza il permesso del proprietario o delle persone della sua casa, o in un'abitazione, o in un recinto a seconda di essa, o che fingeranno ferite o infermità, o chi chiederà l'elemosina in riunione, a meno che non si tratti del marito e della moglie, del padre o della madre e dei loro figli, del cieco e del suo autista, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Disposizioni comuni a vagabondi e mendicanti

ARTE. 258. - Qualsiasi mendicante o vagabondo che sia stato sequestrato travestito in qualsiasi modo, o portatore di armi, anche se non le ha usate o minacciate, o munito di fascicoli, ganci o altri strumenti propri, sia per commettere furti o altri delitti, sia per fornirgli i mezzi per entrare nelle case, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

ARTE. 259. - Il mendicante o il vagabondo che sia trovato portatore di uno o più effetti di valore superiore a 1.000 UM, e non ne giustifichi la provenienza, è punito con la pena prevista dall'articolo 257. .

ARTE. 260. - Il mendicante o il vagabondo che abbia esercitato o tentato di esercitare qualsiasi atto di violenza nei confronti di persone è punito con la reclusione da due a cinque anni, fatte salve le pene più elevate, se del caso, a seconda del tipo e delle circostanze della violenza.

Se il mendicante o il vagabondo che ha esercitato o tentato di esercitare violenza si trovi, inoltre, in una delle circostanze espresse dall'articolo 258, sarà punito con la reclusione.

ARTE. 261. - Le pene stabilite dal presente codice nei confronti di persone munite di certificati falsi, passaporti falsi o lettere di vettura false saranno sempre, nella loro specie, aumentate al massimo quando siano applicate a vagabondi o mendicanti.

ARTE. 262. - Ai mendicanti che saranno stati condannati ai dolori portati dagli articoli precedenti sarà, trascorso il loro dolore, per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo, interdetto dal soggiorno.

SEZIONE V: Indignazione contro la buona morale commessa in particolare attraverso la stampa ei libri

ARTE. 263. - E' punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 5.000 a 150.000 UM chi:

- fabbricati o detenuti allo scopo di commerciare, distribuire, affittare, esporre o esposizione;
- importati o fatti importare, esporre o far esporre, trasportare o far trasportare consapevolmente per le stesse finalità;
- esposto, esposto o proiettato in pubblico; venduto, affittato, offerto in vendita o in locazione, anche non pubblicamente; - offerto, anche a titolo gratuito, anche non pubblicamente, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente;
- distribuito o consegnato per la distribuzione con qualsiasi mezzo.

Tutti gli stampati, tutti gli scritti, i disegni, i manifesti, le incisioni, i dipinti, le fotografie, i film o le fotografie, le matrici o le riproduzioni fotografiche, gli emblemi, tutti gli oggetti o le immagini contrari al buono costumi.

Il condannato può inoltre essere soggetto, per un periodo non superiore a sei mesi, al divieto di esercitare, direttamente o per interposta persona, in diritto o di fatto, le funzioni di gestione di qualsiasi attività, stampa, edizione o raggruppamento e distribuzione di giornali e periodici. Chiunque contravviene al divieto di cui sopra sarà punito con le sanzioni previste dal presente articolo.

ARTE. 264. - Saranno puniti con le stesse pene:

- chiunque abbia ascoltato pubblicamente canti, grida o discorsi contrari all'art moralità;
- chiunque abbia richiamato pubblicamente l'attenzione su un'opportunità di dissolutezza o abbia pubblicato un annuncio o una corrispondenza di questo tipo, qualunque siano i termini.

ARTE. 265. - Quando i reati previsti dal presente articolo sono commessi mediante la stampa, i direttori di pubblicazioni o gli editori sono passibili, per il solo fatto della pubblicazione, in qualità di autori principali delle sanzioni sopra indicate. In loro assenza, l'autore e, in sua assenza, gli stampatori, distributori ed espositori saranno perseguiti come autori principali.

Quando l'autore non è perseguito come autore principale, sarà perseguito come complice.

Possono essere perseguiti come complici e in ogni caso tutti i soggetti ai quali l'articolo 54 del presente codice può applicarsi.

Gli importatori, gli esportatori o gli spedizionieri che abbiano consapevolmente partecipato a reati commessi a mezzo di stampa e di cui all'articolo 263 del presente codice possono essere perseguiti direttamente in qualità di autori principali.

ARTE. 266. - Le pene sono raddoppiate se il reato è stato commesso ai danni di un minore.

ARTE. 267. - Sarà considerato in stato di recidiva del diritto chiunque, condannato a qualsiasi pena in applicazione degli articoli da 263 a 266 che precedono, avrà, nei cinque anni che seguiranno la data in cui tale condanna è divenuta definitiva, ha commesso un nuovo reato rientrante nell'applicazione della presente legge.

In caso di recidiva, la pena detentiva prevista dall'articolo 263 può essere raddoppiata.
La sanzione può essere aumentata fino a 600.000 UM.

Al condannato sarà altresì vietato esercitare, direttamente o per interposta persona, di diritto o di fatto, funzioni dirigenziali in qualsiasi società di stampa, editoria o raggruppamento e distribuzione di giornali e pubblicazioni periodiche; tuttavia, il giudice può ridurre tale divieto a un periodo non inferiore a sei mesi. Chiunque contravviene al divieto di cui sopra è punito con le sanzioni previste dall'articolo 263.

ARTE. 268. - Le pene sopra emanate possono essere pronunciate anche se i vari atti che costituiscono gli elementi dei reati sarebbero stati compiuti in paesi diversi.

ARTE. 269. - Il procedimento si svolgerà dinanzi al giudice penale secondo le regole del diritto comune. Tuttavia, quando il reato è stato commesso per mezzo di un libro recante il nome dell'autore e l'indicazione dell'editore ed essendo stato regolarmente oggetto di deposito legale, l'azione penale può essere esercitata solo sentita un'apposita commissione, la composizione e il cui funzionamento sarà fissato con decreto.

Le associazioni riconosciute di pubblica utilità ed i cui statuti prevedano la tutela della pubblica moralità possono, se a tal fine approvate con decreto del Guardiano dei Sigilli, Ministro della Giustizia, e del Ministro dell'Interno, esercitare per i reati previsti dagli articoli da 263 a 268 i diritti riconosciuti alla parte civile.

Le decisioni giudiziarie in materia di disprezzo della buona morale commesse per mezzo della stampa e del libro, nonché i procedimenti in materia di disprezzo della buona morale per mezzo del libro, saranno alle condizioni stabilite con ordine del Custode dei Sigilli, Ministro della Giustizia, portati a conoscenza degli organismi professionali competenti che hanno il potere di informare tutti gli interessati.

ARTE. 270. - Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, prima di ogni accusa, sequestrare scritti, stampati, disegni, incisioni, di cui una o più copie siano state esposte alla pubblica vista e che, per il loro carattere contrario al buon costume, presentino un pericolo immediato per la morale pubblica. Possono anche sequestrare, strappare, lacerare o coprire manifesti della stessa natura.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai libri che portano il nome dell'autore e l'indicazione dell'editore e che sono stati regolarmente oggetto di deposito legale. Tuttavia, in caso di reato flagrante, gli agenti di polizia giudiziaria possono sequestrare due copie di tali libri, anche se non sono stati esposti alla pubblica vista.

Il giudice ordina il sequestro e la distruzione degli oggetti utilizzati per commettere il reato; può tuttavia, se la natura artistica dell'opera ne giustifica la conservazione, disporre il trasferimento, in tutto o in parte, alle collezioni del deposito dello Stato.

Gli scritti, gli stampati, i disegni, i manifesti, le incisioni, i dipinti, le fotografie, i film o i negativi, i rotoli o i dischi, gli emblemi o altri oggetti o immagini di cui al precedente articolo 263 e importati in Mauritania possono, prima di qualsiasi azione penale, essere sequestrati. confine da agenti di polizia giudiziaria.

TITOLO II: Delitti e delitti contro la persona

CAPITOLO PRIMO: Delitti e delitti contro persone

SEZIONE I: Omicidi e altri reati capitali, minacce di aggressione contro persone

§1. Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento

ARTE. 271. – L'omicidio commesso intenzionalmente è qualificato come omicidio.

ARTE. 272. – Si qualifica come omicidio qualsiasi omicidio commesso sia con discrezione, sia con premeditazione o agguato.

ARTE. 273. – La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'atto di aggredire la persona di un determinato individuo, o anche di colui che sarà trovato o incontrato, anche quando questo disegno dipenderebbe da qualche circostanza o condizione.

ARTE. 274. – L'agguato consiste nell'attendere più o meno tempo, in uno o più luoghi, che un individuo lo uccida o gli compia atti di violenza.

ARTE. 275. – Si qualifica parricidio l'omicidio del legittimo padre e della madre o di ogni altro legittimo ascendente.

ARTE. 276. – L'infanticidio è l'omicidio o l'omicidio di un neonato.

ARTE. 277. – È qualificato avvelenamento qualsiasi attentato alla vita di una persona per effetto di sostanze che possono provocare più o meno rapidamente la morte, in qualunque modo queste sostanze siano state usate o somministrate e qualunque ne siano state le conseguenze.

ARTE. 278. - I colpevoli di omicidio, parricidio o avvelenamento e quando sarà accertato che è l'avvelenamento la causa della morte, sarà punito con la morte.

Se non ci sono prove sufficienti, sarà applicato a "Ghassama" cinquanta giuramento, a condizione tuttavia che l'imputato e la vittima siano della stessa religione, salvo il caso di omicidio.

Tuttavia, la madre, autrice principale o complice dell'assassinio o dell'omicidio del neonato, sarà punita con la pena di morte; la stessa sanzione sarà applicata ai coautori e ai complici.

Sarà altresì punito con la morte chi si renderà colpevole di un omicidio commesso a scopo di cannibalismo. Ogni atto di cannibalismo, ogni traffico o trasferimento di carne umana a titolo oneroso o gratuito sarà punito nel tempo con i lavori forzati.

ARTE. 279. - Saranno puniti come colpevoli di omicidio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che, per l'esecuzione dei loro delitti, ricorrono alla tortura o commettono atti di barbarie.

ARTE. 280. - L'omicidio comporterà la pena di "Ghuissas" quando la vittima e il colpevole sono tutti della stessa religione o in caso di omicidio. In tutti questi casi, il colpevole del reato di omicidio non potrà mai beneficiare del "perdono". In tutti gli altri casi può beneficiare della grazia, a titolo oneroso o gratuito, da parte di uno degli eredi della vittima.

Verrà inoltre pronunciata la confisca dell'arma e di ogni altro mezzo utilizzato per commettere l'omicidio.

§2. Minaccia.

ARTE. 281. - Chiunque abbia minacciato per iscritto, in forma anonima o firmata, immagine, simbolo o emblema di assassinio, avvelenamento o qualsiasi aggressione contro persone punibili con la pena di morte, il lavoro forzato a vita, nel caso in cui la minaccia sarebbe stato effettuato con l'ordine di depositare una somma di denaro in un luogo determinato, o per adempiere a qualsiasi altra condizione, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 a 60.000 UM.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice, per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena. Il colpevole può anche essere interdetto dalla permanenza per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

ARTE. 282. - Se tale minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena è della reclusione da almeno un anno, al massimo tre anni, e della multa da 5.000 a 50.000 UM.

In tal caso, nei confronti del colpevole può essere pronunciata la sentenza di divieto di soggiorno.

ARTE. 283. - Se la minaccia fatta con ordine o condizione è stata verbale, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 20.000 UM. In tal caso, nei confronti del colpevole può essere pronunciata la sentenza di divieto di soggiorno.

ARTE. 284. - Chiunque minacci verbalmente o per iscritto di aggressione o violenza non previste dall'articolo 281, e se la minaccia è stata fatta con ordine o con condizione, è punito con la reclusione da dieci giorni a tre mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 UM o solo una di queste penalità.

SEZIONE II: Ferite e colpi intenzionali omicidi non qualificati e altri crimini e delitti intenzionali

ARTE. 285. - La persona maggiorenne che volontariamente ferisce o percuote o amputa un membro del corpo, o qualsiasi altra violenza e aggressione a danno di persona innocente, è punita con la pena del "Ghissass" salvo i casi di seguito elencati:

1. Se la vittima e il colpevole non sono della stessa religione; 2.

Se il colpevole ha beneficiato della grazia della vittima, a titolo oneroso o gratuito 3. Se la lesione è così grave che la sentenza di Ghissass rischierebbe di mettere in pericolo la vita del colpevole:

pugnale percosse nella stomaco (*diarifa*) o quando hanno danneggiato il cervello (*mamouma*) o

quando hanno toccato il cervello (*dhamigha*) o infine, quando hanno danneggiato un osso

(*mounakhila*); 4. Quando nel colpevole manca il membro della salma danneggiata; 5. Quando

l'arto danneggiato è totalmente e permanentemente inabile e il

Ghissass può cancellare;

6. Se è impossibile effettuare una valutazione proporzionale del danno subito da tali percosse o violenze.

In tutti i casi sopra elencati, sarà pronunciata solo la condanna alle riparazioni civili (la *Diya*) , ad eccezione del caso previsto dal comma 6, la cui sanzione è prevista dall'articolo 287 del presente codice.

ARTE. 286. - Quando i colpi o le ferite hanno comportato la perdita dell'occhio di una persona con un occhio solo, la vittima avrà diritto tra due opzioni: 1°) o Ghissass; 2°) o il totale Diya.

Nel caso in cui l'autore/i e la vittima siano ciechi, la sanzione è piena Diya. Lo stesso vale quando il colpevole ha più di un dito amputato. In ogni caso, non ci sono né Ghissass né Diya fino a dopo la guarigione.

In ogni caso, solo il medico competente può determinare l'importanza dei colpi e delle ferite nonché le loro conseguenze, nonché l'esecuzione della sentenza di Ghissass.

ARTE. 287. - Quando le ferite o le percosse o altre violenze e aggressioni non hanno soddisfatto le condizioni della sentenza del Ghissass o del Diya, il colpevole è punito con la reclusione da dieci giorni a due anni e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. 288. - L'adulto che fa osservazioni o manifesta un atteggiamento ritenuto insolente nei confronti del legittimo padre e della madre o dei legittimi ascendenti è punito come segue:

1. Da dieci giorni a due anni di reclusione, se non è il risultato di questo genere di rilievi, comportamenti o atteggiamenti, una violenza degli attentati ha comportato un'inabilità al lavoro.

La pena di Ghissass si applica sia ai parenti stretti che ai parenti lontani, ad eccezione, però, dei discendenti su ascendenti.

Il Ghissass si applicherà agli ascendenti che abbiano commesso omicidio sulla persona dei loro discendenti solo se volontario e compiuto mediante strage o pugnata allo stomaco. A parte questi casi, saranno condannati all'importantissimo Diya la cui assoluzione potrà essere fatta solo nella loro stessa proprietà.

In tutti i casi, il colpevole di omicidio volontario è automaticamente privato del diritto di tornare al patrimonio della sua vittima.

Tuttavia, al colpevole di omicidio viene solo privato del diritto di ereditare il Diya a cui è condannato a pagare.

Sarà punita con la pena prevista dal comma 1 del presente articolo la donna che abbia volontariamente abbandonato la casa coniugale del marito senza motivo valido e legittimo.

Sarà punito con la reclusione da dieci giorni a due anni chiunque abbia esercitato violenza o aggressione su un bambino di cui non è responsabile dell'educazione o lo abbia privato del cibo, ovvero si asterrà dal dargli cure che mettano o espongano la sua salute in pericolo.

La stessa pena sarà inflitta a chiunque abbia rifiutato o omissso di adempiere al proprio obbligo alimentare nei confronti di coloro che sono a suo carico (padre e madre e discendenti legittimi).

ARTE. 289. - I delitti e delitti previsti in questo capo e nel capo precedente, se commessi in assemblea sediziosa, con ribellione o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori e provocatori di detti incontri, ribellione o saccheggio che saranno puniti come colpevoli di questi reati o delitti e condannati alle stesse pene di coloro che li hanno commessi personalmente.

ARTE. 290. - È punito con la reclusione da dieci giorni a sei mesi chiunque abbia fabbricato o venduto armi di qualsiasi specie vietate dalla legge o dai regolamenti.

Chiunque porti tali armi sarà punito con una multa da 5.000 a 100.000 UM.

In entrambi i casi, le armi saranno sequestrate. Il tutto salva una maggiore pena in caso di concorso in un reato.

ARTE. 291. - Oltre alle pene correttive di cui agli articoli precedenti, i giudici possono pronunciare il divieto di soggiorno.

ARTE. 292. - Ogni persona colpevole del delitto di castrazione è punita con la pena prevista dall'articolo 285.

ARTE. Art. reclusione da uno a cinque anni e multa da 10.000 a 200.000 UM.

La reclusione è da cinque a dieci anni e la multa da 100.000 a 400.000 UM se è accertato che il colpevole ha abitualmente commesso gli atti di cui al comma precedente.

Sarà punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 60.000 UM, la donna che avrà ottenuto l'aborto lei stessa o avrà tentato di ottenerlo o che avrà acconsentito ad avvalersi dei mezzi ad esso indicati o amministrato a tale scopo.

Medici, operatori sanitari, ostetriche, chirurghi dentali, farmacisti, nonché studenti o dipendenti in farmacia, erboristi, fasciatori, operatori chirurgici, infermieri,

gli infermieri, i massaggiatori, le massaggiatrici, che avranno indicato, favorito o praticato i mezzi per procurare l'aborto saranno condannati alle pene previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo. Contro i colpevoli sarà, inoltre, pronunciata la sospensione per almeno cinque anni o l'assoluta incapacità all'esercizio della professione.

Chiunque contravviene al divieto di esercitare la professione pronunciato in virtù del comma precedente è punito con la reclusione da almeno sei mesi, al massimo due anni, e con la multa non inferiore a 20.000 UM, non più di 400.000 UM, o solo uno dei queste due sanzioni.

Oltre alle sanzioni di cui ai primi cinque commi del presente articolo, i giudici possono pronunciare, per un minimo di due anni e per un massimo di dieci anni, il divieto di soggiorno.

ARTE. 294. - Chiunque abbia cagionato ad altro, anche con il suo consenso, la malattia o l'incapacità al lavoro personale somministrandogli volontariamente, in qualsiasi modo, sostanze che, senza essere di natura tale da provocare la morte, sono nocive per la salute, sarà punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa da 5.000 a 20.000 UM. Il tribunale può anche emettere un divieto di soggiorno per un minimo di due anni e un massimo di dieci anni.

Se la malattia o l'incapacità lavorativa personale è durata più di venti giorni, la pena è quella della reclusione. Nel caso in cui il colpevole abbia somministrato sostanze suscettibili di causare la morte, ma senza intenzione di farlo, e che ciò ne sia derivato, subirà in tempo la pena dei lavori forzati.

Se il reo ha commesso, nei confronti di uno degli ascendenti designati dall'articolo 288, la colpa o il delitto di cui ai due commi precedenti, è punito nel primo caso con la reclusione e nel secondo con i lavori forzati a tempo debito.

SEZIONE III - Omicidi, ferite e percosse involontarie, delitti scusabili e delitti e casi in cui non possono essere scusati; omicidio, ferite e percosse che non sono né delitti né reati

§ I. Omicidi, lesioni e percosse involontarie.

ARTE. 295. - Chiunque, per goffaggine, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, avrà commesso involontariamente un omicidio o ne sarà stato involontariamente causa, sarà condannato a una Diya, salva la pena detentiva di tre mesi a un anno. .

Parimenti, sarà punito con la stessa pena chiunque, nelle condizioni sopra specificate, abbia commesso percosse o lesioni risultanti da turbamento mentale o invalidità permanente, quali la privazione di uno dei cinque sensi, la voce, l'impotenza, la sterilità o la paralisi .

La stessa pena sarà irrogata quando le lesioni o i colpi abbiano provocato o cagionato l'amputazione di una coppia di arti del corpo o qualsiasi altra lesione fisica o estetica.

In quest'ultimo caso, il risarcimento sarà proporzionale all'entità del danno.

Tuttavia, l'amputazione della lingua, del setto nasale, della ghiandola del pene e dell'occhio del cieco è paragonabile a quella di un paio di arti.

ARTE. 296. - Se risultassero, per mancanza di domicilio o di precauzione, lesioni, percosse o malattie risultanti da inabilità al lavoro, il colpevole sarà condannato al pagamento della Diya di seguito determinata:

1. metà del Diya quando le ferite oi colpi hanno portato solo alla privazione di una parte dei membri pari dell'organismo; 2. un terzo del Diya quando i colpi o le ferite toccavano il cervello (*dhamigha*) o quando danneggiavano la pancia (*mamouma*) o quando il pugnale danneggiava la pancia (*El Jeïfetou*) o toccava lo stomaco; 3. un decimo e mezzo del Diya quando i colpi o le ferite toccavano o disturbavano o

danneggiato un osso (*mounakhila*);
4. un decimo del Diya per ogni dito in proporzione a ciascuna falange; 5. metà del Diya quando i colpi e le ferite provocavano una visione apparente dell'osso e di ogni dente.

In tutti gli altri casi, se nonostante la guarigione, i colpi o le ferite hanno lasciato cicatrici sul corpo delle vittime, il tribunale fissa, dopo aver consultato il medico, il Diya proporzionale in base alla natura delle cicatrici.

§2. Delitti scusabili e delitti e casi in cui possono essere scusati.

ARTE. 297. - L'omicidio così come le ferite e le percosse sono scusabili se provocate da percosse o da gravi violenze contro persone.

ARTE. 298. - Sono scusabili anche i delitti o delitti di cui all'articolo precedente, se commessi respingendo durante la giornata l'arrampicata o l'effrazione delle recinzioni, dei muri o dell'ingresso di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze . Se il fatto è avvenuto durante la notte, questo caso è regolato dall'articolo 305.

ARTE. 299. - Il parricidio non è mai scusabile.

ARTE. 300. - L'omicidio commesso dal marito sulla moglie, da quest'ultimo sul marito, non è scusabile se la vita del marito o della moglie che ha commesso l'omicidio non è stata messa a repentaglio nel momento stesso in cui è avvenuto l'omicidio.

ARTE. 301. - Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un oltraggio violento ad esposizione indecente, sarà considerato omicidio o lesioni scusabili.

ARTE. 302. - Quando è provato il fatto della scusa, se si tratta di reato punito con la morte, o di lavoro forzato a vita, la pena è ridotta alla reclusione da uno a cinque anni. Se si tratta di un altro reato, sarà ridotto alla reclusione da sei mesi a due anni.

In questi primi due casi, ai colpevoli può essere anche vietata la permanenza con ordinanza o sentenza per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

Se si tratta di un delitto, la pena è ridotta alla reclusione da dieci giorni a sei mesi.

§3. Omicidi, lesioni e percosse non qualificabili come reati o delitti.

ARTE. 303. - Non vi è delitto né delitto quando l'omicidio, le ferite ei colpi sono stati ordinati dalla legge e comandati dalla legittima autorità.

ARTE. 304. - Non vi è delitto né delitto quando l'omicidio, le ferite ei colpi furono comandati dall'attuale necessità dell'autodifesa di sé o di altri.

ARTE. 305. - Rientrano nelle ipotesi di attuale necessità di difesa le due ipotesi seguenti:

1. Se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state inferte, o se i colpi sono stati sferrati respingendo, durante la notte, l'arrampicata o l'effrazione delle recinzioni, dei muri o dell'ingresso di una casa o di un appartamento abitato o dei loro annessi; 2. Se il fatto è avvenuto difendendosi dagli autori di furti o saccheggi effettuati con violenza.

SEZIONE IV: Attacchi alla morale dell'Islam

Eresia, apostasia, ateismo, riluttanza a pregare, adulterio

ARTE. Art. una pena correzionale da tre mesi a due anni di reclusione e una multa da 5.000 a 60.000 UM.

Ogni musulmano colpevole del crimine di apostasia, sia con le parole che con i fatti in modo apparente o ovvio, sarà invitato a pentirsi entro tre giorni.

Se non si pente entro questo tempo, viene condannato a morte come apostata e le sue proprietà saranno confiscate a beneficio del Tesoro. Se si pente prima dell'esecuzione della presente sentenza, l'accusa adire la Suprema Corte, ai fini della sua riabilitazione in tutti i suoi diritti, fatta salva la pena correzionale prevista dal 1° comma del presente articolo.

Chiunque sia colpevole del crimine di apostasia (*Zendagha*) , a meno che non si sia prima pentito, sarà punito con la pena di morte.

Sarà punito con la reclusione da un mese a due anni chiunque si renda colpevole del reato di aggressione indecente.

Ogni musulmano adulto che si rifiuti di pregare pur riconoscendo l'obbligo della preghiera sarà invitato ad adempierlo fino al termine prescritto per l'esecuzione della preghiera obbligatoria in questione. Se persiste nel suo rifiuto fino alla fine di questo periodo, sarà punito con la pena di morte.

Se non riconosce l'obbligo della preghiera, sarà punito con la pena per apostasia e i suoi beni confiscati a beneficio dell'erario pubblico. Non beneficerà dell'ufficio consacrato dal rito musulmano.

ARTE. 307. - Ogni musulmano maggiorenne, dell'uno o dell'altro sesso, colpevole del delitto di *Zina* commesso volontariamente e accertato, o da (4) quattro testimoni, o per ammissione dell'autore, oppure, per quanto riguarda la donna, da uno stato di gravidanza, sarà punita pubblicamente, se single, con la fustigazione di cento (100) frustate e un anno di reclusione.

Se il colpevole è di sesso maschile, la pena detentiva sarà eseguita fuori dal luogo in cui è stato commesso il reato.

Se il colpevole è malato, l'esecuzione della pena è sospesa fino alla guarigione.

Tuttavia, la pena di morte per lapidazione, *Tajoum*, sarà pronunciata contro il colpevole sposato o divorziato.

Per quanto riguarda la donna in stato di gravidanza, la pena della flagellazione e quella della lapidazione sono sospese fino al parto.

ARTE. 308. - Ogni musulmano adulto che abbia commesso un atto immodesto o innaturale con un individuo del suo sesso sarà punito con la pena di morte con la lapidazione pubblica. Se si tratta di due donne, saranno punite con la pena prevista dall'articolo 306, primo comma.

ARTE. 309. - Chi ha commesso il delitto di stupro è punito con i lavori forzati, fatte salve, se del caso, le pene di *Had* e la fustigazione se il colpevole è single. Se è sposato, verrà inflitta solo la pena di morte.

Tuttavia, il tentativo del reato di stupro sarà punito solo con la pena dei lavori forzati nel tempo.

ARTE. 310. - Se i colpevoli sono gli ascendenti della persona su cui è stata commessa l'aggressione, se sono coloro che hanno autorità su di lui, se sono salariati delle persone sopra designate, se sono funzionari o ministri del culto, ovvero se il colpevole chiunque sia è stato aiutato nel suo delitto da una o più persone, la pena sarà quella del lavoro forzato a vita e della fustigazione, se il colpevole è single. Se è sposato, verrà inflitta solo la pena di morte.

ARTE. 311. - Sarà considerato ruffiano e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 100.000 a 5.000.000 UM, fatte salve le sanzioni più elevate, ove previste, chiunque:

1. che in qualsiasi modo consapevolmente coadiuva, assiste o tutela la prostituzione altrui o sollecitazione alla prostituzione
2. chi, in qualsiasi forma, condivide i prodotti della prostituzione altrui, o riceve sussidi da una persona abitualmente impegnata nella prostituzione;
3. che convive consapevolmente con una persona abitualmente impegnata nella prostituzione;
4. chi, in una relazione abituale con una o più persone impegnate nella prostituzione, non può giustificare risorse corrispondenti al suo stile di vita;
5. chi assume, forma o mantiene, anche con il suo consenso, una persona, anche maggiorenne, in vista della prostituzione o la consegna alla prostituzione o alla dissolutezza;
6. che agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti che esercitano attività di prostituzione o dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui;

7. che, con minaccia, pressione, manovra o con qualsiasi altro mezzo, ostacoli l'azione di prevenzione o controllo intrapresa da pubblici ufficiali o organismi qualificati.

Il tentativo dei reati di cui al presente articolo è punito con le sanzioni previste per tali reati.

ARTE. 312. - La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 200.000 a 2.000.000 UM, nel caso in cui:

1. il reato è stato commesso ai danni di un minore; 2. il reato è stato accompagnato dalla minaccia di coercizione, violenza, aggressione, abuso di autorità o frode;
3. l'autore del reato portava un'arma apparente o nascosta; 4. l'autore del reato è il coniuge, il padre, la madre o il tutore della vittima, o appartiene ad uno dei categorie elencate nella sezione 310;
5. l'autore è chiamato a partecipare, in virtù delle sue funzioni, alla lotta alla prostituzione, la tutela della salute o il mantenimento dell'ordine pubblico; 6. il reato è stato commesso ai danni di più persone; 7. le vittime del reato sono state consegnate o invitate a prostituirsi al di fuori del territorio nazionale;
8. il reato è stato commesso da più autori o complici e complici.

Sarà punito con le pene previste dal presente articolo chiunque abbia aggredito la morale incitando, favorendo o abitualmente agevolando la dissolutezza o la corruzione di giovani di ambo i sessi al di sotto dei ventuno anni, o, anche occasionalmente minori di sedici anni .

Le pene previste dall'articolo 311 e dal presente articolo saranno pronunciate, anche se i vari atti che costituiscono gli elementi dei reati sarebbero stati compiuti in paesi diversi.

Il tentativo dei reati di cui al presente articolo è punito con le sanzioni previste per tali reati.

ARTE. 313. - E' punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque possieda, direttamente o per interposta persona, che dirige, dirige o opera, finanzia o contribuisce al finanziamento di un istituto di prostituzione, che normalmente tollera la presenza di un o più persone impegnate nella prostituzione all'interno dell'albergo, della casa ammobiliata, dell'enoteca, del circolo, del circolo, della balera o del luogo di spettacolo o loro annessi, o di qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico e di cui è titolare, garante o agente. Le stesse sanzioni sono applicabili a chiunque assuma detti titolari, dirigenti o agenti. In caso di nuova infrazione entro dieci anni, le sanzioni inflitte saranno raddoppiate.

In ogni caso, i colpevoli possono anche essere posti con l'ordinanza o la sentenza in stato di divieto di soggiorno da due a cinque anni. I beni mobili utilizzati direttamente o indirettamente per commettere il reato saranno sequestrati e confiscati, indipendentemente dalla persona di appartenenza.

I tentativi di commissione dei reati di cui agli articoli 311 e 312 e all'articolo precedente sono puniti con le sanzioni previste da tali reati.

ARTE. 314. - In tutti i casi in cui i fatti contestati siano avvenuti in uno stabilimento di cui all'articolo 313 e il cui titolare, dirigente o dipendente sia condannato in applicazione degli articoli 312 o 313, il giudizio revoca la licenza di cui sarebbe il condannato il beneficiario e

pronuncerà altresì la chiusura definitiva dello stabilimento o delle parti dello stabilimento adibite alla prostituzione.

I colpevoli di uno dei reati o del tentativo di uno dei delitti di cui agli articoli 311, 312 o 313 saranno, per almeno due anni e al massimo vent'anni, dal giorno in cui avranno subito la pena, privati della i diritti enumerati nell'articolo 36 e vietati da qualsiasi tutorato o curatela.

In ogni caso, la sentenza o la sentenza può pronunciare il ritiro del passaporto nonché, per un periodo massimo di tre anni, la sospensione della patente. Tale periodo può essere raddoppiato in caso di recidiva.

Gli autori dei reati previsti dagli articoli 311, 312 o 313 possono essere condannati a rimborsare le eventuali spese di rimpatrio di coloro la cui prostituzione hanno sfruttato o tentato di sfruttare o contribuito a sfruttare. Quando queste spese sono state anticipate dall'amministrazione, saranno recuperate come spese di giustizia penale.

ARTE. 315. - Se la chiusura prevista dall'articolo 314 supera i sei mesi, l'autorità amministrativa può procedere, mediante requisizione, alla presa di possesso dei locali al fine di abitarvi per il periodo corrispondente. Il proprietario o conduttore di detti locali rimarrà tenuto a fornire i servizi che consentano la loro fruizione da parte dei beneficiari.

L'assegnazione automatica disposta ai sensi del comma precedente non è opponibile al proprietario che ha ottenuto la requisizione della locazione per fatti idonei a giustificare la chiusura prevista dall'articolo 314.

ARTE. Art. stato commesso per un tempo pari al doppio della pena detentiva inflitta. Tale termine decorre dal giorno della scarcerazione del condannato se è trattenuto, o dal giorno in cui la decisione diventa definitiva nel caso opposto.

Il giudice può annullare tale divieto quando il condannato non è in stato di recidiva.

Chiunque si presenta in un luogo a lui interdetto in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 39.

ARTE. 317. - In caso di lite instaurata per uno dei reati di cui agli articoli 311, 312 e 313, il giudice istruttore può:

1. Disporre in via provvisoria, per un periodo massimo di tre mesi, la chiusura dello stabilimento o di parte dello stabilimento di cui all'articolo 313 a cui è imputato il titolare, dirigente o dipendente;
2. Disporre provvisoriamente e per lo stesso periodo la chiusura totale o parziale di qualsiasi albergo, casa ammobiliata, bar, ristorante, club, circolo, sala da ballo, luogo di spettacolo o altro locale aperto al pubblico o adibito al pubblico in cui l'imputato avrà trovato, presso la direzione o il personale, un'assistenza prestata consapevolmente nel corso del procedimento di cui è oggetto per dedurre prove, esercitare pressioni sui testimoni o favorire la ripresa della sua attività per il futuro criminale.

In ogni caso, le misure di chiusura temporanea possono, qualunque sia la loro durata, essere rinnovabili nelle stesse forme per un periodo massimo di tre mesi ciascuna.

Le decisioni che prescrivono tale chiusura o il suo rinnovo e quelle che statuiscono sulle domande di scarcerazione possono essere oggetto di ricorso in Cassazione entro ventiquattro ore dalla loro esecuzione o dalla comunicazione agli interessati.

Le sanzioni previste dall'articolo 311 sono pronunciate nei confronti di chiunque, con attestazione, certificato, atto fittizio o con qualsiasi altro mezzo o manovra, abbia agevolato o tentato di agevolare al ruffiano la giustificazione di risorse che non possiede.

ARTE. Art. a disposizione delle persone impegnate nella prostituzione per l'esercizio abituale della dissolutezza. L'occupante e la persona che compie atti di dissolutezza sono solidalmente responsabili del risarcimento dei danni eventualmente risarcibili per il disturbo del vicinato.

Nel caso di prassi abituale dei fatti di cui sopra, la cessazione del contratto di locazione e lo sgombero del conduttore, subconduttore o occupante che vi si impegna o lo tollera, è pronunciato dal giudice in camera di consiglio, su richiesta di il proprietario, l'inquilino principale, l'occupante o i vicini dell'edificio.

SEZIONE V: Arresti illegali e sequestri di persone

ARTE. 319. - E' punito con la pena del lavoro forzato nel tempo chi, senza ordine dell'autorità costituita e salvo che la legge disponga il sequestro degli imputati, abbia arrestato, trattenuto o sequestrato qualsiasi persona. Chi ha prestato un luogo per effettuare la detenzione o il sequestro subirà la stessa pena.

Saranno puniti con la stessa pena anche coloro che abbiano stipulato un patto volto ad alienare, gratuitamente o a titolo oneroso, la libertà di un terzo. La confisca di denaro, oggetti o titoli, ricevuti in esecuzione del suddetto patto sarà sempre pronunciata se la persona oggetto del patto ha meno di quindici anni.

Chiunque abbia dato in pegno o ricevuto una persona, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 5.000 a 200.000 UM, o una sola di queste due pene. La pena detentiva può essere aumentata a cinque anni se la persona impegnata o ricevuta in pegno ha un'età inferiore ai quindici anni. I colpevoli possono inoltre essere, in ogni caso, privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un periodo di almeno cinque anni e non di dieci anni.

ARTE. 320. - Se la detenzione o il sequestro è durato più di un mese, la pena è quella del lavoro forzato a vita.

ARTE. 321. - La pena è ridotta alla reclusione da due a cinque anni se gli autori dei reati di cui all'articolo 319, non ancora perseguiti infatti, hanno rilasciato l'arrestato, sequestrato o trattenuto prima del decimo giorno compiuto, poiché quello di l'arresto,

detenzione, sequestro. Tuttavia può essere vietato loro di soggiornare per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

ARTE. 322. - In ciascuna delle due ipotesi seguenti:

1. Se l'arresto è stato effettuato in falso costume, sotto falso nome o su falso ordine della pubblica autorità; 2. Se la persona arrestata, detenuta o sequestrata è stata minacciata di morte, i colpevoli sono puniti con i lavori forzati a vita, ma la pena è quella della morte se le persone arrestate, detenute o sequestrate hanno subito torture corporali conseguenti nella morte.

SEZIONE VI: Delitti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un minore oa comprometterne l'esistenza. Rapimento di minori. Reati contro le leggi sulla sepoltura.

§1. Delitti e delitti contro il minore.

ARTE. 323. - I colpevoli di rapimento, occultamento o soppressione di un bambino, sostituzione di un bambino con un altro, o assunzione di un bambino a una donna che non partorirà sono puniti con la reclusione.

Se non è accertato che il figlio è vissuto, la pena è della reclusione da un mese a cinque anni; se è accertato che il figlio non ha vissuto, la pena è da dieci giorni a due mesi di reclusione.

E' punito con la reclusione chi, essendo responsabile di un figlio, non lo rappresenta dinanzi alle persone che hanno diritto di reclamarlo.

ARTE. Art. 20.000 UM o solo una di queste due sanzioni.

ARTE. 325. - È punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque, dopo aver trovato un neonato, non lo abbia consegnato all'autorità del luogo o al cancelliere.

Tale disposizione non si applica a chiunque abbia acconsentito alla presa in carico del minore e che abbia fatto la propria dichiarazione al riguardo dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il minore è stato trovato.

ARTE. 326. - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare in luogo solitario, fanciullo o persona incapace, incapace di tutelarsi a causa del loro stato fisico o psichico, sarà, solo per questo fatto, condannato .reclusione da uno a tre anni e multa da 5.000 a 60.000 UM.

ARTE. 327. - La pena prevista nell'articolo precedente è da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 100.000 UM nei confronti degli ascendenti o di chiunque altro abbia autorità sul figlio o sull'incapace, o ne abbia l'affidamento.

ARTE. 328. - Se il risultato dell'esposizione o dell'abbandono è la malattia o l'incapacità totale per più di venti giorni, si applica la pena massima. Se il bambino o l'incapace è rimasto

mutilato o menomato, o se rimane affetto da un'infermità permanente, i colpevoli subiranno la pena della reclusione.

Se i colpevoli sono le persone indicate nell'articolo precedente, la pena è quella della reclusione nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, e quella del lavoro forzato in tempo utile nel caso previsto dal secondo comma del predetto articolo. articolo. .

Quando l'esposizione o l'abbandono in un luogo solitario ha causato la morte, l'azione sarà considerata omicidio.

ARTE. 329. - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare in luogo non solitario un fanciullo o una persona incapace di tutelarsi a causa del loro stato fisico o psichico sarà, per questo fatto, condannato .reclusione da tre mesi a un anno e multa da 5.000 a 60.000 UM.

Se i colpevoli sono le persone di cui all'articolo 327, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 10.000 a 100.000 UM.

ARTE. 330. - Se l'esposizione o l'abbandono hanno comportato la malattia o l'incapacità totale di durata superiore a venti giorni, o l'infermità prevista dall'articolo 285, comma 3, i colpevoli sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 100.000 UM .

Se la morte è stata provocata senza l'intenzione di darla, la pena sarà quella del Diya.

Se i colpevoli sono le persone di cui all'articolo 327, la pena è, nel primo caso, della reclusione, e, nel secondo, del lavoro forzato a tempo determinato.

ARTE. 331. - Sarà punito con la reclusione da dieci giorni a sei mesi e con la multa da 5.000 a 100.000 ouguiya:

1. Chiunque, per spirito di guadagno, provoca la rinuncia dei genitori o di uno di loro
il loro bambino nato o non ancora nato;
2. Chiunque abbia avuto o tentato di sottoscrivere, dai futuri genitori o da uno di loro, un atto con il quale si impegna ad abbandonare il nascituro, che ha tenuto tale atto, lo avrà utilizzato o tentato di farne uso ; 3. Chiunque abbia, per scopo di lucro, portato o cercato di portare a fare il suo intervento affidare o adottare un bambino.

§2. Rapimento di minori.

ARTE. 332. - Chiunque, con dolo o violenza, rapisce o fa rapire minori o li ha addestrati, sottratti o spostati, o li ha fatti addestrare o spostati dai luoghi dove erano posti da coloro sotto la cui autorità o direzione erano presentato o affidato, subirà la pena della reclusione.

ARTE. 333. - Se il minore così allontanato o deviato ha meno di quindici anni, la pena è quella del lavoro forzato a vita.

La stessa pena si applica, indipendentemente dall'età del minore, se il colpevole è stato pagato o destinato a ricevere un riscatto dalle persone sotto la cui autorità o vigilanza il minore è stato posto.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, la pena sarà quella del lavoro forzato in tempo utile, se il minore viene trovato prima della pronuncia della pena.

Il rapimento comporterà la pena di morte se è seguito dalla morte del minore.

ARTE. 334. - Chiunque, senza frode o violenza, abbia sequestrato o sequestrato o tentato di rapire o sequestrare un minore di anni 18 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

In tutti i casi in cui il rapitore ha sposato la ragazza che ha rapito, può essere perseguito solo a querela di persone che, a norma di legge, hanno il diritto di chiedere la nullità del matrimonio, né condannato se non dopo la nullità del il matrimonio è stato pronunciato.

ARTE. L'art., anche senza frode o violenza, lo sottrae o lo fa sottrarre o deviare dalle mani di coloro ai quali è stata affidata la custodia, ove questi l'abbia affidata, è punito con la reclusione da un mese ad un anno , e una multa da 5.000 a 100.000 UM. Se il colpevole è stato dichiarato privato della potestà paterna, la reclusione può essere aumentata fino a tre anni.

§3. Abbandono familiare.

ARTE. 336. - Sarà dichiarato colpevole di abbandono della famiglia e punito con la reclusione da tre mesi a un anno, e con la multa da 5.000 a 100.000 UM:

1. il marito che, durante la durata del matrimonio, ha trascurato, per più di due mesi, sostenere sua moglie;
2. il marito che, dopo lo scioglimento del matrimonio, avrà trascurato per più di due mesi di provvedere ai bisogni della moglie incinta se la gravidanza è iniziata prima dello scioglimento definitivo del matrimonio;
3. il padre che ha ommesso per più di due mesi di provvedere ai bisogni dei figli di età inferiore a 18 mesi e che sono da lui legalmente dipendenti; 4. chiunque, essendo stato condannato a pagare gli alimenti al coniuge, ai suoi discendenti, al padre o alla madre con provvedimento giudiziario esecutivo provvisoriamente o divenuto definitivo, abbia ommesso, per più di due mesi, di versare l'intero importo di questa pensione.

ARTE. 337. - Il colpevole può, oltre alle pene previste dall'articolo 336, essere colpito dal divieto dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un periodo da cinque a dieci anno.

§4. Violazione delle leggi sulla sepoltura.

ARTE. 338. - Coloro che, senza previa autorizzazione del pubblico ufficiale nel caso in cui sia prescritto, hanno seppellito un defunto, sono puniti con la reclusione da sei giorni a due mesi, e con la multa da 5.000 a 20.000 UM, fermo restando il perseguimento dei reati di cui, in tale circostanza, potrebbero essere prevenuti gli autori di tale reato. La stessa pena si applica nei confronti di coloro che hanno violato, in qualsiasi modo, la legge ed i regolamenti relativi alle predette sepolture.

ARTE. 339. - Chiunque nasconda o nasconda la salma di una persona che sia stata uccisa o morta in seguito a percosse o ferite è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, e con la multa da 5.000 a 20.000 UM, fermo restando l'art. pene più gravi se ha partecipato al delitto.

ARTE. 340. - E' punito con la reclusione da tre mesi a un anno, e con la multa da 5.000 a 30.000 UM, chiunque si renda colpevole di violazione di sepolcri o sepolture, ferme le pene per delitti o delitti che vi sarebbero imputati.

Le stesse pene si applicano a chiunque abbia profanato o mutilato una salma, anche non sepolta, ferme le sanzioni per i delitti previste dal quarto comma dell'articolo 278 del presente codice.

CAPITOLO II

SEZIONE: Alcolismo, calunnia, falsa testimonianza e divulgazione del segreto professionale

§1. Alcolismo, calunnia, falsa testimonianza.

ARTE. 341. - Ogni grande musulmano che abbia consumato volontariamente e consapevolmente alcol sarà punito con una fustigazione di ottanta frustate.

La prova di tale reato può essere fornita solo con uno dei seguenti mezzi:

1. La confessione liberamente consentita del colpevole;
2. La dichiarazione di due onesti testimoni che hanno osservato o la consunzione o lo stato di pubblica ubriachezza del colpevole causato da tale consunzione;
3. Vomito o odore di alcol consumato in modo tangibile e inequivocabile osservato o annotato sul colpevole.

L'azione pubblica non è prescritta in materia di alcolismo, anche se il colpevole invoca il suo pentimento.

In ogni caso non vi sarà cumulo di pena anche se il reato è stato commesso più volte prima dell'esecuzione della pena.

Se sussistono presunzioni forti ma non corroborate da una delle modalità di prova elencate nei tre commi del presente articolo, il colpevole può essere condannato alla reclusione da tre mesi a un anno.

La stessa pena sarà inflitta a chiunque abbia volontariamente servito o facilitato, o invitato un musulmano a bere bevande alcoliche.

È punito con la fustigazione di ottanta frustate e con il divieto di testimoniare fino alla sua riabilitazione giudiziaria, qualsiasi persona adulta e sana di mente che abbia, in forma intelligibile, o con parola udibile o metaforicamente dichiarata, accusato un musulmano di essere colpevole del reato di adulterio, omosessualità o essere un figlio illegittimo.

La prova di tale reato può essere riferita solo da: o la libera confessione del colpevole, oppure le dichiarazioni di due onesti testimoni o di un testimone rafforzato da un giuramento dell'accusatore. La pena è cancellata dal perdono della vittima o dalla conferma dell'accusa. In caso di reato concomitante, di cui uno punibile con la morte, si applica solo la pena di morte, salvo che l'altro reato sia calunnia. In quest'ultimo caso sono previste sanzioni cumulative.

In caso di accumulazione, una delle quali è la pena di morte, si applicherà solo quest'ultima, salvo il caso di calunnia. In quest'ultimo caso, la pena della fustigazione sarà eseguita prima dell'esecuzione. Se c'è una concomitanza tra una condanna per calunnia e una condanna per consumo di alcol, sarà eseguita una sola sentenza.

Tuttavia, se il colpevole è stato condannato ad una pena maggiore di quella della reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

ARTE. 342. - Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale, sia nei confronti dell'imputato sia in suo favore, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 UM.

Se, invece, l'imputato è stato condannato a più di cinque anni di reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia di polizia, sia nei confronti dell'imputato che in suo favore, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 UM.

In questi due casi, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice, per un minimo di cinque anni e al massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna e gli sarà interdetto. .residenza per lo stesso numero di anni.

ARTE. 343. - Il colpevole di falsa testimonianza, in materia civile o davanti alle giurisdizioni amministrative, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 a 150.000 UM. Può anche essere soggetto alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo precedente.

ARTE. 344. - Il falso testimone in materia penale che avrà ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promessa sarà punito con i lavori forzati in tempo utile, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 341.

Il falso testimone in materia correzionale o civile che avrà ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa, promessa sarà punito con la reclusione.

Il falso testimone della polizia che ha ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa, promessa sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 10.000 UM a 150.000 UM.

Può anche subire le ulteriori sanzioni di cui all'articolo 342. In ogni caso, ciò che il falso testimone ha ricevuto sarà confiscato.

ARTE. 345. - Chiunque, nel corso di un procedimento e comunque, o comunque in vista di un ricorso o di una difesa in giudizio, ha utilizzato promesse, offerte o regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici per indurre altro fare o consegnare una deposizione, una dichiarazione o una falsa attestazione, sarà punito, indipendentemente dal fatto che questa corruzione abbia prodotto i suoi effetti, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 UM, o solo uno di questi due sanzioni, fatte salve le sanzioni più elevate previste dagli articoli precedenti, se complice di una falsa testimonianza qualificata come reato o reato.

ARTE. 346. - Chiunque sia stato differito o deferito il giuramento in materia civile, e abbia prestato giuramento falso, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 UM.

Può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice, per un minimo di cinque anni e non più di dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena, e gli può essere vietato di soggiornare per altrettante anni. 'anni.

ARTE. 347. - L'interprete che, in materia penale, correzionale o civile, avrà in mala fede snaturato la sostanza di parole o documenti tradotti oralmente, sarà punito con le pene dello spergiuro secondo le disposizioni contenute negli articoli 314, 342, 343 e 344.

La subornazione di un interprete sarà punita come la subornazione di un testimone secondo le disposizioni dell'articolo 345.

§2. Calunnia, insulti, rivelazione di segreti.

ARTE. Art. L'autorità competente, o anche ai superiori gerarchici o ai datori di lavoro del denunciato, è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 10.000 a 200.000 UM.

Il giudice può altresì disporre l'inserimento della sentenza, per intero o per estratto, su uno o più giornali ea spese del condannato.

Se il fatto denunciato è passibile di sanzione penale o disciplinare, il procedimento di cui al presente articolo può essere avviato sia a seguito di ordinanza o sentenza di non querela, sia a seguito della denuncia da parte del magistrato, del funzionario pubblico, dell'autorità superiore o del datore di lavoro competente a dargli il seguito che potrebbe comportare.

Il giudice adito ai sensi del presente articolo sarà tenuto a sospendere il procedimento se è pendente il procedimento relativo al fatto denunciato.

ARTE. 349. - Tutti gli altri insulti o espressioni oltraggiose che non abbiano avuto questo doppio carattere di serietà e pubblicità daranno luogo solo a semplici pene di polizia.

ARTE. 350. - I medici, i chirurghi e gli altri operatori sanitari, nonché i farmacisti, le ostetriche e tutti coloro che ricoprono, per stato o professione, per funzioni temporanee o permanenti, i segreti loro affidati e che, fuori dal caso in cui la legge obblighi o autorizzi per essere informatori, aver rivelato segreti, sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con una multa da 5.000 a 60.000 UM.

ARTE. 351. - Chi ha fraudolentemente sottratto una cosa che non gli apparteneva è colpevole di furto e sarà condannato all'amputazione della mano se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1. Se il ladro è sano di mente e maggiorenne;
2. Se la sottrazione è fraudolenta; 3. Se la cosa ritirata è suscettibile di appropriazione; 4. Se il colpevole non ha diritto ad alcuna legittima pretesa nei confronti della vittima del furto; 5. Se il valore della cosa sottratta è uguale o maggiore di un quarto di dinaro in oro; 6. Se il furto non è immediatamente motivato da una necessità di fatto; 7. Se la sottrazione è stata effettuata in un luogo abituale di custodia o conservazione del cosa sottratta;
8. Se il colpevole non è autorizzato ad entrare nel luogo in cui è avvenuta l'appropriazione indebita;

9. Se il colpevole non è un ascendente della vittima della sottrazione; 10. Se la cosa rimossa è rimossa dal luogo della sua rimozione; 11. Se non c'è relazione coniugale tra l'autore e la vittima dell'appropriazione indebita e la cosa sottratta non può dar luogo ad un furto tra i due.

In ogni caso, l'amputazione della mano destra del colpevole si pronuncia solo quando sono soddisfatte tutte le condizioni sopra elencate.

Se il colpevole è un recidivo principale, il suo piede sinistro verrà amputato. Se è un tre volte colpevole, la sua mano sinistra verrà amputata. Se è recidivo per la quarta volta, il suo piede destro verrà amputato. Se è recidivo per la quinta volta, sarà frustato e imprigionato.

La prova del reato di furto può essere denunciata solo con le seguenti modalità:

1. La confessione libera, volontaria e consapevole del colpevole e di non aver ritrattato la sua confessione plausibile; 2. La dichiarazione di due testimoni maschi di buon carattere.

In ogni caso, la testimonianza di una sola persona, anche sotto giuramento, o anche quella di un uomo e due donne può essere presa in considerazione solo per la condanna, la restituzione o il rimborso del valore dell'oggetto rubato.

ARTE. 352. - Può dar luogo a risarcimenti civili solo la malversazione commessa dalle persone di seguito elencate:

1. Mariti a danno delle loro mogli, mogli a danno dei loro mariti, quando la cosa ritirata non era mai stata loro vietata; 2. Da padri o madri a danno dei figli.

ARTE. 353. - Delitto di rapina è colpevole chiunque porti un'arma nascosta o apparente, che sia entrato di notte in un luogo di residenza, o per strada con qualsiasi tempo, con l'intenzione di espropriare beni altrui .

ARTE. 354. - Saranno puniti con la pena di morte, l'amputazione della mano destra e del piede sinistro, l'esilio, o una sola di queste tre pene:

1. L'autore del reato di rapina previsto dall'articolo 353; 2. I complici o coautori del brigante.

ARTE. 355. - E' punito con la pena del lavoro forzato in tempo chi commette furto su strade o luoghi pubblici, o in veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, corrispondenza o bagagli se non ricorrono le condizioni previste o dall'articolo 351, o dall'articolo 353 soddisfatto.

ARTE. 356. - E' punito con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque tenti di commettere furto, con effrazione, arrampicandosi o usando chiavi false in edifici, parchi o recinti non adibiti ad abitazione.

ARTE. 357. - E' punito con la reclusione chiunque abbia commesso un furto se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 351 del presente codice:

1. Se il furto è stato commesso di notte davanti a due o più persone o se è stato commesso in una sola di queste due circostanze, ma, contemporaneamente, in luogo abitato o adibito ad abitazione; 2. Se il ladro è un servo o un salariato, anche quando ha commesso il furto a persone che non ha servito ma che erano o in casa del suo padrone o in quella dove lo accompagnava, o se è un operaio, compagno o apprendista che lavora abitualmente nell'abitazione dove avrà rubato; 3. Se il furto è stato commesso da un oste, albergatore, vettore o un loro dipendente, quando hanno rubato in tutto o in parte le cose loro affidate in tale qualità; 4. Se il furto è stato commesso, anche in tempo di pace, da un militare o simile, in danno dell'abitante presso il quale è alloggiato o acquantierato.

ARTE. 358. - I vettori o loro dipendenti che abbiano alterato e tentato di alterare qualsiasi genere di liquidi o merci di cui era stato loro affidato il trasporto, e che abbiano commesso o tentato di commettere tale alterazione mediante la miscela di sostanze nocive, sono puniti con reclusione da due a cinque anni e multa da 5.000 a 60.000 UM.

Essi possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni; può anche essere, per ordine o sentenza, vietato soggiornare per lo stesso numero di anni.

Se non vi è stata miscelazione di sostanze nocive, la pena è della reclusione da un mese a un anno e della multa da 5.000 a 20.000 UM.

ARTE. Art. 351.

Lo stesso vale per chiunque abbia rubato o tentato di rubare attrezzature o strumenti agricoli in campi non recintati o in qualsiasi altro luogo al di fuori della consueta custodia di tali strumenti.

La stessa pena si applica anche a chiunque abbia sottratto ai campi raccolti o altri prodotti utili della terra, non staccati dalle piante, o staccati ma non ancora raccolti o accatastati.

E' punito con la stessa pena chiunque abbia strappato per effetto di sorpresa, borseggio, usurpazione di una cosa in possesso di un fanciullo che non può ancora discernere o che sia fuggito dopo che è stato sequestrato per la prima volta o colto in flagrante -consegnato.

Sarà condannato a quindici giorni a due anni di reclusione chi ruba legna dal suo luogo di sfruttamento, o pietre da cave se la dogana non considera questi luoghi come luoghi di guardia. Lo stesso vale per il colpevole del furto di pesci, esclusi stagni, peschiere o bacini idrici.

In ogni caso, la vittima sarà rimborsata della refurtiva o del suo equivalente, ad eccezione del debitore insolvente tra i fatti e il giorno dell'esecuzione dell'amputazione.

ARTE. 360. - Chiunque, al fine di commettere furto, asporta o tenta di rimuovere i terminali che fungono da separazione tra le proprietà, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 ouguiya.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena ed essere, con decreto o sentenza, interdetto al soggiorno per lo stesso numero di anni.

ARTE. 361. - Si considera casa abitata qualsiasi edificio, abitazione, loggia, capanna, anche tenda mobile che, senza essere attualmente abitata, è destinata ad abitazione e tutto ciò che da essa dipende, come cortile, cortile, fienile, stalla, edifici che ivi sono racchiusi, qualunque sia il loro uso e anche quando avrebbero una chiusura particolare all'interno della chiusura o della chiusura generale.

ARTE. 362. - Qualsiasi terreno circondato da fossati, palafitte, transenne, tavole, siepi vive o asciutte o muri di qualsiasi genere di materiale, qualunque sia l'altezza, la profondità, il degrado, il deterioramento di queste varie recinzioni, quando non vi sia porta che possa essere bloccato o meno o quando la porta è aperta e normalmente aperta.

ARTE. 363. - Si considerano recinti anche i parchi mobili destinati a contenere il bestiame nelle campagne, di qualunque materiale essi siano, e, quando si tratta di capanne mobili o altri ricoveri destinati alle guardie, si considerano dipendenti da una casa abitata.

ARTE. 364. - È qualificato furto con scasso qualsiasi forzatura, rottura, lacerazione, degrado, demolizione, rimozione di muri, tetti, assi, porte, finestre, serrature, lucchetti o altri utensili o strumenti atti a chiudere o impedire il passaggio e qualsiasi tipo di recinzione, chiunque sia.

ARTE. 365. - Le effrazioni sono esterne o interne.

ARTE. 366. - Sono effrazioni esterne quelle mediante le quali è possibile entrare in case, cortili, cortili, recinti o annessi, o in appartamenti o abitazioni private.

ARTE. 367. - Le intrusioni interne sono quelle che, dopo l'ingresso nei luoghi indicati nell'articolo precedente, si fanno su porte o recinzioni dall'interno, nonché su armadi o altri mobili.

Rientra nella classe delle effrazioni interne la semplice rimozione di casse, scatole, bauli, fagotti sotto tela e corda, e altri mobili chiusi, che contengono effetti, sebbene l'effrazione non sia avvenuta sul posto.

ARTE. 368. - Si qualifica per arrampicata qualsiasi ingresso in case, edifici, cortili, cortili, qualsiasi fabbricato, giardini, parchi e recinti, effettuato sopra muri, porte, tetti o qualsiasi altro recinto.

L'ingresso attraverso un'apertura sotterranea diversa da quella che è stata stabilita per fungere da ingresso è una circostanza della stessa gravità dell'arrampicata.

ARTE. 369. - Sono qualificati come chiavi false tutti i ganci, usignoli, chiave maestra, chiavi imitate, contraffatte, alterate o non destinate al proprietario, locatario, oste o

padrone di casa, serrature, lucchetti o eventuali chiusure a cui il colpevole li avrà utilizzati.

ARTE. 370. - Chiunque abbia chiavi falsificate o alterate è condannato alla reclusione da tre mesi a due anni e alla multa da 5.000 a 30.000 ouguiya.

Se il colpevole è un fabbro professionista, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 10.000 a 60.000 UM.

Egli può, inoltre, essere privato, in tutto o in parte, dei diritti di cui all'articolo 36 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena; può anche essere, per ordine o sentenza, interdetto a soggiornare per lo stesso numero di anni. Il tutto fatte salve pene più severe in caso di concorso in un reato.

ARTE. 371. - Chiunque abbia estorto con la forza, violenza o costrizione, la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di qualsiasi documento contenente o operante un obbligo, disposizione o scarico, è punito con la pena dei lavori forzati puntuale.

Chiunque, mediante la minaccia, scritta o verbale, di rivelazione o imputazione diffamatoria, abbia estorto o tentato di estorcere, sia la consegna di fondi o titoli, sia la firma o la consegna degli scritti sopra elencati, e ne risulterà quindi colpevole di ricatto, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 400.000 UM. L'autore del reato può anche essere privato, in tutto o in parte, dei diritti di cui all'articolo 36, per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dalla data della sentenza definitiva.

Il sequestrato che ha distrutto, dirottato o tentato di distruggere o sottrarre oggetti a lui sequestrati e affidati alla sua custodia, è punito con le pene previste dall'articolo 377.

E' punito con le pene previste dall'articolo 372, se la custodia degli oggetti sequestrati e che ha distrutto o deviato o tentato di distruggere o deviare fosse stata affidata a un terzo.

Le sanzioni di cui all'articolo 372 si applicano anche a qualsiasi debitore, mutuatario o terzo costituente che distrugga, si appropri indebitamente o tenti di appropriarsi indebitamente di oggetti da lui dati in pegno.

La persona che custodisce consapevolmente gli oggetti devianti, il coniuge, gli ascendenti e discendenti della persona sequestrata, il debitore, il mutuatario o il terzo pignorante che lo avrà aiutato nella distruzione, nella diversione o nel tentativo di distruzione o appropriazione indebita di questi oggetti, sarà punito con una pena pari a quella che avrà subito.

ARTE. 372. - Gli altri furti non specificati in questa sezione, il furto e l'inganno, nonché i tentativi dei medesimi delitti sono puniti con la reclusione da almeno un anno e al massimo cinque anni, e può anche essere la multa che sarà da Da 10.000 a 400.000 UM.

Ai colpevoli possono essere comunque esclusi i diritti di cui all'articolo 36 del presente codice, per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena. Può anche essere, per ordine o sentenza, vietato soggiornare per lo stesso numero di anni.

Chiunque, sapendo di essere assolutamente incapace di pagare, avrà ricevuto bevande o cibi che ha consumato in tutto o in parte in esercizi adibiti a tale scopo, anche se

è alloggiato nei detti stabilimenti, è punito con la reclusione da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi, e con la multa da almeno 5.000 e massimo 30.000 ouguiya.

La sanzione si applicherà a chiunque, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, avrà ricevuto una o più stanze di albergo, locanda o capanna di sosta e le avrà effettivamente occupate.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti del presente articolo, l'occupazione dell'alloggio non deve aver superato il periodo di dieci giorni di albergo; come stabilito dalle usanze locali.

E' punito con la pena prevista dal primo comma del presente articolo il militare o simile che, senza essere ragioniere, abbia dirottato o dissipato i fondi o beni in loro luogo, ovvero documenti, titoli, atti, effetti mobili o armi, munizioni, materiali, generi alimentari o qualsiasi oggetto di qualsiasi natura appartenuto ai soldati o che fosse stato loro dato per servizio.

SEZIONE II: Fallimento, frode e altri tipi di frode

§1. Fallimenti e truffe.

ARTE. 373. - Coloro che, nei casi previsti dal Codice di Commercio, saranno dichiarati colpevoli di fallimento, sono puniti come segue: i falliti semplici sono puniti con la reclusione da almeno un mese e due anni in più; i falliti fraudolenti saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre, nei confronti del fallito fraudolento può essere pronunciato il divieto dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice.

ARTE. 374. - Coloro che, ai sensi del Codice di Commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta semplice o fraudolenta, incorreranno nelle sanzioni previste dall'articolo precedente, anche se non aventi la qualifica di esercente.

ARTE. 375. - Gli agenti di cambio e gli intermediari mobiliari che siano riconosciuti colpevoli di bancarotta semplice o fraudolenta sono in ogni caso puniti con le sanzioni per bancarotta fraudolenta.

ARTE. 376. - Chiunque, o servendosi di nomi falsi o di qualità false, o con manovre fraudolente per persuadere dell'esistenza di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, o per suscitare speranza o timore di successo, un incidente o qualsiasi altro evento fantasioso, saranno stati dati o consegnati fondi, mobili o obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse di entrate o dimissioni e avranno, con uno di questi mezzi, frodato o tentato di frodare in tutto o in parte la fortuna degli altri, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo cinque anni e con la multa da 10.000 a 300.000 UM.

Se il reato è stato commesso da persona che si è rivolta al pubblico in vista dell'emissione di azioni, obbligazioni, warrant, azioni o titoli di qualsiasi natura sia in una società sia in un'impresa commerciale o industriale, la reclusione è aumentata a dieci anni e la multa a 1 milione di UM.

In ogni caso, i colpevoli possono essere colpiti anche per un massimo di dieci anni dal divieto dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice; possono anche essere soggetti al divieto di soggiorno per lo stesso numero di anni.

§2. Rottura della fiducia.

ARTE. 377. - Chiunque abbia abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere, a suo pregiudizio, obbligazioni, ricevute o scarichi, per il prestito di denaro o cose mobili o carte commerciali o di ogni altro effetto vincolante, in qualunque forma sia stata fatta o dissimulata tale trattativa, sarà punita con la reclusione da almeno due mesi e al massimo due anni, e con la multa da 10.000 a 300.000 UM.

La sanzione può, tuttavia, essere aumentata a un quarto dei rimborsi e dei danni, se superiore al massimo previsto dal comma precedente.

Può trovare applicazione anche la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

ARTE. 378. - Chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà dolosamente scritto sopra un'obbligazione o un adempimento o qualsiasi altro atto che possa pregiudicare la persona o la fortuna del firmatario, è punito con le pene comminate a l'articolo 376. Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato affidato, sarà perseguito come falsario e come tale punito.

ARTE. 379. - Chiunque abbia dirottato o disperso, in danno dei proprietari, possessori o titolari degli effetti, denari beni o qualsiasi oggetto, biglietti, ricevute o qualsiasi altra scrittura contenente od operante obbligo o scarico, che sarebbe stato concesso a solo a titolo di locazione, deposito, mandato, pegno, comodato d'uso o per lavoro salariato o non, incaricato di restituirli o rappresentarli o farne uso o di un determinato lavoro, è punito con la reclusione da sei mesi almeno a quattro anni al massimo e una multa da 5.000 a 600.000 ouguiya.

La natura fraudolenta della diversione o dissipazione deriva dal solo fatto che il suo autore, intimato formalmente a restituire o rappresentare gli effetti, i fondi, le merci o qualsiasi oggetto, biglietti, ricevute o qualsiasi altra scritta contenente o operante obbligazione o onere o far uso di esso o l'uso determinato non avrebbe potuto essere effettuato.

Non vi è reato Se la mancata esecuzione dell'impegno è dovuta a causa di forza maggiore, all'atto del mittente o di un terzo, o all'atto involontario dell'autore. Quest'ultimo può stabilire il fatto giustificativo con qualsiasi mezzo.

Se la violazione del trust è stata commessa da persona che si rivolge al pubblico al fine di ottenere, sia per proprio conto, sia in qualità di amministratore, amministratore o agente di una società o di un'impresa commerciale o industriale, la rimessa di fondi o titoli a titolo di deposito, mandato o pegno, la reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a 1 milione di UM.

Se la violazione della fiducia prevista e punita dal comma precedente è stata commessa da un servitore, salariato, allievo, impiegato, impiegato, operaio, garzone o apprendista, in danno del suo padrone, la pena della reclusione può essere estesa alla dieci anni e la multa a 1 milione di UM.

In ogni caso, i colpevoli possono anche essere soggetti al divieto dei diritti di cui all'articolo 36 del codice penale per un massimo di dieci anni; possono essere soggetti a divieto di soggiorno per lo stesso numero di anni.

ARTE. 380. - Chiunque, dopo aver prodotto, in sede di impugnazione, qualsiasi titolo, atto o atto, lo avrà rimosso, in qualsiasi modo, è punito con la multa da 5.000 a 20.000 ouguiya. Tale sanzione sarà pronunciata dal giudice adito.

§3. Violazioni dei regolamenti delle case da gioco, delle lotterie e dei banchi dei pegni.

ARTE. 381. - Coloro che avranno tenuto una casa di giochi d'azzardo e vi avranno ammesso il pubblico, o liberamente, o su presentazione degli interessati o affiliati, i banchieri di questa casa, tutti coloro che avranno stabilito o tenuto lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori, dipendenti o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti con la reclusione da almeno due mesi e al massimo due anni e con la multa da 5.000 a 300.000 UM.

I colpevoli potranno inoltre essere, a partire dal giorno in cui avranno subito il loro dolore, interdetti per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo, dei diritti di cui all'articolo 36 di questo codice.

In ogni caso saranno sequestrati tutti i fondi o effetti trovati esposti al gioco o collocati alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli elettrodomestici utilizzati o destinati al servizio dei giochi o delle lotterie, i mobili e gli effetti domestici i cui posti saranno essere arredato o decorato.

ARTE. 382. - Coloro che hanno costituito o tenuto pegni o pegni senza autorizzazione legale o che, avendone autorizzazione, non avranno tenuto un registro a norma delle norme, contenente di seguito, senza alcuno spazio, le somme o gli oggetti prestati, i nomi, il domicilio e la professione dei debitori, la natura, la qualità, il valore delle cose impegnate, sono puniti con la reclusione da almeno quindici giorni e al massimo tre mesi, e con la multa da 5.000 a 50.000 UM.

§4. Ostacoli alla libertà delle aste.

ARTE. 383. - Coloro che, nell'aggiudicazione della proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili o immobili di una società, di una fornitura, di un'operazione o di qualsiasi servizio, avranno ostacolato o disturbato, o tentato di turbare o ostacolare la libertà delle aste o le gare, con aggressione, violenza o minaccia, sia prima che durante le aste o le gare, sono punite con la reclusione da almeno quindici giorni e tre mesi al massimo, e con la multa da 10.000 UM a 1 milione.

La stessa pena sarà pronunciata nei confronti di coloro che, con donazioni o promesse o accordi fraudolenti, abbiano escluso o tentato di escludere offerenti, limitato o tentato di limitare le offerte o offerte, nonché contro coloro che hanno ricevuto tali doni o accettato tali promesse. .

Saranno puniti con la stessa pena tutti coloro che, dopo un'asta pubblica, procederanno o parteciperanno ad una riasta senza l'assistenza di un funzionario ministeriale competente.

§5. Violazione delle norme relative alle lavorazioni, al commercio e agli artt.

ARTE. 384. - Ogni violazione delle disposizioni normative relative ai prodotti delle fabbriche mauritane che saranno esportati all'estero e che sono intese a garantire la buona qualità, le dimensioni e la natura della fabbricazione, sarà punita con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 150.000 UM e confisca dei beni. Queste due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente o separatamente, a seconda delle circostanze.

ARTE. 385. - E' punito con la reclusione da dieci giorni a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 UM, o una sola di queste due pene, chiunque, con violenza, minacce o manovre fraudolente avrà causato o mantenuto, tentato di causare o mantenere un'interruzione concertata del lavoro, al fine di costringere all'aumento o alla riduzione dei salari o ad interferire con il libero esercizio dell'industria o del lavoro.

ARTE. 386. - Quando i fatti puniti dall'articolo precedente sono stati commessi a seguito di un progetto concordato, ai colpevoli può essere, con decreto o sentenza, interdetto la permanenza per un minimo di due anni e per un massimo di cinque anni.

ARTE. Art. ammenda da 5.000 a 30.000 UM.

ARTE. 388. - Il direttore, impiegato, operaio di fabbrica che abbia comunicato o tentato di comunicare a stranieri o mauritani residenti all'estero i segreti della fabbrica presso la quale è impiegato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 10.000 a 500.000 UM.

Egli può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 36 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena. Può anche essere bandito dalla residenza per lo stesso numero di anni.

Se questi segreti sono stati comunicati a mauritani residenti in Mauritania, la pena sarà della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 5.000 a 20.000 UM.

Il massimo della pena inflitta dai commi 1 e 3 del presente articolo si applica necessariamente se si tratta di segreti di fabbricazione di armi e munizioni da guerra appartenenti allo Stato.

ARTE. 389. –

1. Chi, da fatti falsi o calunniosi consapevolmente diffusi in pubblico, da offerte lanciate al mercato con l'intento di turbare i prezzi da offerte eccedenti ai prezzi che gli stessi venditori chiedevano, con mezzi o fraudolenti di qualsiasi genere; 2. O chi, esercitando o tentando di esercitare, individualmente o in forma sindacale o combinata, un'azione sul mercato volta a procurare un guadagno che non sarebbe il risultato del naturale gioco di offerta e domanda, avrà , direttamente o tramite un intermediario, operato o

tentato di operare l'artificioso aumento o diminuzione del prezzo di generi alimentari o beni o effetti pubblici o privati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 20.000 a 2.000.000 di UM.

Il giudice può, inoltre, pronunciare contro i colpevoli la pena del divieto di soggiorno, da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni.

ARTE. 390. - La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 40.000 a 4 milioni di ouguiya, se l'aumento o la diminuzione è stata operata o tentata su cereali, farine, sostanze farinose, alimenti, bevande, combustibili o concimi commerciali.

La reclusione può essere aumentata a cinque anni e la multa a 5 milioni di ouguiya se si tratta di generi alimentari o beni che non rientrano nell'esercizio abituale della professione dell'autore del reato.

Nel caso previsto dal presente articolo, il divieto di soggiorno pronunziabile è di almeno cinque anni e al massimo dieci anni.

ARTE. 391. - In tutti i casi previsti dagli articoli 389 e 390, il tribunale può pronunciare contro i colpevoli il divieto dei diritti civili o politici.

Inoltre, e ferma l'applicazione dell'articolo 437, ordina che la sentenza di condanna sia pubblicata per intero o per estratto sui giornali da lui designati e affissi nei luoghi da lui indicati, in particolare alle porte del domicilio, dei magazzini, delle fabbriche o officine del condannato, il tutto a spese del condannato, nei limiti della multa massima sostenuta.

Il tribunale fisserà le dimensioni del manifesto, i caratteri tipografici che dovranno essere utilizzati per la sua stampa e il tempo durante il quale tale esposizione dovrà essere mantenuta.

In caso di sottrazione, occultamento o lacerazione totale o parziale dei manifesti ordinati dalla sentenza di condanna, si procederà nuovamente alla piena esecuzione delle disposizioni della sentenza relative all'esposizione.

Quando la soppressione, l'occultamento o la lacerazione, totale o parziale, sono stati effettuati volontariamente dal condannato, su sua istigazione o su suo ordine, comportano l'applicazione della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 5.000 a 50.000 UM.

ARTE. 392. - Sarà punito con la multa da 10.000 a 200.000 UM e la reclusione da tre mesi a tre anni o una sola di queste due pene:

1. Coloro che hanno contraffatto un marchio o coloro che hanno apposto fraudolentemente un marchio altrui; 2. Coloro che hanno detenuto senza motivo legittimo prodotti di cui sono a conoscenza recanti un marchio contraffatto o apposto fraudolentemente o coloro che hanno consapevolmente venduto, offerto in vendita, fornito o offerto di fornire prodotti o servizi con tale marchio; 3. Coloro che consapevolmente consegnano un prodotto o forniscono un servizio diverso da quello loro richiesto con marchio registrato.

ARTE. 393. - E' punito con la multa da 5.000 a 100.000 UM e la reclusione da un mese ad un anno o una sola di queste due pene:

1. Coloro che, senza contraffazione di un marchio registrato, ne hanno operato un'imitazione fraudolenta idonea ad ingannare l'acquirente o si sono avvalsi di un marchio imitato fraudolentemente;
2. coloro che hanno consapevolmente fatto qualsiasi uso di un marchio registrato recante indicazioni idonee ad ingannare l'acquirente circa la natura, le qualità sostanziali, la composizione o il contenuto dei principi utili, la specie o l'origine dell'oggetto designato;
3. Coloro che hanno detenuto, senza motivo legittimo, prodotti di cui sono a conoscenza recanti un marchio fraudolentemente imitato, ovvero coloro che hanno consapevolmente venduto, offerto in vendita, fornito o offerto di fornire prodotti o servizi con tale marchio.

ARTE. 394. - E' punito con la multa da 5.000 a 100.000 UM e la reclusione da quindici giorni a sei mesi o una sola di queste due pene:

1. Coloro che non hanno apposto sui propri prodotti un marchio dichiarato obbligatorio;
2. Coloro che hanno venduto o messo in vendita uno o più prodotti non recanti il marchio dichiarato obbligatorio per questa tipologia di prodotti;
3. Coloro che hanno violato le disposizioni dei decreti che dichiarano l'obbligatorietà del marchio;
4. Coloro che hanno inserito nei propri marchi segni il cui uso è vietato dall'art legislazione.

ARTE. 395. - Le pene di cui agli articoli 392, 393 e 394 possono essere raddoppiate in caso di recidiva.

ARTE. 396. - I trasgressori possono, inoltre, essere privati del diritto di partecipare alle elezioni delle Camere di Commercio e dell'Agricoltura e dell'Industria per un periodo non superiore a dieci anni.

Il giudice può in ogni caso ordinare che la sentenza di condanna sia pubblicata per intero o per estratto su tutti i giornali da esso designati o esibita secondo le disposizioni dell'articolo 44, primo comma.

ARTE. 397. - La confisca dei prodotti il cui marchio costituirebbe reato ai sensi degli articoli 392 e 393 può essere pronunciata dal tribunale, nonché quella degli strumenti e degli utensili utilizzati per commetterla. In caso di proscioglimento, il giudice può disporre la prosecuzione del sequestro dei prodotti e degli oggetti di cui al comma precedente.

Il tribunale può altresì disporre la restituzione dei prodotti sequestrati al titolare del marchio contraffatto o fraudolentemente apposto o imitato, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Egli può altresì prescrivere la distruzione dei segni costitutivi di tale reato.

ARTE. 398. - Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 394, il tribunale prescrive sempre che i marchi dichiarati obbligatori siano apposti sui prodotti ad essi soggetti.

ARTE. 399. - In materia di marchi collettivi di commercio o di servizio si applicano le sanzioni previste dagli articoli 392, 393, 394. Saranno, inoltre, puniti con le sanzioni previste dai detti articoli:

1. Coloro che hanno consapevolmente fatto qualsiasi uso di un marchio collettivo a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento del lavoro che accompagna il deposito previsto dalla normativa sui marchi di fabbrica, d'impresa o di servizio; 2. coloro che hanno consapevolmente venduto o messo in vendita uno o più prodotti contraddistinti da un marchio collettivo che sia stato utilizzato impropriamente rispetto alla disciplina sui marchi di fabbrica, di commercio o di servizio; 3. Coloro che, entro dieci anni dalla data di cancellazione di un marchio collettivo, hanno consapevolmente venduto, offerto in vendita, fornito od offerto in fornitura beni o servizi con marchio riprodotto o imitante detto marchio collettivo; 4. Coloro che hanno consapevolmente fatto uso, entro dieci anni dalla data di cancellazione di un marchio collettivo, di un marchio riprodotto o imitante un marchio collettivo.

ARTE. 400. - Se il venditore ed il compratore hanno utilizzato nei loro mercati pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di ogni azione nei confronti del venditore che lo ha ingannato dal l'uso di pesi o misure vietati, fatta salva l'azione punitiva pubblica, sia di questa frode, sia dell'uso stesso di pesi e misure vietati.

La sanzione, in caso di frode, sarà quella di cui all'articolo 392.

La sanzione per l'uso di misure e pesi vietati sarà determinata dal Libro IV di questo codice, che regola le sanzioni semplici di polizia.

ARTE. 401. - Costituisce contraffazione qualsiasi edizione di scritti, composizioni musicali, disegni, dipinti o qualsiasi altra produzione, stampata o incisa in tutto o in parte, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori; e ogni violazione è reato.

La contraffazione, sul territorio mauritano, di opere pubblicate in Mauritania o all'estero è punita con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 UM.

È punito con le stesse pene per il reato, l'esportazione e l'importazione di opere contraffatte.

ARTE. 402. - Costituisce altresì reato di contraffazione qualsiasi riproduzione, rappresentazione o distribuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera dell'ingegno in violazione dei diritti d'autore, così come definiti e regolati dalla legge.

ARTE. 403. - La pena è da tre mesi a due anni della reclusione e della multa da 10.000 a 200.000 UM se è accertato che il colpevole ha commesso abitualmente gli atti di cui ai due articoli precedenti.

In caso di recidiva, dopo la condanna pronunciata ai sensi del comma precedente, può essere pronunciata la chiusura temporanea o definitiva degli esercizi gestiti dall'autore della violazione abituale o da suoi complici.

Quando tale provvedimento di chiusura è stato pronunciato, il personale deve percepire un'indennità pari alla propria retribuzione, maggiorata di tutte le prestazioni in natura, per la durata della chiusura e per un massimo di sei mesi.

Se i contratti collettivi o speciali prevedono, dopo il licenziamento, un'indennità più elevata, è questa che sarà dovuta.

L'eventuale violazione delle disposizioni dei due commi precedenti è punita con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 UM. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

ARTE. 404. - In tutti i casi previsti dagli articoli 401, 402 e 403, i colpevoli saranno, inoltre, condannati alla confisca di somme pari all'ammontare delle quote di entrate prodotte dalla riproduzione, dalla rappresentazione o dalla diffusione illecita nonché il sequestro di qualsiasi materiale appositamente installato in vista della riproduzione illecita e di tutte le copie e gli oggetti contraffatti.

Il giudice può disporre, su richiesta dell'attore, la pubblicazione delle sentenze di condanna, integralmente o per estratti, sui giornali da esso designati e l'affissione delle stesse nei luoghi da esso indicati, in particolare alle porte del residenza, di tutti gli stabilimenti, sale di spettacolo dei condannati, il tutto a spese di questi ultimi, senza tuttavia che le spese di questa pubblicazione possano eccedere il massimo della sanzione sostenuta.

Al momento dell'ordine di affissione, il tribunale fisserà le dimensioni del poster e i caratteri tipografici che dovranno essere utilizzati per la sua stampa. Il tribunale dovrà fissare il tempo durante il quale dovrà essere mantenuto tale distacco, senza che la durata possa superare i quindici giorni.

L'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti è punito con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 UM. In caso di recidiva, la multa sarà aumentata da 10.000 a 100.000 UM e potrà essere pronunciata la reclusione da dieci giorni a un mese.

Quando l'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti sia stata effettuata volontariamente dal condannato, su sua istigazione o su suo ordine, si provvede nuovamente alla piena esecuzione delle disposizioni della sentenza relativa all'affissione, a spese del condannato.

ARTE. 405. - Nei casi previsti dagli articoli 401, 402, 403 e 404, il materiale o le copie contraffatte, nonché le ricevute o le quote di ricevute che hanno dato luogo alla confisca, sono restituiti all'autore o ai suoi aventi causa per risarcirli del danno che hanno subito. L'eccedenza del loro compenso o l'intero compenso qualora non vi sia stato sequestro di materiale, oggetti o ricevute contraffatte, sarà regolato attraverso i canali ordinari.

§6. Illeciti del fornitore.

ARTE. 406. - Tutti i soggetti incaricati, come soci o individualmente, di rifornimenti, società o governati per conto dell'esercito nazionale, i quali, senza esservi stati costretti da causa di forza maggiore, avranno cagionato il servizio di cui sono incaricati, sarà punito con la pena della reclusione e della multa che non può superare un quarto dei danni, né essere inferiore a 20.000 UM, il tutto salvo pene più elevate in caso di intelligence con il nemico.

ARTE. 407. - Quando la cessazione del servizio deriva dal fatto degli agenti dei fornitori, gli agenti sono condannati alle sanzioni previste dall'articolo precedente. Anche i fornitori e gli agenti saranno condannati quando ciascuno avrà partecipato al reato.

ARTE. 408. - Se pubblici ufficiali o agenti alle dipendenze o alle dipendenze dello Stato hanno aiutato i colpevoli a far mancare il servizio, sono puniti con la pena del lavoro forzato in tempo, fatte salve sanzioni maggiori in caso di intelligence con il nemico.

ARTE. 409. - Benché il servizio non sia venuto meno, se, per negligenza, sono state ritardate le consegne e le opere, o se vi è stata frode circa la natura, la qualità o la quantità della manodopera o delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo cinque anni, e con la multa non superiore a un quarto del danno, né inferiore a 10.000 UM.

Nei vari casi previsti dagli articoli che compongono il presente comma, l'accusa può essere fatta solo su denuncia del governo.

SEZIONE III - Distruzione, degrado, danneggiamento

ARTE. 410. - Chiunque volontariamente incendia edifici, navi, barche, magazzini, cantieri, quando sono abitati o adibiti ad abitazione, ed in genere a luoghi abitati o adibiti ad abitazione, siano essi appartenuti o meno. non all'autore del reato, sarà punito con la morte.

E' punito con la stessa pena chiunque, intenzionalmente, abbia dato fuoco sia ad autoveicoli o altri veicoli contenenti persone, sia ad autovetture o altri veicoli non contenenti persone ma facenti parte di un convoglio che le contiene.

Chiunque, volontariamente, appicca il fuoco a edifici, navi, barche, magazzini, cantieri, né abitati né adibiti ad abitazione, ovvero a boschi, boschi, boschetti o colture stanziali quando tali oggetti non gli appartengono, sarà punito con la pena della lavoro per la vita.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel comma precedente ed appartenenti a se stesso, abbia volontariamente arrecato ad altri un danno di sorta, è punito nel tempo con i lavori forzati; sarà punito con la stessa pena chiunque abbia appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque abbia deliberatamente dato fuoco, sia a paglie o raccolti in cumuli o macine, sia a legna disposta in cumuli o metri cubi, ovvero ad autovetture o altri veicoli carichi o meno di merci, o altri oggetti mobili non puntati facenti parte di un convoglio contenente persone, se tali oggetti non gli appartengono, sarà punito puntualmente con i lavori forzati.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel comma precedente ed appartenenti a se stesso, ha volontariamente arrecato ad altri un danno di sorta, è punito con la reclusione; sarà punito con la stessa pena chiunque abbia appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque comunichi il fuoco ad uno degli oggetti elencati nei commi precedenti, appiccando deliberatamente il fuoco a qualsiasi oggetto di sua proprietà o altrui, e posto in modo da comunicare il suddetto fuoco, è punito con la stessa pena come se avesse direttamente appiccato il fuoco a uno di detti oggetti.

In tutti i casi in cui un incendio intenzionalmente provocato abbia provocato la morte di una o più persone che si trovano nei luoghi ustionati nel momento in cui è scoppiato, la pena è la morte. Se ha cagionato ferite o infermità del tipo di cui al terzo comma dell'articolo 285, la pena è il lavoro forzato a vita.

ARTE. 411. - La pena sarà la stessa, secondo le distinzioni fatte nell'articolo precedente, contro coloro che hanno volontariamente distrutto, in tutto o in parte, o tentato di distruggere per effetto di mina o di qualsiasi sostanza esplosiva gli edifici, abitazioni, dighe, strade, navi, battelli, treni, veicoli di ogni genere, negozi o cantieri o loro annessi, ponti, ferrovie, strade pubbliche o private e in genere tutti gli oggetti mobili, di qualsiasi natura.

Il deposito, con dolo criminale, su strada o ferrovia pubblica o privata, di un ordigno esplosivo sarà assimilato a tentato omicidio premeditato.

Sono esentati dalla pena i colpevoli dei reati di cui all'articolo precedente se, prima della commissione di detti reati e prima di ogni procedimento penale, ne hanno dato conoscenza e denunciato gli autori alle autorità costituite, ovvero se, anche dopo che il procedimento ha iniziato, procurarono l'arresto degli altri colpevoli.

Tuttavia, potrebbe essere loro vietato l'ingresso.

ARTE. 412. - Le minacce di incendio o di distruzione di un'abitazione o di qualsiasi altro bene sono punite con la pena prevista contro le minacce di omicidio, e secondo le distinzioni stabilite dagli articoli 281, 282 e 283.

ARTE. 413. - Chiunque volontariamente distrugge o rovescia, con qualsiasi mezzo, tutti o parte degli edifici, ponti, dighe o strade rialzate o altre costruzioni che sa appartenere ad altri, o provoca lo scoppio di una locomotiva qualunque, è punito con la la reclusione e una multa non superiore a un quarto dei rimborsi e delle indennità, né inferiore a 5.000 UM.

In caso di omicidio o lesioni, il colpevole sarà punito con la sanzione di Ghissass o Diya.

ARTE. 414. - Chiunque, con aggressione, si opponga alla realizzazione di opere autorizzate dal governo, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa non superiore ad un quarto del danno. inferiore a CU10.000.

Gli autori subiranno la pena massima.

ARTE. 415. - Chiunque intenzionalmente brucia o distrugge, in qualsiasi modo, registri, verbali od originali di pubblica autorità, titoli, banconote, cambiali, strumenti commerciali o bancari, contenenti od operanti obbligazione o fornitura o scarica.

Chiunque consapevolmente distrugge, sottrae, occulta, occulta o altera un documento pubblico o privato idoneo a facilitare la ricerca di reati e illeciti, la scoperta di prove o la

la pena del loro autore sarà, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge, come segue: se gli atti distrutti sono atti di pubblica autorità o effetti commerciali o bancari, la pena è della reclusione; se si tratta di un altro documento, il colpevole sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 60.000 UM.

ARTE. 416. - Ogni saccheggio, ogni danneggiamento di generi alimentari o merci, effetti, beni mobili, commessi in adunanze o bande e con la forza aperta, sarà punito puntualmente con i lavori forzati; ciascuno dei colpevoli sarà inoltre condannato a una multa da 5.000 a 200.000 UM.

ARTE. 417. - Tuttavia, coloro che risultano essere stati indotti da provocazioni o sollecitazioni a partecipare a violenze, possono essere puniti solo con la reclusione.

ARTE. 418. - Se le derrate saccheggiate o distrutte sono cereali, grano o farina, sostanze farinose, pane o bevande, la pena che solo i capi, istigatori o provocatori subiranno, sarà la pena massima nel tempo dei lavori forzati, e che della sanzione inflitta dall'articolo 416.

ARTE. Art. una multa che non può eccedere un quarto del danno, né essere inferiore a 5.000 UM.

Se il reato è stato commesso da un operaio in fabbrica o da un impiegato della casa di commercio, la reclusione va da due a cinque anni, fatta salva la multa, come si è appena detto.

ARTE. Art. Ai colpevoli può anche essere, con sentenza, vietata la permanenza per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni.

ARTE. Art. totale può superare i cinque anni.

ARTE. 422. - Le pene saranno le stesse per ogni albero mutilato, tagliato o scortecciato in modo da provocarne la morte.

ARTE. 423. - Se c'è distruzione di uno o più innesti, la reclusione sarà da dieci giorni a due mesi, al ritmo di ogni innesto, senza che il totale possa superare i due anni.

ARTE. 424. - La pena minima è di venti giorni nei casi previsti dagli articoli 421 e 422, e di dieci giorni nel caso previsto dall'articolo 423 se gli alberi sono stati piantati su piazze, strade, viali, strade o pubbliche o locali o incroci.

ARTE. 425. - Chiunque taglia grano o foraggi che sapeva appartenere ad altri è punito con la reclusione non inferiore a dieci giorni né superiore a due mesi.

ARTE. 426. - La reclusione è di almeno venti giorni e di quattro mesi al massimo, se è stato tagliato grano verde.

Nei casi previsti dal presente articolo e dai sei precedenti, se il fatto è stato commesso in odio a pubblico ufficiale ed in ragione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito con il massimo della pena stabilita dall'articolo in cui si inserisce il caso fare riferimento.

Sarà lo stesso, anche se questa circostanza non esiste, se l'atto è stato commesso durante la notte.

ARTE. 427. - Ogni rottura, ogni distruzione di attrezzi agricoli, stalle, capanne di guardie, è punita con la reclusione da almeno un mese e al massimo uno.

ARTE. 428. - Chiunque avvelena cammelli, cavalli o altri carri, monta o carica animali, bovini cornuti, pecore, capre o pesca in stagni, peschiere o bacini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 60.000 UM. Ai colpevoli può essere, con ordinanza o sentenza, vietata la permanenza per un minimo di due anni e per un massimo di cinque anni.

ARTE. 429. - Coloro che, senza necessità, pubblicamente o meno, hanno ucciso uno degli animali di cui all'articolo precedente o commesso nei loro confronti un atto di crudeltà, sono puniti come segue: se il delitto è stato commesso all'interno degli edifici, recinti e annessi o sui terreni di cui era proprietario, affittuario o allevatore il padrone dell'animale ucciso, la pena è della reclusione da due a sei mesi; se è stato commesso nei luoghi di cui il colpevole era proprietario, affittuario o contadino, la reclusione è da dieci giorni a un mese; se è stato commesso in altro luogo, la reclusione da quindici giorni a due mesi.

La penalità massima sarà sempre assegnata in caso di violazione della recinzione.

Chiunque abbia, senza necessità, ucciso un animale domestico o commesso un atto di crudeltà in un luogo di cui il proprietario, affittuario o affittuario di tale animale appartiene, è punito con la reclusione per almeno dieci giorni e al massimo sei mesi. .

Se c'è stata una violazione della recinzione, sarà inflitta la massima sanzione.

ARTE. 430. - E' punito con le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 429 chiunque abbia effettuato esperimenti scientifici o sperimentali o ricerche su animali, senza osservare le prescrizioni che saranno fissate con decreto.

Chiunque abbia volontariamente causato o abbia volontariamente contribuito a diffondere un'epizootia negli animali di cui all'articolo 428, nei cani, gatti, animali da cortile o da voliera, api, selvaggina e pesci, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 5.000 a 300.000 UM. Il tentativo sarà punito come reato consumato.

Chiunque, comunicando consapevolmente una malattia contagiosa a qualsiasi animale, abbia volontariamente dato origine o abbia involontariamente contribuito a diffondere un'epizootia in una delle suddette specie è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 5.000 a 100.000 UM.

ARTE. 431. - In tutti i casi previsti dagli articoli 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427 e 429, si applica la sanzione pecuniaria che non può eccedere un quarto dei rimborsi e danni, né essere inferiore a 5.000 UM .

ARTE. L'art.

ARTE. 433. - Sono puniti con la multa non eccedente un quarto dei rimborsi e dei danni, né inferiore a 10.000 UM, i proprietari o affittuari o qualsiasi altro soggetto che usufruisce di frantoi, opifici o stagni che, per l'elevazione dello sbarramento di le loro acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente, avranno allagato le strade o le proprietà di altri.

Se dal fatto deriva qualche degrado, la pena sarà, oltre alla multa, della reclusione da dieci giorni a un mese.

ARTE. 434. - Se i reati di polizia penitenziaria di cui si parla in questo capitolo sono stati commessi da guardie forestali o agenti di polizia, a qualsiasi titolo, la pena detentiva è di un mese e un mese, un terzo al massimo dei più forti sanzione che verrebbe applicata a un altro colpevole dello stesso reato.

SEZIONE IV: Occultamento

ARTE. 435. - Coloro che, consapevolmente, avranno occultato, in tutto o in parte, cose sottratte, dirottate od ottenute con l'ausilio di un delitto o di un delitto, sono puniti con le pene previste dall'articolo 372.

La sanzione può essere aumentata oltre 400.000 UM fino alla metà del valore degli oggetti nascosti.

Il tutto fatte salve le sanzioni più severe, in caso di concorso in un reato, ai sensi degli articoli 53, 54 e 55.

ARTE. 436. - Nel caso in cui si applichi una pena afflittiva ed infamante al fatto che ha procurato le cose occultate, il curatore è punito con la pena prevista dalla legge al delitto ed alle circostanze del delitto di cui avrà avuto conoscenza al momento dell'occultamento. . Tuttavia, la pena di morte sarà sostituita, per quanto riguarda i curatori, da quella del lavoro forzato in perpetuo. La sanzione prevista dall'articolo precedente può ancora essere pronunciata.

Disposizioni generali

ARTE. 437. - Le sentenze correzionali, pronunciate dalla legge nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, a favore dei quali il tribunale correzionale avrà dichiarato le circostanze attenuanti, saranno così modificate:

Se la sentenza pronunciata è la morte, il Tribunale applicherà la condanna ai lavori forzati a vita o quella ai lavori forzati per un periodo di tempo.

Se la pena è quella del lavoro forzato a vita, il Tribunale applicherà la pena del lavoro forzato a tempo o quella della reclusione.

Se la pena è quella del lavoro forzato in tempo, il Tribunale applicherà la pena della reclusione o le disposizioni dell'articolo 372 senza, tuttavia, poter ridurre la durata della reclusione al di sotto di due anni.

Se la pena è quella della reclusione o del degrado civico, il Tribunale applicherà le disposizioni dell'articolo 372, senza tuttavia poter ridurre la durata della reclusione al di sotto di un anno.

Nel caso in cui il codice pronunci il massimo della pena emotiva, se ricorrono le circostanze attenuanti, il Tribunale applicherà il massimo della pena o anche la pena minore.

Salvo espressa disposizione contraria, in tutti i casi in cui la pena è quella della reclusione o della multa, se le circostanze appaiano attenuanti, i tribunali penitenziari sono autorizzati, anche in caso di recidiva, a ridurre la reclusione anche a meno di dieci giorni e la multa anche a 5.000 UM o meno.

Possono anche pronunciare separatamente l'una o l'altra di queste pene, e anche sostituire la multa con la reclusione senza, in ogni caso, poter essere inferiore alle pene della semplice polizia.

Nei casi in cui la multa si sostituisce alla reclusione, se la pena della reclusione è pronunciata solo dall'articolo applicato, il massimo di tale multa sarà di 200.000 UM.

LIBRO IV: BIGLIETTI E PENALI DELLA POLIZIA

CAPITOLO PRIMO - *Sanzioni*

ARTE. 438. - Le sanzioni di polizia sono:

- detenzione, multa e
- confisca di alcuni
- oggetti sequestrati.

ARTE. 439. - La reclusione, per contravvenzione poliziesca, non può essere inferiore a un giorno, né superiore a dieci giorni secondo le classi, distinzioni e casi di seguito specificati.

I giorni di reclusione sono giorni interi di ventiquattro ore. Il mese di reclusione è di trenta giorni.

ARTE. 440. - Le sanzioni pecuniarie possono essere irrogate da 40 ouguiya fino a 4.800 ouguiya comprese, secondo le distinzioni e le classi di seguito specificate.

ARTE. 441. - La coercizione dell'ente avviene per il pagamento della sanzione. Tuttavia, il condannato non può essere trattenuto a tal fine per più di quindici giorni se dimostri la sua insolvenza.

ARTE. 442. - In caso di insufficienza dei beni, alla sanzione sono preferite le restituzioni e le indennità dovute al danneggiato.

ARTE. 443. - Le restituzioni, indennità e spese comporteranno la costrizione per corpo, ed il condannato resterà in carcere fino al completo pagamento; tuttavia, se tali condanne sono pronunciate a beneficio dello Stato, i condannati possono godere della facoltà concessa dall'articolo 441, in caso di insolvenza prevista dal presente articolo.

ARTE. 444. - I tribunali di polizia possono anche, nei casi determinati dalla legge, pronunciare la confisca, sia delle cose sequestrate in contravvenzione, sia delle cose prodotte dalla contravvenzione, o dei materiali o degli strumenti che furono o furono destinati a commetterla.

CAPO II - Violazioni e sanzioni

ARTE. 445. - L'articolo 437 del presente codice si applica a tutti i reati di polizia, salvo disposizione contraria della legge.

ARTE. 446. - Vi è recidiva in materia di contravvenzione di polizia quando è stata pronunciata una prima sentenza nei confronti dell'autore del reato, nei dodici mesi precedenti, per contravvenzione commessa nell'ambito della giurisdizione del medesimo tribunale. Tuttavia, la reiterazione dei reati punibili con l'ammenda superiore a 2.400 UM è indipendente dal luogo in cui è stato commesso il primo reato.

ARTE. 447. - In caso di recidiva, sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da 5.000 a 50.000 UM o una sola di queste due pene:

1°) Persone e loro complici che, volontariamente, abbiano ferito o percosso, o commesso qualsiasi altra violenza e aggressione, che non abbia comportato malattia o inabilità al lavoro, a condizione che non vi sia stata premeditazione, agguato o porto d'armi ; 2°) Coloro che hanno insultato con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, o con qualsiasi oggetto con la medesima intenzione, un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio o durante lo svolgimento dei suoi doveri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTE. 448. - Le diverse classi di contravvenzione semplice di polizia e le relative sanzioni saranno fissate con decreto.

ARTE. 449. - Le materie la cui regolamentazione non è enunciata in questo codice sono disciplinate dalle disposizioni del diritto islamico.

Facendo fede la versione araba di questo codice, fare riferimento ad essa in caso di difficoltà nella comprensione del testo francese.

ARTE. 450. - La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie ed in particolare la legge 31 luglio 1972, n. 72-158, che istituisce un codice penale e i suoi testi modificativi o complementari ed entrerà in vigore dalla sua pubblicazione con procedura d'urgenza.

ARTE. 451. - La presente ordinanza sarà pubblicata secondo la procedura d'urgenza ed eseguita come legge dello Stato.

Fatto a Nouakchott, il 9 luglio 1983.

Per il Comitato Militare per la Salvezza Nazionale,

Presidente:

Il tenente colonnello MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA.